

**IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SETTIMO.**

Il quale contiene quattro parti,
cioè

P A R T E P R I M A
DELLE DONAZIONI.

P A R T E S E C O N D A.
**DELLA COMPRA, E
VENDITA, &c.**

P A R T E T E R Z A.
**DELLE ALIENAZIONI, E DEGLI
ALTRI CONTRATTI
PROIBITI.**

P A R T E Q U A R T A.
**DELLI TUTTORI, CURATORI,
PROCURATORI, ET
AMMINISTRATORI.**

IL DOTTOR

VOLUME

LIBRO SETTIMO

LIBRO SETTIMO

PARTI SECONDE

DELLA DONAZIONE

PARTI SECONDE

DELLA COMPRA

VENDITA, &c.

PARTI TERZE

DELLA ALIENAZIONE, E DEGLI

ALTRI CONTRATTI

PROBITI

PARTI QUARTE

DELLI TUTORI, CURATORI,

PROCURATORI, &c.

AMMINISTRATORI

I N D I C E³
DELLI CAPITOLI
DI QVESTA PRIMA PARTE.
DELLE DONAZIONI.



CAPITOLO PRIMO.

DElla parola donazione, che cosa significa, e donde sia deriuata; E delle diuerse specie delle donazioni; E se il donare importi vn'atto di virtù, e di prudenza, oueramente sia più tosto vizio, & vn'atto d'imprudenza; E del modo di donare.

C A P. II.

Della donazione per causa di morte.

C A P. III.

Delle donazioni trà viui, e delle perfone, trà
le quali si possa fare questo contratto.

C A P. IV.

Della donazione causatiua, & impropria; E
particolarmente di quella, la quale si
faccia per la contemplazione di vn ma-
trimonio certo.

C A P. V.

Della risoluzione, ò imperfezione, ò altra re-
uocabilità della donazione, laquale per
altro di sua natura sia perfetta, & irre-
uocabile.

C A P. VI.

Delli pèsi, alliquali sia tenuto il donatore
verso il donatario, & all'incontro il do-
natario sia tenuto verso il donatore.

Della

5

CAPITOLO PRIMO.

Della parola Donazione, che cosa significa, ed onde sia deriuata, e delle diuerse specie delle donazioni; E se il donare importi vn atto di virtù, e di prudenza, oueramente sia più tosto vizio, & vn atto d'imprudenza; E del modo di donare.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella parola Donazione.
- 2 Della descrizione legale, qual sia la vera donazione.
- 3 Abbraccia tanto le donazioni trà viui, quanto per causa di morte, & in che tempo l'una ò l'altra si faccia.
- 4 Delle diuerse specie di donazione trà viui.
- 5 Se il donare sia vn atto di virtù, e di prudenza, oueramente vizio, & vn atto d'imprudenza.
- 6 Che li prodighi siano pregiudiziali alla Republica, e che siano più auari degli altri.
- 7 Del modo che si deue tenere nel donare, auendo riguardo alla condizione del donatore.

Et

8 *Et ancora alla condizione del donatario.*

9 *Dell'altra differenza trà il Principe, & il priuato nel donare.*

C A P. I.



1

A parola *Donazione* viene deriuata dall'altra parola *Donare*, oueramente da quella di *Dono*, ò di *Donatiuo*, le quali tutte significano l'istesso, cioè il priuarsi di quel che sia suo, per darlo ad vn'altro, impouerendo in tal maniera se stesso, e diminuendo il proprio patrimonio, per accrescere quello dell'altro, alquale si dona.

E se bene la legge dice, che la vera, e la propria donazione sia quella, per la quale si faccia quest'atto per il solo motiuo di liberalità, senza speranza di riauere più la robba data, nè di riportarne ricompensa, e di renderne subito, vero, e puro padrone iretrattabile quello, alquale si dia; Nondimeno, questa è vna certa descrizione legale per significare la vera, e la propria donazione irreuocabile trà viu, e per contradistinguerla dall'altre specie, nelle quali la medesima legge distingue questo termine,

LIB. VII. DELLE DONAZIONI C.I. 7

mine, ò vocabolo; Bensì che naturalmente, ouero con la significazione gramaticale, tutto quello che da vna persona si concede, ò che si promette all'altra, senza causa veramente corrispettiua, la quale porti vn' altro contratto nominato, ò innominato, si dice donazione; Anzi che quando anche vi sia la corrispettiuità, tuttauia si dice donazione; Come per esemplo, ritrouandosi vna persona obligata per legge di conuenienza, ò di giustizia, à riconoscere, & à premiare li beneficij riceuti da vn' altro, e dandogli perciò alcune robbe, si dice donazione; Come ancora tale si dice, quando vno doni le robbe sue ad vn' altro, con peso di alimentarlo, ò per altra corrispettiuità; Attesoche, se bene la legge per li diuersi effetti, li quali da ciò risultano, stima questo più tosto vn' atto corrispettiuo, che verà liberalità, conforme si anderà discorrendo; Tuttauia in parole si dice donazione, ancorche le specie siano diuerse.

Parlando dunque legalmente; Più, e diuerse sono le specie delle donazioni; Attesoché
 3 la prima, e la più generale distinzione è quella, trà le donazioni, le quali si dicono per causa di morte, e l'altre, che si dicono trà viui; Non già che vi sia differenza alcuna nel tempo, cioè, che la prima non si possa fare se non da
 mo-

8 IL DOTTOR VOLGARE.

moribondi, e che l'altra non si possa fare se non da persone sane, mentre anche la prima si può fare da chi si ritroua in stato di perfetta sanità, e l'altra si può fare da vno ilquale stia grauemente infermo, e moribondo; Mà si fa questa distinzione per gli effetti diuersi, che ne risultano, conforme nelle sue particolari Rubriche si distingue.

La donazione trà viui riceue altre diuerse distinzioni, poiche vna specie è quella di donazione pura, e semplice, la quale si sia fatta
 4 per mera liberalità; E l'altra si dice condizionale, ouero causatiua, ò impropria, come fatta non per il solo motiuo di liberalità, con spogliarsi subito della robba senza speranza di riauera, mà con qualche condizione, ò peso, in maniera che possano le robbe ritornare al donatore, secondo la più special distinzione, che si anderà dando nelle proprie, e particolari rubriche, ò capitoli.

Non poca questione si scorge trà li Giuristi da vna parte, e gli professori di quelle lettere, che si dicono belle, ò polite, ouero vmane, dall'altra, se il donare il suo, si debba dire vn'
 5 atto virtuoso, e prudente, oueramente vizioso, & imprudente; Attesoche li Giuristi dicono che il donare vuol dire l'istesso, che perdere, e buttare il suo, e per conseguenza lo stimano
 mano

mano vn'atto d'imprudenza, e poco lodeuole; Quando però non vi sia il motiuo della gratitudine, nel di cui caso, facendosi con la douuta proporzione, non è propriamente donazione, mà più tosto vn pagamento di debito, & vn'atto più di giustizia, che di liberalità, mentre da questi Professori, tutte le azioni vmane morali, sono regolate con la giustizia, e senza la quale vogliono, che non si dia verun'atto virtuoso, con la distinzione accennata nel proemio, nel capitolo decimo, trà la giustizia distributua, e la commutatiua, poiche anche nella distributua, la quale per lo più si verifica ne Principi, e Signori, ò Magistrati grandi, à quali è più proporzionata questa parte del donare, e del distribuire, viene considerato il merito come regolatore con la sola differenza del più, e del meno, conforme iui si discorre.

All'incontro li sudetti altri professori l'attribuiscono alla virtù della liberalità, esagerando questa virtù per la prima, e per la maggiore, che sia trà tutte l'altre; Mà ciò si suole attribuire al proprio interesse, atteso che se bene l'erudizione nell'altre lettere vmane, e diletteuoli, è vna virtù molto stimabile, e desiderabile, e che porta seco vn grand'ornamento, così à Principi, & à Signori, come anche alle persone priuate, nobili, ò ricche; Nondimeno per se stes-

fa, quando non sia accompagnata dalla nobiltà, e dalla ricchezza, per lo più cagiona nelli puri suoi professori vna vita pouera, e mendica, fiche gli conuiene con il seruizio, oueramente con il corteggio delle persone ricche, e per via della lode, ò dell'adulazione più che per il motiuo di riconoscere la virtù, andarne per mezo di qualche donatiuo strappando il mantenimento all'vso di cagnoli, li quali sono soliti assistere alla tauola del padrone, facendogli carezze, e grattandogli per andarne strappando qualch'osso, ilquale alle volte suol'essere tanto duro, che più tosto serue à rompere li denti, che à nodrire, & ad empire il ventre.

E se bene, anco li Leggisti viuono con quello d'altri, e sono uccelli di rapina, più che quest'altri professori, mentre questi si contentano del poco, e quelli difficilmente si satollano col molto; Nondimeno per lo più ciò non siegue per questa via di donazione, mà piu tosto per via di vna certa forza, se non vera, almeno interpretatiua, secondo la varietà dello stile de' paesi, ò delle persone, poiche alcuni si contentano di magnare con discrezione, ouero di pelare, ò di radere, & altri vogliono diuorare, ò dissanguare, ò scorticare.

La decisione però di tal questione (secondo il parere de più sensati) dipende dalla distinzione,

stinzione, col mezzo della quale si possono queste opinioni ben conciliare; Cioè, che si deue attendere la causa, ouero il motiuo dal quale dipenda il donare, poiche se sarà motiuo virtuoso, che abbia seco annessa la giustizia commutatiua, ò almeno la distributiua, cioè per remunerare li beneficij riceuuti, ò li seruizij fatti, ò pure per premiare la virtù già acquistata, ouero per gli aiuti opportuni per acquistarla, ò pure per souuenire con quel che la fortuna gli abbia dato d'auanzo, la gente bisognosa, mà ben sì onorata, e meriteuole; Ouero per far opere le quali ridondano in ornamento pubblico; O pure per motiuo di pietà verso Dio, e di carità verso il prossimo; Et in questi casi sarà vera, e molto lodeuole virtù di liberalità, opposta al vizio tanto detestabile dell'auarizia.

Mà se il donare sarà per imprudenza, e per prodigalità, oueramente per il solo motiuo della sensualità, senza la guida della giustizia, almeno distributiua, dellaquale si dice regolatore il merito secondo gli esempi accennati nel suddetto capitolo decimo del proemio; Come sono li donatiui, che si fanno, à gente disonestà, ò infame, e viziosa, che nodrisce la sensualità, e distrugge la virtù; E in tal caso, non sarà virtù di liberalità, mà vizio di prodigalità, e d'impru-

imprudenza, mentre vi manca la guida della giustizia, senza la quale non si verifica niun'atto virtuoso.

6 Anzi che questi tali, li quali sono tanto lodati, & inalzati dagli adulatori per magnanimi, per lo più peccano del vizio dell'avarizia pregiudiziale alla Republica, & alla giustizia; Attesoche (conforme volgarmente si dice) abbondano nelle cose superflue, e mancano nelle necessarie; E quelch'è peggio, per buttare così inutilmente, e viziosamente, cercano, e desiderano la robba d'altri à tutto potere, e con ogni maggiore studio, fische questa sorte di persone si deue stimare la più auara, che si possa dare nel Mondo, all'effetto però di scialacquare; Insegnando l'istorie, che più auidi, e più perniciosi al publico, e più facili alle proscrizioni, & alle grauezze de' popoli, sono stati li Principi decantati per liberali, che siano stati quelli li quali dalli Poeti, e dagl' altri scrittori sono stati tacciati per auari, poiche la virtù della liberalità intanto è verificabile, in quanto venga accompagnata dal sudetto requisito essenziale della giustizia, dellaquale è regolatore il merito, con quella diuersità di regola, che dipende dall'accennata distinzione della giustizia distributua, e commutatiua.

Dipende anco la decisione di tal questione
ne

7 ne dal modo di donare à proposito, ò nò; E
 ciò dipende dalla qualità del donatore, e da
 quella del donatario; Attesoche non dourà
 nell'istesso modo esser regolato il donare, che
 si faccia da vn Principe, e da vn Signore mol-
 to ricco, e potente, da quel che si faccia da
 vna persona di priuata, e di ordinaria condi-
 zione, e fortuna, poiche nel primo caso, si
 deue à proporzione caminare con quella re-
 gola, la quale si è accennata nel proémio, in
 occasione della sudetta distinzione della giu-
 stizia distributiua, e della commutatiua; Cioè
 che se vno di rigore merita diece, al Principe,
 ouero ad vn'altro personaggio grande, stà be-
 ne donargli cento; Quando però lo comporti-
 no le sue forze, senza pregiudicare notabil-
 mente al suo stato, e senza grauezza de' sud-
 diti, mentre farebbe vn manifesto vizio di
 prodigalità, e di offesa positiua della giustizia,
 il volere aggrauare li sudditi per fare de' do-
 natiui, e de gli atti di liberalità mal regola-
 ta.

Mà nell'altro caso, che il donatore sia di pri-
 uata condizione, non entra questa regola, per-
 che si deue caminare con la misura più stretta,
 & approssimante alla giustizia commutatiua,
 slargandosi più, e meno, secondo le sue forze,
 e ricchezze, poiche farebbe vna pazzia ma-
 nifesta

nifesta, che per vn'istessa recognizione di meriti, ò di seruizij, vn pouero voglia fare quell'istess'atti di generosità, che faccia vn ricco, il quale ne abbia d'auanzo.

Si deue ancora auere il riguardo, alla qualità del donatario, posciache non si deue tenere l'istesso modo in regalare vn Signore, 8 ò vna Dama, per segno d'ossequio, ò di gratitudine, ò di dipendenza, ò per altra galanteria, di qualche si faccia con vn pouer uomo, al quale conuenga fargli vn donatiuo per mercede de suoi seruizij, ò per remunerazione della sua virtù, ouero per motiuo di charità per prouedere al suo bisogno, & acciò il ricco proueda il pouero; Mà il tutto si deue fare nel modo proporzionato allo stato della persona, alla quale si dona; Nè li donatiui li quali si fanno per esempio à coloro, li quali non abbiano proibizione alcuna di riceuere, anzi che siano parte di mercede, deuenno essere regolati, come quelli, che si facciano à coloro, li quali abbiano la proibizione di riceuere cose di valore, mà solamente gli sia permesso di riceuere galanterie commestibili di poco prezzo; Attesoche fù gradito il donatiuo, che il pouero contadino di buon cuore fece al Rè del rauanello, mà sarebbe ridicolo che il Rè per remunerare
il

il seruizio del pouero gli donasse l'istesso rauanello, con cose simili.

Come anche si deue auere il riguardo al luogo, nel quale si faccia il dono, e che sia per essere grato, e profitteuole al donatario, e non tenere quel sciocco stile tanto vsato, di regolare il gusto ò l'utile del donatario, il quale stia in Città grande, con quel gusto, che abbia il donatore nel suo piccolo paese, mandando á donare con grande spesa quei frutti paesani, che in Città grande siano di niuna stima, in maniera che bene spesso li donatiui riescono di danno, e di noia per la spesa di vettura, e di gabelle, fiche il tutto stà nel sapere donare.

Si scorge ancora quella notabil* differenza trà il Principe, & il Signore, ò Magistrato grande, & il priuato; Cioè che le persone della prima specie, deuono donare publicamente per buono esempio, e per allettar' gli altri alle virtù, & alla fedeltà, ouero in altro modo à meritare; Ma li priuati, li quali facciano ciò per la sola virtù della carità, lo deuono fare quanto sia più possibile di nascosto, fiche si verifichi il detto dell'oracolo Diuino, che non sappia la man sinistra quel che faccia la destra, poiche altrimenti farà più tosto vn'atto di vanagloria, e di superbia, e di confusione, e di rofore.

fore à quello ilquale riceue il donatiuo .

Nè minor sciocchezza , anzi demerito si de-
ue stimare di coloro, i quali con gran rigore,
& indiscrezione , senza niuno stimolo di carità,
per vn modo di dire, scorticano i loro debi-
tori, ò vassalli, ouero le chiese grauate , ridà-
cendole ad vno stato deplorabile, e scandaloso
con gran pregiudizio del seruizio di Dio, per
fare dell'elemosine alleuolte superflue, e di lus-
so inutile, in altri luoghi, & in Città grandi,
senza il bisogno, poiche la prima, e la più
ben regolata carità è quella di non scorticare
i sudditi, & i debitori; E quello che (salua
questa carità) si esigge, e che auanza, lodeuol-
mente s'impiega in questa virtù della
liberalità, altrimenti si offende la
giustizia per la carità, ouero
si disprezza la carità di
precetto, per usare
l'altra di con-
figlio, ò su-
perflua.



Della

CAPITOLO SECONDO.

Della donazione per causa
di morte.

S O M M A R I O.

- 1 **S** E la donazione per causa di morte sia contratta, to è ultima volontà, e perche s'introdusse.
- 2 Delle solennità che vi bisognano.
- 3 E' reuocabile anche se vi sia il giuramento, e che cosa questo operi.
- 4 Quelche si dispone nell'ultime volontà, camina in questa donazione.
- 5 Quando sia totale, o nò.
- 6 Non vi si desiderano quelle solennità che sono necessarie negli atti obligatorij, & irrenocabili tra vivi.
- 7 Della facoltà delli figli di famiglia di donare per causa di morte.
- 8 Del consenso del padre, che in ciò vien richiesto.
- 9 Quando s'intenda rinuocata la donazione.



C A P. II.



LA donazione per causa di morte, in sostanza, & attendendo l'effetto, è più tosto vna disposizione per vltima volontà, e come vna specie di legato, auendo solamente vna forma, ouero vna imagine dell'atto trà viui, per la diuersità del modo, ouero della solennità nel concepirla, che però li Giuristi dicono, che questa donazione, nel farsi, si dica contratto, mà in fatti sia vn' vltima volontà; E forse questa introduzione appresso li Romani antichi nacque, ò per rispetto di quelle persone, che secondo le loro leggi, erano stimate abili à donare, e non à testare, come per esempio sono li figliuoli di fameglia, secondo che di sotto si accenna;oueramente, che richiedendosi ne testamenti tante scrupolose solennità, le quali si accennano nel libro nono delli testamenti, si aprisse quest'altra strada di disporre per vltima volontà con vn'atto trà viui, come più facile, e meno soggetto alle fraudi, alle quali

quali sono soggetti i testamenti, e le altre ultime volontà.

2 La forma dunque, ouero la solennità di questa donazione, come vna specie di semplice ultima volontà, secondo le leggi ciuili, richiede il numero di cinque testimonij, mentre nelli testamenti ve ne vogliono sette, in maniera che in quelle parti, nelle quali abbia luogo la disposizione della legge canonica, la quale anche ne i testamenti si contenta del parochiano, ò del confessore, e di due testimonij, oueramente di quattro testimonij semplici, conforme si discorre nel libro nono, nel titolo de testamenti, si può ragioneuolmente dire, che per questa donazione, à proporzione, possa bastare l'istesso, e qualche cosa di meno, non essendoui ragione, che lo proibisca.

3 Questa donazione auendo (conforme si è detto) più dell'ultima volontà, che del contratto, si dice di sua natura reuocabile ad arbitrio del donatore, ancorche fosse giurata, attesoche il giuramento và regolato conforme la natura dell'atto.

E se bene alcuni lo limitano, quando il giuramento fosse sopra l'obbligo di non riuocarla; E sopra di che trà coloro, li quali stanno sù la formalità dell'antiche re-

gole della legge ciuile, si fanno molte dispute, se questa promessa ancorche 'giurata, vaglia, ò nò per essere stimata ripugnante alla natura dell'atto; Tuttauia questa pare che sia vna delle sciocchezze de' Leggisti, non solamente perche il giuramento si deue sempre offeruare, ogni volta che non pregiudichi alla salute eterna, ouero che non offenda il ben publico principalmente, che però non deue soggiacere alle sottigliezze della legge ciuile; Mà ancora perche quando vi sia vn'espresso, & vn giurato obligo di non riuocare, in tal caso ciò corrompe la natura dell'atto, e lo fa passare nella diuersa specie di donazione irreuocabile trà viui.

Presupposto dunque, che l'atto non sia alterato, mà che ritenga la sua natura di donazione per causa di morte, non solamente ne
 4 risulta il sudetto effetto della reuocabilità, mà ancora ne nascono tutti gli effetti, li quali entrano ne i legati, e nell'altre vltime volontà, così circa la caducazione, quando il donatario muoia prima del donatore, come ancora circa la detrazione della falcidia, & altre cose simili, senza differenza alcuna, poiche in effetto è più disposizione per vltima volontà, che per contratto.

Quindi segue, che la maggior difficoltà la quale si scorga in pratica, è quella di ferma-

5 re la natura dell'atto, cioè quando sia donazione frà viui, e quando per causa di morte, mentre posta, l'vna, ò l'altra qualità, restano molto piani gli effetti che ne risultano, in maniera che per lo più le dispute del foro si riducono à questo punto, sopra del quale i Dottori s'intricano di mala maniera con la solita varietà delle opinioni, e con molte distinzioni.

Si crede nondimeno per più vero, che in ciò non si possa stabilire vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, e che in effetto questa non sia questione di legge, mà più tosto di fatto, e di volontà; E per conseguenza, che secondo la tante volte accennata natura di simili questioni, la determinazione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali conuiene cauare tal volontà; Bensì, che si deue fare la douuta riflessione alle generalità considerate da Dottori sopra il numero de testimonij, e rispettiuamente sopra il giuramento, & il patto di non reuocare, e le altre clausule, all'effetto di regolare l'arbitrio sopra il peso delle congetture, e degli argomenti; Mà non già che queste cose concludano necessariamente, conforme alcuni Prammatici con la solita sciocchezza credono.

Vanno alcuni con l'istessa sciocchezza considerando, per distinguere queste specie, se si faccia menzione della morte, ò nò; Oueraamente se la donazione si faccia in stato nel quale si pensi alla morte, come per esempio da vn' infermo, ò pure da chi parta per andare alla guerra, ò che si esponga alla nauigazione, ò ad altra impresa pericolosa; Però anche questo è vn' errore manifesto, mentre tali, ò simili circostanze, daranno bene vn' argomento considerabile in caso dubbio, mà non già quando dal tenore della donazione apparisca di essersi fatta irreuocabile trà viui, anche dà vn' infermo moribondo, ò che si esponga ad vn' altro pericolo; Et all' incontro, che in stato di sanità, e fuori d' ogni pericolo si faccia vna donazione per causa di morte, la menzione della quale anche nelle donazioni trà viui è solita farsi, per denotare il tempo, che auerà d' auere l' effetto, non già circa la sostanza. A

A
Nelli disc.
34. 37. 38. &
in altri di que
sto titolo.

Auendo dunque questa specie di donazione in fatti più natura di vltima volontà che di contratto, nè portando quel pregiudizio, che portano gli atti trà viui per esser reuocabile ad arbitrio del donatore; Quindi segue che quelle solennità, le quali particolarmente dagli statuti sono desiderate nelli contratti irreuocabili, & obli-

obligatorij delle donne, e de' minori, come facilmente adessere ingannati, non si ricercano in questa sorte di donazione, per l'istessa ragione, per la quale non sono desiderate nelli legati, e nell'altre vltime volontà, cioè che non sia vn'atto pregiudiziale per la libertà di riuocarla. B

B
Nell'istessi
luoghi.

7 Alli figli di fameglia, (conforme di sopra si è accennato) la legge proibisce il far testamento, ouero altre vltime volontà, anche con il consenso del padre, per la ragione che li testamenti deuono dipendere dalla volontà propria, e non dall'aliena; Tuttauia l'istessa legge dispensa, che da loro si possa fare questa donazione per causa di morte, purchè vi sia il consenso del padre; Mà sopra questo consenso li Dottori fanno gran disputa, se si ricerchi per solennità, oueramente per interesse, attesoche nel primo caso, dourà interuenire in quell'istesso punto, che si faccia l'atto, e non puole precedere, nè susseguire, nè meno si può dare à à proprio fauore.

8 Mà nell'altro può seguire nell'vno, e nell'altro modo; Pare nondimeno, che questa seconda parte sia la più vera, e la più comunemente riceuuta cioè, che tal consenso si ricerca per l'interesse solamente, e per conseguenza, che in quelle robbe auuentizie, nelle quali il padre

padre non abbia l'vsofrutto, il suo consenso non vi si ricerchi, e che in quelle, nelle quali l'abbia, basti preferuare il suo pregiudizio, disponendo della sola proprietà; Attesoche in tanto la legge antica stimaua precisamente necessario questo consenso, in quanto che non era ancora per la legge nuoua seguita l'introduzione del peculio auuentizio, in maniera che tutto quello, che si acquistaua al figlio, diuentaua del dominio del padre, conforme si discorre nel libro quarto nel titolo delle seruitù, & ancora in questo medesimo libro nel titolo dell'alienazioni, e de contratti proibiti, e per conseguenza questa donazione si facea più tosto dal padre, che dal figlio, conforme se ne discorre nel libro nono nel titolo de testamenti, & anche in questo titolo, & altroue. C

C
Nel discorso 39. e seguenti di questo titolo, nel discorso 31. e seguenti nel lib. 6. della dote, & altroue.

9 Et essendo certo, che la riuocazione di questa donazione basta, ancorche sia tacita, ouero presunta; Quindi nascono le dispute, se, e quando tal reuocazione vi sia, ò nò; Et in ciò non si può dare vna certa regola generale applicabile ad ogni caso, essendo questione più di fatto, e di volontà, che di legge, e per conseguenza incapace di vna regola vniforme, mentre riceue la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Delle

CAPITOLO TERZO.

Delle Donazioni trà viui , e delle
persone trà quali si possa fare
tal contratto.

S O M M A R I O.

- 1 **Q**ual sia propriamente la pura, e vera donazione trà viui.
- 2 E' di sua natura irreuocabile, mà può essere reuocabile.
- 3 Delle solennità necessarie.
- 4 Non si dà lesione.
- 5 Dell'insinuazione, e se il giuramento la tolga.
- 6 Delle solennità per statuti particolari.
- 7 Delle persone, che sono proibite donare, e particolarmente marito, e moglie.
- 8 Della reuocazione per ingratitudine, ò per sopravuenienza de' figli.
- 9 Degli altri casi di nullità, ò riuocazione.



C A P. III.



I

Econdo la distinzione accennata di sopra nel capitolo primo, questa specie di donazione trà viui contiene sotto di se due diuerse specie subalterne, cioè che vna si dice donazione vera, e propria, e l'altra impropria, e causatiua, ma in questo capitolo si tratta della prima solamente, poiche dell'altra si discorre nel capitolo seguente.

La vera, e la propria donazione, è quella allaquale conuiene la descrizione di sopra accennata nel capitolo primo, cioè che sia vn' atto di mera liberalità, puro, e libero, senza peso, ò condizione alcuna, in manierache la robba che si dona, si faccia subito del donatario, senza che debba ritornare più al donatore, ò ad altro à chi egli ordinasse, attesoche quando vi siano pesi, ò condizioni, cade sotto l'altra specie di donazione impropria, ò causatiua.

2 Questa specie di donazione pura, e semplice, di sua natura, è irreuocabile, mentre trà gli altri requisiti di sopra accennati é quello, che

che la robba donata si faccia perpetuamente del donatario ; Tuttauia non implica totalmente , che possa essere vna donazione trà viui , e non per causa di morte per li diuersi effetti , che dall'vna , ò dall'altra specie risultano , così per la diuersa forma , ò solennità circa il numero de' testimonij , come ancora circa la traslazione del dominio da principio , e la trasmissione agli eredi , ancorche il donatario morisse prima del donatore , con altri simili , e che nondimeno sia reuocabile , conforme più volte la pratica insegna . Mà in questo caso si deue dire vna donazione impropria , e particolarmente all'effetto delle solennità , le quali sono ricercate dalla legge comune , ouero dalla municipale negli atti irretrattabilmente obligatorij , mentre in questo caso pare , che vi entri la medesima ragione , la quale si è di sopra accennata nelle donazioni per causa di morte cioè che l'atto sia di poco pregiudizio .

Presupposta dunque la donazione in questi suoi veri , e proprij termini ; La legge comune
 3 non vi hà prescritte solennità particolari , nel modo di farla , ne meno circa l'abilità delle persone , bastando che il donatore sia padrone , e che abbia la libera disposizione di quel che dona ; Atteso che se bene per occasione di

questo contratto si considerano molte cose nelli minori, e nell'altre persone di poco perfetto giudizio; Tuttavia, ciò non nasce dalla speciale natura di questo contratto, mà dall'effetto che produce, di esser di sua natura dannoso, e per conseguenza incongruo ad vna persona simile, la quale non possa fare se non gli atti utili, e necessarij.

Anzi nelli maggiori, li quali abbiano la libera disposizione del loro auere, questo viene stimato vn contratto più fermo degl'altri corrispettiui, come sono la compra, e vendita, 4 ò la transazione, e simili, sotto i quali vengono le donazioni causatiue fatte per causa di corrispettiuità, poiche in questi si dà la lesione, la quale non si dà nella donazione, come vn' atto, ilquale necessariamente di sua natura sia lesiuo, mà solamente vi entra l'annullazione per causa del dolo, la proua del quale in questo contratto si ammette più facilmente, con argomenti, ò con presunzioni più leggiere, che negli altri, per l'inuerisimilitudine, che vn' 5 uomo prudente, si disfaccia del suo, secondo le circostanze del fatto. A

A
Nelli discorsi
27., 28., & 55.
di questo titolo.

Che però in questo contratto non è prescritta vna forma particolare, mà si camina 5 con li termini generali degli altri contratti sopra la sincerità, e la perfezione del consenso, sicche

siche l'unica solennità, la quale si sia prescritta dalla legge comune, consiste in quella, la quale si dice insinuazione, cioè che si debba pubblicare appresso gli atti di qualche giudice competente, ogni volta che sia di somma, considerabile, siche il valore delle robbe donate passi la somma di scudi cinquecento di quei tempi, li quali, secondo il senso più comune de' scrittori, importano l'istesso, che i scudi d'oro de' tempi nostri.

Questa solennità però, rare volte in pratica si hà in considerazione, à segno tale, che molti credano, che sia andata in disuso; Atteso che se bene questa opinione non viene estimata vera, e che ancora oggidì l'insinuazione sia necessaria; Tuttavia di fatto in pratica riesce tale per l'introduzione dell'uso del giuramento, come per vno stile in ogni contratto, mentre questa fa cessare ogni proibizione della legge civile, anche quando non vi sia la special rinunzia à questa solennità, e molto più quando tal rinunzia vi sia; Oltre le altre limitazioni, che da Giuristi si vanno dando, accennate nel teatro in questo titolo, e delle quali è superfluo il discorrere, mentre la sudetta circostanza del giuramento toglie ogni difficoltà, in maniera che non si da forsi in pratica il caso dell'annullazione della donazione per questo capo; Ma in
ogni

B
*Nel disc. 60.
 di questo titolo.*

ogni caso, quando, cessando ogni limitazione entrasse la regola legale, tuttauia l'annullazione non camina in tutto, ma nell'ecceffo restando valida nella somma iudetta. B

Le maggiori dunque dispute, che sopra ciò si sentono in giudizio risultano dalli statuti, e dalle leggi particolari dalle quali si prescriuono le solennità, come particolarmente si scorge nella Città di Roma per il suo statuto, il quale richiede certe solennità della sottoscrizione del donatore, e di due testimonij; Et anche restringe la solennità dell'insinuazione à ducati ducento di carlini, che importano scudi cento cinquanta di moneta corrente, leuando la forza al giuramento, e l'istesso si scorge nello Stato di Urbino, & in altre parti d'Italia, che però non può in ciò darsi vna regola certa, dipendendo il tutto dal tenore delle leggi particolari, ouero dall'interpretazioni dategli dalli Dottori, ò dà Tribunali, potendosi dare generalmente quella regola che quando la donazione sia valida, e perfetta, se il donatario vorrà ritrocederla al donatore, si stimerà come vna nuoua donazione, e per conseguenza ricercherà le sue solennità. C

C
*Nel disc. 60.
 & in altri in
 accennati, e
 nel supple-
 mento.*

La legge comune in questo contratto inhabilita alcune persone maggiori, le quali per
 altro

LIB.VII.DELLE DONAZIONI C.III. 31

7 altro abbiano la libera disposizione del suo, e particolarmente li coniugi, cioè che il marito non puol donare alla moglie, né la moglie al marito, quando la donazione sia tale, che il donatore s'impouerisca, e che diminuisca il suo patrimonio, & il donatario l'aumenti, sicche ne diuenti più ricco, sicche la sostanza sia perfetta costante il matrimonio; Come ancora è proibito à soldati, che non possano donare alle concubine, ilche dalli Dottori è stato steso alli chierici, come soldati di Cristo, & alcuni Canonici, ouero alcune sentenze de SS. Padri proibiscono, che non si possa donare agl'istrioni. D

D
Nel disc. 42.

Sopra queste, e simili proibizioni, e particolarmente sopra quelle trà il marito, e la moglie i Giuristi si diffondono molto, trattando diuerse questioni, le quali in pratica, pare che restino inutili, per la medesima ragione del giuramento, il quale fa cessare tutte queste proibizioni della legge ciuile, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; Eccetto se lo statuto del luogo togliesse il giuramento, conforme occorre in Roma, doue per lo statuto tal donazione è nulla da principio, eccetto i casi ne i quali per ragione comune si possa fare, ilche non camina per la sudetta ragione comune per la quale hà lo donazione vno stato implicito di validità, perche si conferma
con

E

*Nel disc. 30.
e 31. di questo
titolo.*

con la morte senza contradizione. E

Ancorche questa donazione sia di sua natura irreuocabile; Tuttauia si danno de molti casi, nelli quali si può riuocare, oueramente
8 che la legge la dia per riuocata, in maniera che la robba ritorni al donatore; Cioè per capo d'ingratitude, che il donatario commetta col donatore, con ingiurie, ò con offese graui; Ouero quando al donatore soprauengono figli, per la soprauenienza de quali la legge presuppone il mancamento dell'animo di donare il suo, se à questo caso si fosse pensato; Che però quando questa ragione non entra, perche il donatore vi abbia pensato, in tal caso cessa questa disposizione della legge; Quando però apparisca, che veramente tale sia la volontà del donatore, non già quando ciò nasca dalla generalità delle clausule del Notaro; Che però come questione più di fatto, e di volontà, che di legge, dourà essere regolata dalle circostanze del fatto, e sopra tutto dalla verisimilitudine, ò inuerisimilitudine; Siche se bene li Giuristi al solito stanno molto sù le formalità delle parole, e delle clausule, nondimeno ciò contiene vna delle solite loro sciocchezze, mentre per ordinario non fanno le Parti qualche li Notari vi mettano, col copiare li loro formolarij; Mà dalle circostanze

ze del fatto si deue cauare la sostanza della verità verisimile.

Entrando in tal caso la questione, se per tal risoluzione sia di bisogno, che il donatore dichiarar l'animo suo, ò pure che la legge presupponga tal dichiarazione; Et in ciò si scorge la solita varietà dell'opinioni; Però la più comune, e la più riceuuta opinione camina con la distinzione, se la donazione realmente, e de facto abbia auuto, ò nò l'esecuzione, in maniera, che le robbe donate siano state possedute dal donatore, ò rispettiuamente dal donatario; Attesoche, se siano state possedute dal donatore, conforme suole occorrere quando si sia riseruato l'vsofrutto, oueramente che in altro modo abbia continuato nel possesso, sicche il dominio, & il possesso del donatario risultino più tosto da vna finzione legale per la forza del costituito, ouero per la riserua dell'vsofrutto, & in tal caso non vi sia di bisogno d'altra dichiarazione, mentre il continuare à possedere opera quest'effetto; Mà se all'incontro il possesso de facto sia stato in potere del donatario, in maniera che anche doppo nati i figli, il donatore ne abbia permesso la continuazione al donatario senza motiuare cosa in contrario, & in tal caso, non basta la sola disposizione della legge. F

Tom. 7. p. 1. delle Donazioni.

E Altri

F
Nel dis. 20.
con più seguen-
ti di questo ri-
tolo.

Altri casi vi sono per l'inualidità, oueramente per la facoltà di riuocare la donazione, per rispetto che sia di tutti i beni, ouero perche
9 si sia fatta ad vn' assente, e che si reuochi prima dell'accettazione con altri simili, mà di ciò si discorre di sotto nel capitolo quinto essendo cose comuni, non solamente alla donazione pura, e semplice, della quale si tratta nel presente capitolo, mà ancora alla donazione causatiua, che però non conuenendo ripetere più volte l'istesse cose, se ne discorre iui.



CAPITOLO QVARTO.

Della donazione causatiua, & impropria, e particolarmente di quella, la quale si faccia per la contemplazione di vn matrimonio.

S O M M A R I O.

- 1 **Q**uali siano le donazioni improprie, e causatiue.
 - 2 Della donazione remuneratoria, e quando si dica tale, e degli effetti.
 - 3 Della giustificazione de meriti, e della loro sufficienza.
 - 4 Dell'altra specie di donazione causatiua con qualche peso.
 - 5 Se il donatario sia tenuto alli pesi più di quel che importi la donazione.
 - 6 Dell'altra specie di donazione causatiua con peso di fidecommisso.
 - 7 Della donazione per contemplazione di matrimonio.
 - 8 Delle liti che questa donazione produca sopra
- E 2 le

le solennità, & altri effetti.

- 9 *Se si acquisti alli figli come figli.*
- 10 *Se si possa retrocedere, ò alienare anche per l'interesse secondario de figli.*
- 11 *Della donazione per pigliar gli ordini.*
- 12 *Se queste donazioni causatiue si risolvano, cessando la causa.*
- 13 *Dell' altre questioni nella materia.*

C A P. I V.



Impropria, e causatiua si dice ogni, e qualunque donazione, la quale non sia pura, e semplice come fatta col solito motiuo della liberalità; Che però ogni donazione, la quale contenga qualche peso, ò vincolo si dice impropria, e causatiua, anche quando non si possa dire per causa corrispettiua, sicche vi entri la liberalità, mentre ciò non ostante, cade sotto questo genere di donazione impropria, e causatiua, poiche quando veramente sia per causa corrispettiua, in tal caso si corrompe affatto la natura della donazione, e passa in vn contratto diuerso oneroso nominato, ouero in contratto inunominato, il quale sia vestito col

col nome della donazione, per vn certo modo di parlare.

Questo genere dunque di donazione impropria, e causatiua, contiene sotto di sè diuerse specie, le quali cagionano diuersi effetti, e per conseguenza conuiene distinguerle, correndo diuersa ragione trà l'vna, e l'altra.

La prima specie è quella, che si dice donazione remuneratoria, la quale si faccia per ricompensa delli meriti, ò delli beneficij riceuuti; E questa si distingue ancora in due specie di meriti; Vna cioè quando siano meriti tali, che richiedano la mercede, ouero la remunerazione per ragione di giustizia commutatiua, in maniera, che se il donatore non l'auessè fatta, potrebbe il donatario forzarlo al douuto premio, con l'azione, ouero con l'ufficio del giudice; Come per esemplo sono li seruiizij fatti da quello, ilquale non auea obbligo alcuno di fare quei seruiizij, sicche per vn'implicita conuenzione, ouero per consuetudine, portino seco il merito, & il premio della mercede; Et in questo caso tal donazione aurà più tosto la natura di dazione in soluto, ò di pagamento del proprio debito, che di donazione, e per conseguenza l'atto anderà regolato con la natura delli contratti onerosi, e corrispettiui, così circa le solennità,

nità, come ancora circa l'obbligo dell'euizione, & il disobbligo della gratitudine, ò degl'alimenti, ouero per la risoluzione, per la soprauenienza de' figli, e per altre cose disposte dalla legge à fauore del donatore.

Quando poi li meriti siano tali, che non ricerchino il premio per il sudetto rigore di
3 giustizia commutatiua, mà per vna legge di conuenienza, e per quell'obbligo, che li Giuristi dicono antidorale, ò pure per obbligo di quella giustizia, la quale si dice distributiua, secondo la distinzione di queste due specie di giustizia accennata nel proemio nel capitolo decimo, e si accenna ancora nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche nel libro primo de feudi, ilche si verifica in quei meriti, ò seruizij, li quali concorrano; Nel figlio verso il padre; Nel soldato verso il Principe, ò verso il capitano; Nel seruitore verso il padrone, e simili; Et in tal caso sarà bene vna donazione più qualificata, e causatiua, di quel che sia quella, la quale si faccia per mera amorevolezza e liberalità per maggior validità, e per qualch'altro effetto di minor considerazione, ma non già per gli altri effetti di sopra accennati nella sudetta altra specie, la quale pizzica più del contratto oneroso, che della donazione.

Vanno

Vanno ancora disputando li Dottori sopra il modo di distinguere queste due specie, e come debba apparire delli meriti, e se ne basti l'asserzione del donatore, ò pure se sia bisogno di giustificarli altronde; Et in ciò si distingue trà quelle persone, le quali siano proibite di donare, eccetto che per questa causa meritoria, e le altre, le quali abbiano la libera facoltà di donare il suo; Attesoche nel primo caso non basta l'asserzione, ancorche sia specifica, mà vi è necessaria la proua, e che il premio sia proporzionato al merito, secondo la misura della giustizia commutatiua, quando sia persona priuata, ouero della distributiua, quando sia Principe, ò altra persona publica, poiche altrimenti si potrebbe con molta facilità fraudare la legge, la quale vuole che la proibizione del fare, abbracci ancora la proibizione del confessare.

Quando poi si tratta di persone non proibite, & in tal caso entra l'altra distinzione, se li meriti siano specificati ò nò, per potere in tal maniera conoscere se il premio sia proporzionato al merito; Attesoche concorrendoui la specificazione, basterà la confessione del donatore per la proua, all'effetti sudetti, mà non già quando sia vn'asserzione generica, essendo questa solita mettersi per stile de Notarij, con
il

il di più che circa questa donazione remuneratoria si accenna nel Teatro. A

A
Di questa materia della donazione remuneratoria si tratta nel lib. I. de feudi nel disc. 94. & in questo titolo nel lib. 16. disc. 38. & 60.

L'altra specie di donazione impropria, e causatiua, è quella, la quale si faccia con qualche peso à beneficio del donatore; ò di altra persona à suo riguardo, e questa specie è forse la più praticata; Cioè che Tizio dona à Sempronio alcuni suoi beni col peso di alimentarlo, oueramente di dargli vn'annua prestazione in vita, ò con altro peso simile.

4 Questa specie di donazione è quella, la quale propriamente in parole si dice tale, mà in fatti importa vn contratto oneroso, e corrispettiuo, attesoche alle volte suol riuscire più tosto notabilmente dannoso al donatario, & è vna specie d'industria per il donatore; A segno che nella nostra età la pratica hà insegnato vn caso curioso, che Tizio donasse à Sempronio vn podere di qualche valore considerabile, con la riserua de' frutti in vita, e col solo peso, che Sempronio donatario douesse durante la vita di esso donatore, comprare i frutti ad vn certo prezzo stabilito ogn' anno; Mà ciò riuscì di tanto danno al donatario, che oltre lo sborso di più migliaia di scudi per causa della sudetta compra de' frutti, doppo vna lunga e dispendiosa lite, stimò il donatario sua vittoria, e di fare vn gran guadagno,

gno, il donatore si contentasse di ripigliarsi il suo podere, & accettare la retrodonazione, secondo il caso, del quale si tratta nel Teatro. B

B
In questo titolo nel supplemento.

E se bene alcuni Dottori credono, che per le regole legali, il donatario non possa essere tenuto à maggior peso di quel che importi l'emolumento della donazione, e che non volendo adempire tal peso, non sia tenuto ad altro che alla perdita, della robba donata, ouero alla risoluzione della donazione; Tuttavia questa opinione non fù ammessa, e con ragione, atteso che questa non è veramente donazione, mà è vn contratto corrispettiuo di compra, e vendita di vna incerta fortuna di danno, e di lucro, mentre se il donatore fusse morto di breue, il donatario aurebbe fatto vn gran guadagno; E per conseguenza in questa specie di donazione non entrano le solennità, e le altre cose disposte dalla legge comune, ò municipale. C

C
Nell' istesso luogo del teatro.

La terza specie di donazione causatiua, è quella, la quale parimente si faccia, con qualche peso, senza il pericolo del danno del donatario, e senza vtile del donatore, in manierache il peso riguarda il beneficio del terzo, come per ordinario, e più frequentemen-
Tom. 7. p. 1. delle Donazioni. F te

te sono quelle donazioni, lequali si facciano col peso del fidecomisso à fauore de' figli, e descendentì del medesimo donatario, ò di altro genere di persone in caso di qualche condizione, oueramente col patto reuerfuo à fauore del donatore, ò de' suoi eredi, quando il donatario morisse senza figli, ò che si estinguesse la sua linea, con casi simili; E questa specie si dice vna donazione lucratiua, mentre sempre, & in ogni caso l'atto si dice vtile per gli effetti dell'euizione, & altri; Má per quello che si appartiene alle solennità, ancorche sia in questione trà Giuristi con varietà d'opinioni, se si ricerchino, ò nò; Tuttauia secondo l'opinione più commune, pare che non vi si ricerchino, per la regola che quelle si deuono desiderare nelle donazioni vere, e proprie, e non in queste causatiue; E di questa specie per l'interpretazione del peso si tratta, nel libro decimo de' fidecomissi. D

D
Nel lib. decimo de' fidecomissi nell' discorso 137. con più seguiti, & anche in questo titolo, particolarmente nel disc. 60.

7 La quarta specie di donazione causatiua, parimente frequente, è quella, la quale si dice per contemplazione del matrimonio, cioè che si suol fare dal padre, ò da altri parenti dello sposo al medesimo, per facilitare vn matrimonio, che per altro non si sarebbe fatto, ò pure non con tanta dote, mentre per ordinario il padre, e gli altri parenti della sposa cercano

no di assicurarla , che siano ben prouisti ella ,
e li figli da nascere.

8 Produce questa specie di donazione più frequentemente delle liti , e controuerſie per più capi; Primieramente ſe quando tal donazione ſi debba veramente dire *cauſatiua* , in maniera che non vi ſia di biſogno , delle ſolennità , ò che ne riſultino gli altri effetti , i quali porta la donazione veramente *cauſatiua*; Et in ciò , ancorche non manchi la ſolita varietà delle opinioni; Nondimeno è riceuuta la diſtinzio-
ne , ſe la donazione ſia per contemplazione di vn matrimonio certo , e determinato prima che quello ſi faccia , ouero nell'atto di farlo , in manierache ſi poſſa dire , che la donazione ſia parte del contratto matrimoniale , e che quel matrimonio ſia ſtato la ſua cauſa finale; Oue-
ro che all'incontro ſia per vn matrimonio incerto , e generale , ò pure ſi narri per cauſa d'vn matrimonio già fatto ſenza l'obbligo precedente di tal donazione; Atteſoche nel primo caſo ſarà vna vera donazione à contemplazione di matrimonio , e ſi dirà veramente *cauſatiua*; Mà negli altri due caſi aurà più toſto natura di donazione ſemplice , ſiche nel primo caſo non vi biſogneranno le ſolennità , le quali ſono neceſſarie negli altri due.

L'altra queſtione cade , ſe preſuppoſto che

la donazione sia secondo il sudetto primo caso veramente causatiua, quella si acquisti alli figli procreati da quel matrimonio, ò pure se si acquisti allo sposo donatario, in maniera che li figli nelle robbe donate vi debbano succedere come eredi del padre, e per conseguenza che siano tenuti alli suoi debiti, e non possano impugnare le alienazioni, & gli obblighi da lui fatti, conforme possono fare quando la donazione si acquistasse à loro indipendentemente, come per vna specie di fidecommisso.

In tal questione, la qual'è stata poco conosciuta; e trattata da gli antichi, si scorge vna gran varietà d'opinioni trà moderni; Tuttavia la più vera, e la più communemente riceuuta opinione stabilisce che si acquisti allo sposo donatario, è non alli figli, se non come suoi eredi; Ogni volta però che non apparisca della diuersa volontà del donatore, non solamente espressa, mà anche presunta, e congetturale, ancorche si faccia espressa menzione de' figli, quando la loro chiamata non prouenga dal donatore, mà dalla stipolazione dello sposo donatario; Che però oggidì tal questione si può, e si deue dire più tosto, che sia questione di fatto, e di volontà, che di legge se è quando vi sia, ò nò tal proua, sopra la quale, e particolarmente sopra la presunta, e la congetturale,

le , non si può in modo alcuno dare vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, conforme si discorre nel Teatro .

Mà perche anche nel caso , che secondo la regola , il dominio si acquisti semplicemente allo sposo , e non alli figli , ne alla sposa , tutta-
 uia à questi sopra tal donazione spetta vn certo
 1. interesse, ilquale si dice secondario, à differenza
 dell'altro quando siano chiamati à drittura an-
 che nel dominio, che si dice primario; Quin-
 di segue , che parimente appresso i moderni
 sia nata vna conclusione molto ragioneuole ,
 e comunemente riceuuta, cioè che il donata-
 rio , ancor che sia padrone della robba do-
 nata, tuttaui non la possa alienare, ò retrodo-
 nare al donatore in tutto , ò in parte, anchè
 quando la retrodonazione fusse obligatoria per
 patto precedente ; Per quella probabile ra-
 gione , che sarebbe vn mettere in mezzo il
 terzo , cioè la sposa , & i suoi parenti, li quali
 non aurebbono altrimenti fatto il matrimo-
 nio senza questa donazione , non solamente
 per la ragione degli alimenti, e del manteni-
 mento più comodo , e con maggior decoro,
 mà ancora per la sicurezza della dote , e de
 lucri , e per la sperata successione de' figli .

Questa

Questa conclusione però, ancor che sia vera, e ragioneuole, quando vi concorra la fraude, in maniere che vi si adatti la sudetta ragione di mettere in mezzo il terzo; Nondimeno con la solita inezia da Prammatici, viene per alcuni indiscretamente ampliata, anche à quelle alienazioni, oueramente à quell'oblighi, li quali durante il matrimonio con buona fede, e per causa corresponsiua, senza fraude, e senza precedente simulatione si facessero con i terzi, oueramente anche col medesimo donatore; Mà ciò non hà fondamento alcuno probabile di ragione conforme più distintamente si discorre nel medesimo Teatro. E

E
Di tutte le cose sudette nella materia di questa donazione per contemplazione del matrimonio si tratta nel disc. primo con più seguenti di questo titolo, e nel lib. 10. de fidecomissi nelli disc. 137. e più seguenti

F
Nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento, & anche in questo titolo nel disc. 11.

A somiglianza di questa donazione fatta per il matrimonio carnale, sotto la presente specie della donazione causatiua, cade ancora quella donazione, la quale dal padre, ò da parenti si faccia al figlio per essere promosso agli ordini sacri, quando non sia prouisto di beneficio sufficiente, secondo la disposizione del sacro Concilio di Trento, conforme si discorre nel libro decimoquarto, nel quale si tratta di queste materie ecclesiastiche. F

Così nell'vna, come nell'altra donazione, per il matrimonio carnale, ò spirituale, cade la disputa della risoluzione, cioè se cessando la causa della donazione, perche il
ma.

matrimonio si scioglia, ouero che muora il donatario, ò che sia prouisto di beneficij, superstita il donatore, si risolua la donazione; Et ancorche, vi sia la solita varietà delle opinioni, sicche alcuni stahiliscano la regola affermatua, & altri la negatiua; Nondimeno pare più vero, che non vi si possa dare vna regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto, e de' casi particolari, dallequali conuiene regolare la volontà verisimile del donatore, douendo attendere più tosto la sostanza della verità, che le parole, ò le clausole lequali si siano apposte dal Notaro, senza che realmente li principali contraenti vi abbiano mai pensato; Ancorche la corrente de' legulei moderni principalmente vada appresso à queste parole, ò clausule, conforme nel Teatro si discorre. G

Sopra questa specie di donazione, cadono anche le dispute dell'imputazione, ò della collazione, mà ciò appartiene più tosto alla materia della legitima, ouero à quella dell'eredità, dellequali si discorre nel libro nono.

G
Nelli discorsi
8. e seguenti
di questo titolo.



CAPITOLO QUINTO.

Della risoluzione , ò dell' imperfezione, ò di altra reuocabilità della donazione , la quale per altro di sua natura , sia perfetta , & irreuocabile .

S O M M A R I O .

- 1 **I**N quale specie di donazione entra la nullità, ò la reuocabilità per difetto di solennità , ò per ingratitudine, ò soprauenienza de' figli .
- 2 Della risoluzione della donazione per non adempire li pesi , e condizioni .
- 3 Della donazione fatta all'assente , quando vaglia , e sia irreuocabile .
- 4 Si dichiara quando camini .
- 5 Della presunta accettazione .
- 6 Del concorso trà il primo donatario, & il compratore , ò il creditore , ò altro donatario .
- 7 Se la promessa di donare importi donazione .
- 8 Della donazione di tutte le robbe se sia valida .
- 9 Dell'incapacità del donatario .
- 10 Se nella donazione si dia lesione .

II *Se la risoluzione per mancamento di un donatario pregiudichi à gli altri.*

C A P. V.



I

I quella imperfezione ò inualidità, la quale nasce dal defetto delle solennità, che dalla legge comune, ò municipale si desiderano nelle donazioni, si è già discorso di sopra nel capitolo terzo, attesoche conforme più volte si è di sopra accennato, quando le leggi parlano delle solennità delle donazioni, vanno intese in quelle, le quali siano pure, e semplici, delle quali si tratta in detto capitolo terzo, non già nell'improprie, e nelle causatiue contenute nel capitolo antecedente.

E l'istesso camina in quella risoluzione, la qual nasce dalla soprauenienza de' figli, ò pure per capo d'ingratitude, delle quali si è discorso nel medesimo capitolo terzo, mentre l'vna, e l'altra non caminano nelle donazioni improprie è causatiue; Col presupposto però della causa, la quale renda impropria la donazione, siche corrompa, ò che almeno alteri la

sua natura, perche sia proporzionata a quello che si dona, con la misura della giustizia commutativa, ò rispettiuamente della distributiva, secondo la qualità del donatore, e le altre circostanze del fatto; Mà non già quando la causa sia piccola, e la donazione sia grande, mentre, non solamente alli sudetti effetti dell'ingratitude, ò della soprauenienza de' figli, mà anche á gli altri dell'insinuazione, e dell'altre solennità, tutto quel che sia eccedente la causa, si dice vera donazione per liberalità; Poiche se (per esemplo) si donassero cento per vna causa, la quale non abbia il valore di diece, in tal caso sarebbe vna vanità il dire, che per li restanti nouanta, non fusse vera donazione per liberalità, e per conseguenza, che non vi douesse entrare tutto quello, che si dispone nelle donazioni; Che però il tutto si deue intendere con la douuta discrezione, secondo la varietà, e le circostanze de' casi, consistendo in ciò tutto il disordine de' leggisti, e dal che nascono tanti equiuoci, e tante confusioni, mentre si camina con le regole, e con le proposizioni generali, senza distinguere i casi.

Oltre dunque le suddette specie di risoluzioni, ed' imperfezioni, frequentemente in pratica è solito disputarsi di quella risoluzione

ne, la qual nasca dal non adempire i pesi imposti al donatario, quando (per esemplo) si sia assunto il peso di alimentare il donatore, oueramente di dargli vn' annua prestazione, ò cosa simile.

Et in ciò la regola generale assiste al donatore, caminandosi à suo fauore con molta equità, e con rigore contro il donatario senza ammettere quelle benigne interpretazioni, ò scuse, le quali si danno nell'vltime volontà, circa la distinzione trà la condizione, & il modo; Ouero trà l'impedimento di non acquistare la robba per causa del non adempimento, e la caducità, ò la perdita dell'acquistato per la controuenzione, secondo la distinzione, della quale si tratta altroue **A**; Mentre nelle donazioni basta che al donatore non si sia adempito quel che se gli sia promesso; Douendosi in ciò ragioneuolmente camminare con molto rigore, poiche farebbe vna cosa troppo dura, & iniqua, che spogliandosi la persona del suo, per essere prouisto à suo tempo di quel che si abbia riseruato, fusse lecito al donatario di non adempire, e di scusarsi colle solite sottigliezze de leggistì. **B**

Tuttauia non si può in ciò dare vna regola totalmente ferma, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre si possono dare delle contingenze tali, che il donatario sia degno di

G 2

scusa,

A

*Nel lib. 9. de
testamēti nel
disc. 73. & nel
lib. 10. de
decomissi nel
disc. 154.*

B

*Ne luoghi ac-
cennati, & in
questo titolo
nel disc. 18. &
seg.*

scusa, e che non entri la sudetta ragione, la qual' è la regolatrice del rigore di sopra accennato, douendo ogni cosa esser intesa con la douuta discrezione, regolata dalla ragione, la quale è l'anima della legge, in tutto quello, che dispone.

L'altro capo d'imperfezione, ò di reuocabilità, parimente frequente in pratica, nasce dal difetto della presenza, e dell'accettazione ³ del donatario, quando la donazione sia fatta á lui assente; E sopra di ciò li Giuristi s'intricano molto, se prima dell'accettazione si reuocabile, ò nò, oueramente che per lo stato dell'imperfezione, nel quale si dice stare finche ne segua l'accettazione, si acquistino validamente ad vn'altro le robbe donate, per vn atto posteriore perfetto.

Et in ciò distinguendo il punto della facoltà di riuocare, e di pentirsi spettante al donatore, dall'altro punto della ragione del terzo, al quale dopoi si fussero trasferite le robbe; Per quel che spetta al primo, ancorche vi si scorga vna gran varietà d'opinioni; Turttauia pare che la più comune, e la più riceuuta sia quella, la quale esclude la penitenza, e la facoltà di reuocare.

¶ Molto più chiaramente, e con minor dubbio, quando si tratta di donazione in questo pro-

proposito priuilegiata, in maniera che tenendo anche l'altra opinione, nondimeno sia irrevocabile, come per vna specie di limitazione, il che si verifica in molti casi.

Primieramente cioè quando per l'assente vi sia la stipulazione del Notaro, come persona pubblica, così se sia esplicita, come se sia implicita, come per esempio è quella, la quale si contiene nell'obbligo camerale tanto usato nella Corte Romana.

Secondariamente quando sia vna persona totalmente priuilegiata, che la legge accetta l'atto per lui, come per esempio sono, la Chiesa, la causa pia, & il pupillo, e simili.

Terzo quando vi sia l'accettazione di vno, il quale basta per gli altri, come per esempio quando il padre accetta per li figli, ouero il primo donatario per gli altri seguenti.

E quarto quando vi sia il giuramento, il quale, secondo l'opinione più riceuuta ancorche molto contraddetta, cagiona l'istesso effetto, per la ragione, che quando vi sia il giuramento, si dice esserui la stipulazione con Dio, il quale è da per tutto presente, conforme più distintamente di tutto ciò si discorre nel Teatro. C.

Camina però tutto ciò, così à rispetto della

C
Nelli disc.
14. 23. 56. &
altri, e nel tit.
della dote nel
disc. 15.

la regola, come anche delle sudette, e simili ampliamenti, quando si tratta di vera donazione lucrativa, mà non già quando, dell'onerosa, poiche in tal caso, finche il donatario faccia l'accettazione, l'atto resta imperfetto, e può il donatore pentirsi, mentre in effetto in tal caso l'atto hà più natura di contratto corrispettivo, che di donazione.

Viene però ciò dichiarato, che si debba intendere, quando il peso sia veramente corrispettivo, e tale che si possa dare il caso, che il donatario non si curi di accettare la donazione, la quale possa riuscire più tosto dannosa nel proprio, conforme il caso curioso della donazione accennato nel capitolo precedente; Mà non già quando il peso sia tale che non porti seco questo pericolo di danno nel proprio, e che sia inferiore al comodo, ò lucro, in maniera che questo sia certo; poiche in tal caso si dirà sempre vn'atto lucrativo, & utile nella parte eccedente il peso. D.

D
Ne luoghi
accennati, &
nel supple-
mento.

Da questa medesima distinzione nasce in gran parte la decisione della questione sopra la presunzione dell'accettazione, la qual risulta dalla scienza, che il donatario abbia della donazione, attesoche quando questa sia senza dubbio utile, con molta ragione, se ne presume l'accettazione, ouero la legge la pre-

presume à fauore delle persone priuilegiate, come sopra, Bensì che essendo tal questione di volontà, e consequentemente più di fatto, che di legge, non vi si può dare vna regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto.

6 Quanto all' altra parte la quale riguarda l' interesse del terzo, al quale si siano acquistati i beni in quel mezo tempo trà la donazione fatta ad vn' assente, e l' accettazione; Entra la distinzione, se il titolo del terzo sia per causa onerosa, e corrispettiua di buona fede, oueramente per causa lucratiua, la quale porta seco il sospetto, e la presunzione della fraude; Attesoche nel primo caso, ogni volta che per offeruanza della donazione non vi sia l' ipoteca, sarà migliore la condizione del terzo, nel quale la robba sia trasferita; Mà essendoui l' ipoteca, in tal caso entra la questione, della quale si discorre nel libro ottauo del credito, e debito, se il posteriore per causa onerosa, vinca l' anteriore per causa lucratiua.

Mà se sarà parimente donatario, siche venga con la medesima causa lucratiua, in tal caso, quando à fauore del secondo vi sia, non solamente l' accettazione, mà anche la tradizione vera, e naturale, ouero quella finta che risulta dal costituito; Et in tal caso sarà preferi-

E
Nelli disc.
36. e 56.

to al primo, conforme generalmente li Giuristi lo dicono nelle concessioni de feudi, e degli officij, e cose simili E; Mà non già ne' beneficij ecclesiastici conforme si discorre nella materia beneficiale.

Bensì che molto di raro è praticabile questa regola; O sia per la ragione dell'ipoteca la quale ordinariamente si mette in tutti li contratti; Ouero per la ragione del costituito, e dell'altre clausule, e cautele, che si sogliono mettere, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, in maniera che rare volte ciò si pratica.

7 E con la medesima regola camina la tanto dibattuta questione, se la promessa di donare importi vna vera donazione, ò nò, attesoche quando si tratti in pregiudizio del promittente per escludere la penitenza, purchè sia promessa perfetta, e non semplice velleità, la quale da Giuristi si dice pollicitazione, aurà forza almeno equiualente alla donazione per l'obbligo à quel ch'importa l'adempirsi la promessa, mà non già rispetto al dominio dè beni, i quali però si trasferiscono bene in vn terzo; Ogni volta che la promessa non abbia l'ipoteca, in vigore della quale non possa il terzo essere molestato per l'adempimento. F

F
Nelli disc.
6. e 48.

L'altro capo dell'inualidità, ò dell'imperfezione

ne delle donazioni, nasce quando quelle si facciano di tutti i beni presenti, e futuri, si-
 8 che il donatore si renda in tal maniera intestabile, e non gli resti di che disporre, atteso che in tal caso la donazione si stima nulla, come riprouata dalla legge; E ciò da molti viene ampliato quando anche vi fosse il giuramento; Però si crede, che ciò abbia poca probabilità, atteso che se questa sorte di donazione si chiama valida quando si faccia à favore della Chiesa, ò di vna causa pia, quindi segue che non vi sia ragione di differenza, perche non debba essere valida la donazione giurata, mentre il giuramento toglie tutti gli ostacoli della legge positiua, e resta solamente non obligatorio, quando così ricerca la ragione del peccato, ouero quella del bene publico principale conforme si discorre nel medesimo titolo, e più diffusamente nel libro decimo in occasione di trattare de' fideicommissi fatti per contratto. G

G
In questo titolo nel disc.
 141.

Per sfuggire questa nullità, li Giuristi vanno considerando molte circostanze, cioè se vi sia la riserua dell'vsofrutto, ouero d'alcuni beni ne quali resti esercibile la facoltà di testare; Come ancora vanno interpretando, e criticando le parole, e le clausule della donazione, acciò la generalità de beni si restringa
Tom. 7. p. 1. delle Donazioni. **OH** alli

alli presenti e non alli futuri; Ouero, che sotto le parole *robbe*, ò *beni* non vengano le ragioni, e le azioni, con altre considerazioni simili, sopra le quali, e particolarmente se la riserua sia congrua ò nò; E se non disponendosi delle cose riseruate, quelle spettino al donatario, ouero all'erede, non si può dare vna regola certa, dipendendo in gran parte dalle circostanze del fatto.

Si considera ancora l'inualidità, ò l'imperfezione, la quale risulti dall'incapacità del donatario, oueramente dall'inabilità del donatore, o pure dalla qualità de beni, li quali non siano in libero commercio; Mà ciò non riguarda la materia speciale delle donazioni, nè la natura del contratto conforme si è accennato nel capitolo terzo.

Quella rescissione, ò annullazione, la quale nella compra, e vendita, e negli altri contratti corrispettiui si dà per causa della lesione enorme, ó enormissima, regolarmente non si dà nelle donazioni pure, e semplici, conforme di sopra si è detto; Attesoche l'atto di sua natura è tutto lesiuo, che però solamente si dà quella lesione, la quale risulta dal dolo, conforme si dà in tutti li contratti; Tuttauia quando si tratta di donazione corrispettiua, e causatiua, entrano ancora li termini della lesione,

mentre, conforme si è detto, ciò pizzica più del contratto corrispettivo sicché resta corrotta, ò in gran parte alterata la natura della donazione con il di più, che si discorre nel Teatro, non essendo possibile di esplicare tutte le minuzie.

Nelli sudetti, e negli altri simili casi di risoluzione, ò di reuocabilità; Quando si tratta
 10 di donazione, la quale abbia il tratto successivo, perche à quella siano chiamate altre persone, come per vna specie di fidecommisso, in tal caso entra il dubbio, se il non adempimento, ò l'ingratitude, ò altra contrauenzione del donatario faccia risolvere la donazione in tutto anche in pregiudizio degli altri, ouero ciò pregiudichi solamente à quello, ilquale manca; Cadendo questo dubbio quando non si sia specificato da principio, che la contrauenzione di vno debba pregiudicare à tutti, attesoche in queste materie le conuenzioni delle Parti fanno cessare ogni disposizione di legge; E in ciò si scorge vna gran varietà d'opinioni, però la regola pare che assista à gli altri donatarij, cioè che il delitto di vno non deue pregiudicare agl'innocenti; Quando però non si tratti del primo adempimento per via di condizione, in maniera che da quello dipenda la perfezione, & il principio del contratto, secondo la distinzione di sopra accennata. H

H
 Nel disc. 9.
 di questo titolo.

CAPITOLO SESTO.

Delli pesi, alli quali sia tenuto il donatore verso il donatario; Et all'incontro di quelli, a' quali il donatario sia tenuto verso il donatore.

S O M M A R I O.

- 1 **S** E il donatore sia tenuto d' euizione .
- 2 **S** E, & à chi spettino li censi, & altri pesi sopra la cosa donata .
- 3 Delli pesi del donatario verso il donatore .
- 4 Della donazione inofficiosa .
- 5 Del donatario uniuersale .



C A P. VI.



I

Ve dubbij sogliono nascere contro il donatore sopra i pesi che á lui spettino; Il primo, cioè se sia tenuto all'euizione delle robbe donate; E l'altro se sopra le medesime vi fossero pesi di censi, consignatiui, ò reseruatiui, ò liuelli, e simili de de quali nella donazione non si sia fatta menzione, se questi passino con le robbe donate, in maniera, che spettino al donatario, oueramente se restino al donatore.

Nella prima questione, si riguarda principalmente, se vi sia la promessa dell'euizione ò nò, perche quando vi sia, in tal caso cessa ogni dubbio; Mà se non vi sia; Ancorche da Giuristi si dia la solita distinzione, se la donazione cominci dalla tradizione, ouero dalla promessa, e qual specie di tradizione basti à questo effetto, cioè se si ricerchi la vera, e la naturale, ò che basti la finta, la quale risulta dal costituito, ouero dalla riserua dell'vsofrutto; Come ancora si vada considerando il priuilegio della causa pia; Ouero se

Tom.7.p.1.delle Donazioni. H 3 il

il donatario sia parente, ò estraneo; Con altre simili considerazioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo; Tuttauia ciò contiene le solite freddure de nostri, attesoche essendo questa vna questione più di fatto, e di volontà, che di legge, la vera decisione dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali bisogna argomentare se il donatore abbia voluto donare quelle robbe tali quali da lui si possedessero, e come gli spettassero, senza badare ad altro; O pure che abbia auuto intenzione di donare vna certa somma, e quantità, in luogo della quale abbia dato tante robbe col presupposto che siano libere, e sue, dandole per il loro intrinfeco valore; Che però si stima errore il caminare con le generalità, essendo la verisimilitudine la regolatrice della materia. A

A
Nel discorso
se 51. e seguenti
22, e 58.

Quanto poi all'altro punto delli pesi, alli quali le robbe donate si scoprifsero soggette; Quando si tratti di pesi meramente reali, come sono, canoni, liuelli, censi reseruatiui, decime, tributi, collette, e simili; In tal caso la regola assiste al donatore, contro il donatario, ogni volta che li beni non si siano asseriti liberi, ouero che non si siano dati in pagamento per vna certa quantità donata; Che però il prezzo si dice il regolatore della volontà. All'

All' incontro quando siano debiti , e pesi meramente personali , in maniere che à quelli siano affette le robbe solamente per causa dell' obbligo personale , e per ragione dell' ipoteca ; Et in tal caso la regola assiste al donatario contro il donatore , quando parimente le circostanze del fatto non ne persuadono la limitazione .

Cade dunque il dubbio maggiore in quella terza specie , la quale viene costituita dalli censi consignatiui , de quali si discorre nel libro quinto nel titolo de censi , cioè che per vn' capitale dato in denaro , siano imposti sopra quella robba , secondo la Bolla del B. Pio , ò di Nicolò V. Et in ciò si distingue trà quei censi , li quali siano imposti dal medesimo donatore , ò da quello del quale egli sia erede , in maniera , che se ne possa dire principal debitore , e trà quelli de' quali egli sia debitore causatiuo , ouero occasionale , come à terzo possessore de beni ; Atteso che in questo secondo caso , il peso passa con le robbe , e spetta al donatario ; E nell' altro ancorche vi sia qualche varietà d' opinioni , nondimeno la più probabile pare , che sia quella à fauore del donatario , cioè , chè il peso resti al donatore ; Tuttaui in effetto questa è vna questione più di fatto , e di volontà , che di legge , e per
confe-

B
Nel detto dis.
 58.

conseguenza si stima errore il trattarlo con le sole generalità, douendosi regolare dalle circostanze del fatto, le quali persuadano quel che sia più verisimile. **B**

3 All'incontro li pesi del donatario à fauore del donatore sono; Primieramente la gratitudine, conforme di sopra si è accennato nel capitolo terzo, sicche per l'ingratitude si fa luogo alla reuocazione; Quando però si tratta di donazione vera, e lucratiua, mà non già nella corrispettiua, & impropria, conforme si è accennato, cioè alla misura della corrispettiuità, mentre nel di più si dice, che abbia natura di vera donazione.

Secondariamente, il peso di adempire tutto quello, che il donatore si abbia riseruato, ouero che abbia incaricato di dare ad vn'altro, ò pure quello che per disposizione di legge (come si è accennato di sopra) viene incaricato il donatario per scaricarne il donatore.

E terzo il peso di alimentare il donatore in caso di bisogno; Anzi anche li suoi figli e descendenti, à quali il donatore fusse tenuto secondo le circostanze del fatto, e particolarmente quando siano persone, alle quali sia douuta la legitima, mentre questa suppone l'obbligo de gli alimenti; Come ancora il donatario è soggetto à quella diminuzione delle robbe donate,

4 nate, che portasse la ragione della legitima de' figli del donatore per quell'azione, la quale da Giuristi si dice inofficiosità; Appunto come nel libro antecedente della dote, si è discorso della dote inofficiosa, e con la medesima distinzione trà l'inofficiosità, la quale si dice del solo pregiudizio senza la fraude, e l'altra, la quale si dice del pregiudizio, e del consiglio, come fatta con fraude.

5 Delli pesi del donatario vniuersale, ilquale si abbia in luogo dell'erede, siche sia tenuto alli debiti, si discorre nel libro ottauo del credito, e nel Teatro, nel quale si potrà vedere il di più nella materia, bastando le cose sudette per vna tal quale notizia della materia.



LA LEGGE
FOLGARE
DELLE
DETTA SECONDA
DELLA
COMPRA E VENDITA
DELLA
DIREZIONE IN SOLVITO
DELLA PERMYTACIONE

THE HISTORY

OF THE

AMERICAN

REPUBLIC

IN

THE

WEST

INDIAN

TRADING

COMPANY

OF

THE

WEST

INDIAN

TRADING

COMPANY

OF

THE

IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SETTIMO.

P A R T E S E C O N D A

D E L L A
COMPRA, E VENDITA,
E D E L L A
DAZIONE IN SOLVTO,
E DELLA PERMUTAZIONE.



IL DOTTOR

VOLGARE

LIBRO SETTIMO.

PARTE SECONDA

DELLA

COMPRA E VENDITA.

E DELLA

DAZIONE IN SOLATO.



I N D I C E³

DEGLI ARGOMENTI

DE' CAPITOLI

DI QUESTA SECONDA PARTE

Della Compra, e Vendita, &c.



CAPITOLO PRIMO.

DI alcune generalità sopra tutti questi contratti, e della loro introduzione, e differenza; E delli requisiti necessarij della compra, e della vendita, della dazione in soluto, e della permutazione.

C A P. II.

Del requisito del consenso.

C A P. III.

Dell'altro requisito sopra la cosa certa.

A 2

CAP.

C A P. IV.

Del requisito del prezzo certo.

C A P. V.

Degli effetti, che risultano da questi contratti; E particolarmente della traslazione del dominio; E di chi sia il pericolo, & il comodo della cosa venduta.

C A P. VI.

Della lesione, la quale si dia in tutti questi contratti della compra, e vendita, & anche della dazione in soluto, e della permuta; E delli remedij, ò azioni che si diano, così all'vno, come all'altro contraente, per il medesimo capo di lesione, e delle sue diuerse specie.

C A P. VII.

Dell'euizione, e dell'azione di quel che importa il più, ò il meno, per trouarsi la cosa venduta di peggiore, ò di minore qualità; E delli casi ne i quali il compratore si renda sicuro da ogni molestia sopra la cosa comprata.

C A P.


DEGLI ARGOMENTI. 5

C A P. VIII.

Dell'altre specie di risoluzione di questi contratti,
e particolarmente delli contratti, che si fac-
ciano à vita sopra il godimēto d'alcune rob-
be, se veramente importino compra, e ven-
dita, ò pure qual'altra specie di contratto .



Dell'arte di risolvere li questi con-
 e particolarmente della forma che si de-
 ciano a via sopra il medesimo e alcune rob-
 be se veramente in questo campo e non
 che si pure non si potesse.



CAPITOLO PRIMO.

D'alcune generalità sopra tutti questi contratti, e della loro introduzione, e differenze, e delli requisiti necessarij della compra, e vendita, della dazione in soluto, e della permutazione.

S O M M A R I O.

- 1 **C** He anticamente nō vi fosse l'uso del denaro.
- 2 **C** Che non vi fosse il mio, e il tuo, nè la distinzione de' dominij.
- 3 Delli requisiti della permutazione.
- 4 Delli requisiti della compra, e vendita.
- 5 Della dazione in soluto.
- 6 Quando sia permutazione, o compra, e vendita.



C A P. I.



Er fenso comune dè Giuristi, e dè Morali, & ancora di alcuni profes-
fori di quelle lettere, che si dicono
belle, oueramente vmane, ò di eru-
dizione, questo contratto della cõ-
Pra, e vendita, anticamente non era in vso, mà
bensì l'altro della permutazione, il quale, e nõ que-
sto viene da loro stimato che sia della legge delle gẽ
ti; Assegnandone la ragione, cioè che prima dell'
introduzione dè dominij, e dè principati, non vi
fosse l'vso del denaro, il quale hà cagionato l'intro-
duzione di questo contratto della cõpra, e vendita,
siche l'vmano commercio si praticasse per mezzo
della permutazione, cioè, che vno il quale auesse del
grano d'auanzo, e non del vino, desse del suo grano
all'altro, il quale auesse il vino, e non il grano, e co-
sì nell'altre cose necessarie al vitto, & al vestito, &
agli altri vfi vmani; E da ciò s'inferisce, che questo
contratto della compra, e vendita sia della legge
ciuile, come vn'effetto dell'introduzione del dena-
ro, per essere vna inuentione della medesima leg-
ge ciuile, ò positiua.

Questa tradizione però, è sorella dell'altra accen-
nata

nata nel proemio sopra l'introduzione de dominij, e del mio, e tuo, col presupposto, che anticamente tutte le cose fossero in comunione; Cioè che l'vna, e l'altra cosa abbiano della fauola manifesta, mètre non si troua istoria, la quale proua, che il Mondo in qualche tēpo fosse mai in questo stato di comunione senza Principe, ò senza cōmandante, e senza la distinzione de dominij, ouero senza l'vso del denaro; Atteso che, conforme iui si accenna, anche tra li primi due figli d'Adamo, cioè Abelle, e Caino si legge la distinzione del mio, e del tuo, con tal' emulazione, che vno s'indusse ad ammazzare l'altro; E doppo cessato il diluuio, seguita la diuisione delle lingue nella torre di Babelle, poco dopoi si legge introdotto il principato monarchico da Nembrot, ouero da Belo; Et essendo la più antica istoria, che vi sia quella della sacra scrittura, la quale dopo il diluuio assume il principal discorso sopra Abramo, presuppone già la monarchia degli Egizij in stato grande, sotto il suo Rè, che gli tolse la moglie, e che da pouero lo fece ricco, & anco trà l'istesso Abramo, e Lotto suo nipote; E pure questa monarchia è più moderna, e più inferiore à quella degli Assirij, e de Persi, essendo impossibile il presupporre i Regni, e le monarchie con guerre, e con la quiete de paesi lontani, senza l'vso del denaro, mediante il quale si potessero auere le armi, e li vittuali, e le altre cose necessarie.

E ne tempi vicini di Giacobbe nepote di Abramo, in occasione dell'istoria di Giuseppe, trattando di quella gran carestia di grano, e della compra che se ne andaua facendo da forastieri nell'Egitto, si presuppone, conforme necessariamente si deue supporre, che si andasse col denaro trasportabile da luogo à luogo; Et il medesimo Giuseppe si presuppone venduto agl'Israeliti per venti monete d'argento; Nè si sà vedere come Giove Rè di Creta adorato dalla cieca gentilità per sourano delli Dei, ò Saturno suo padre, & altri potessero acquistare i Regni, e passare nel Lazio senza soldati, e senza denaro, mentre in paesi forastieri, e frà nemici non poteano auere quelle robbe, nelle quali la permutazione è praticabile tra amici, & amouoli; E per conseguenza non si sà vedere à qual fondamento sia appoggiata questa fauoletta, con la quale comunemente caminano i Giuristi con la solita semplicità di andare l'vno appresso l'altro senza discorso, e senza badare se quel che si dica abbia fondamento, ò nò.

3 Siasi però sopra di ciò quel che si voglia, importando poco alla pratica il cercare l'origine delli contratti; Certa è la differenza tra questo della compra, e vendita, e l'altro della permuta, mentre questo non ricerca prezzo certo, come requisito sostanziale, anzi ne meno cosa certa, poiche generalmente può vno permutare le sue robbe con quel-

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.I. II

le dell'altro, ancorche ciò molto di raro si pratici,
che però il requisito più essenziale della permuta-
4 zione è quello del consenso valido, e perfetto, che
all'incontro il còtratto della compra, e vendita, de-
sidera necessariamente i tre requisiti, cioè; Il me-
desimo consenso valido, e perfetto, la cosa certa, ^A Nel disc. 4. e se-
& il prezzo certo, senza li quali non si dice ven- ^{guenti di que-}
dita valida, e perfetta. A ^{sto titolo.}

E l'istesso camina nella dazione in soluto, che
dal debitore si faccia al creditore d'alcuni beni per
5 pagamento del debito, mentre in sostanza questo ^B Nel lib. 8. del
contratto è l'istesso, che quello della compra, e ^{credito nelli di-}
vendita, il quale implicitamente vi si occulta B; ^{scorsi 32. e 70.}
Mà perche frequentemente il caso porta la permuta- ^{con li seguenti.}
zione de beni, li quali per la loro inegualità ricer-
cano, che da vno de contraenti si supplisca in dena-
ro quel che manca per ridurre il contratto all'egua-
lità; Quindi nasce il dubbio trà Dottori, se questa
mistura del denaro, vnita con la valutazione del
prezzo certo delle robbe permutate, corrompa la
natura della permutazione, in maniera che si debba
stimare più tosto vn contratto di compra, e vendi-
ta, per molti effetti, i quali risultano più da vna
specie di contratto, che dall'altra, e particolarmen-
te per quello del retratto, il quale hà luogo nella
vendita, e non nella permuta, conforme si è accen-
nato di sopra nel libro quarto, nel titolo delle ser-
uitù, discorrendo di questa materia di retratto; Et

anche all'effetto di pagare la gabella, la quale in alcune parti si paga per la vendita, e non per la permutazione, conforme si tratta nel libro secondo de Regali, con altri effetti simili.

Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, trà le quali pare che la più comune sia quella, che distingue se sia più il denaro che la robba, ouero all'incontro più la robba, che il denaro, quasi che la natura dell'atto debba essere regolata dalla parte preponderante; Si crede però più probabile, che in ciò non si possa dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre in effetto questa deue dirsi questione più di fatto, e di volontà che di legge, e per conseguenza, secondo la natura generale delle questioni di fatto, tanto frequentemente per forza accennata, che la decisione dipenda dalle circostanze di ciascun caso particolare, dalle quali si deue scorgere, non solamente la verisimile volontà delle Parti, mà ancora se vi siano argomēti sufficienti, e se si sia studiosamente affettato più vn contratto, che l'altro, all'effetto d'ingannare il terzo. C

C
Nel lib. 2. de
Regali nel disc.
49. e nel lib. 4.
delle seruitù nel
disc. 73.

E perche sopra la verificazione di questi trè requisiti sostanziali per il più si gira tutta questa materia; Quindi per qualche maggior chiarezza, si parla di ciascun di loro distintamente.

CAPITOLO SECONDO.

Del requisito del consenso.

S O M M A R I O.

- 1 **Q** Vando si dica consenso legitimo.
- 2 Se la promessa di vendere importi vendita.
- 3 In che differisca la donazione dalli contratti trà viuenti.
- 4 Se vn'istesso possa fare le parti di compratore, e di venditore.
- 5 Della simulazione dell'atto, ò delle persone.
- 6 Della compra per la persona da nominarsi.
- 7 Del patto di retrouendere, ò di ricomprare.
- 8 Della proua del consenso.

C A P. II.



I N tutti trè li contratti accennati nel capitolo antecedente, cioè di compra, e vendita, di dazione in soluto, e di permutazione, non si scorge alcuna specialità, ò differenza circa questo requisito del consenso, il quale in tutti e-
gual-

gualmente si ricerca, che però in loro caminano l'istesse regole generali, le quali abbiamo in tutti gli altri contratti, cioè che il consenso debba essere, legitimo, perfetto, e ben pronato.

L'essere legitimo, dipende dalla qualità de contraenti, se siano abili à contrarre liberamente, ouero all'incontro se siano inabilitati dalla legge comune; Come per esempio sono, li pupilli, li pazzi, & alle volte i minori; Oueramete se vi sia inabilitazione della legge municipale, conforme in Italia particolarmente abbiamo diuersi statuti, li quali inabilitano li minori, e le donne, senza certe solennità; E sopra di ciò non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore de' statuti, e dalla loro interpretazione, ò pratica, oueramente dalle circostanze, le quali facciano cessare la loro proibizione, conforme si discorre in questo medesimo libro, nel titolo seguente dell' Alienazioni, e de' Contratti proibiti, essendo iui di ciò la sua sede.

Quanto poi all'essere perfetto; Dipende parimente dalle circostanze del fatto, per vedere se sia più tosto vn trattato, ouero vna semplice velleità, senza conclusione; E particolarmente si suole disputare di quell'istesso, che si è accennato nel titolo antecedente delle donazioni, cioè, se la promessa di vendere importi vendita perfetta, ò nò, entrando la medesima distinzione, trà il promittente,

te, & il terzo, per l'effetto della traslazione del dominio, conforme iui si è accennato, per non ripetere più volte l'istesse cose.

3 Si scorge però quella differenza tra questi contratti, e quello della donazione, che quando si tratta di donazione vera, e lucratiua, la promessa fatta ad vn assente, ancorche non sia abile à trasferire il dominio, tuttauia esclude la penitenza; Mà ciò non camina in questi contratti corrispettiui, finche non segua la congiunzione de consensi di ambedue li contraenti, in stato, & in tempo tale, che l'vno, e l'altro consenso durino, ancor che ciò segua in diuersi luoghi, e trà gli assenti.

Come per esempio; Tizio essendo in Napoli scriue à Sempronio suo corrispondente in Roma dicendo di vèdergli alcune mercanzie, ò altre robe ad vn certo prezzo stabilito, oueramente di volerne fare qualche permutazione, la quale trà negozianti si dice baratto; Se Sépronio accetta il partito, rispondendo à Tizio, ouero dichiarandosene con qualche suo corrispondente, in tal caso il contratto sarà perfetto, purché Tizio in questo mentre non abbia riuocato il suo consenso, ò veramente che non sia morto naturalmente, ò ciuilmente per il fallimento; Et in somma, che vi siano gli estremi abili nel tempo della congiunzione de li consensi, mentre in questa congiunzione consiste il contratto. A

A
Nel lib. 3. della
giurisdizione
nel disc. 71.

Si

4 Si dà però frequentemente il caso, e particolarmente frà negozianti, che vn' istessa persona materiale rappresenti più persone formali, e che perfezioni il contratto con se medesimo in nome dell'altro assente, del quale sia mandatario, siche sia compratore, e venditore con se stesso, mà con diuersi titoli; Come per esempio, Tizio mercante in Roma, dà commissione à Sempronio mercante in Lione, che lo proueda di alcune mercanzie, conforme meglio potrà stabilire; Atteso che in questo caso, la commissione importarà vn mandato di procura, in vigore del quale Sempronio come mandatario, secondo l'uso de' negozianti, in nome di Tizio mandante comprerà da se stesso le merci ordinate, stabilendo il prezzo solito, notandolo nè suoi libri, e nelle lettere d'auiso, & imballandole per mandarle, mentre per quest'atti ne viene à seguire la tradizione fatta à se medesimo come mandatario del compratore, quando le circostanze del fatto non portino diuersamente; Et ancora se ne discorre di sotto nel capitolo quinto, in occasione di trattare del comodo, e del pericolo delle robe vendute. B

B
In questo titolo
nelli disc. 5. &
6.

5 Cadono ancora sopra questo punto della perfezione del consenso, le questioni sopra la simulazione, così dell'atto, come della persona, cioè quanto all'atto, che si sia fatta qualche compra, e vendita simulatamente, e per apparenza, non perche

che si sia voluto fare ; Oueramente quanto alla persona , perche non volendo il vero compratore , publicare la sua persona , faccia fare la compra da vn suo seruitore , ò da vn' altro suo confidente ; Mà così nell'vno , come nell'altro caso , non vi si può dare vna regola certa,essendo questione più di volontà, e di fatto,che di legge ; E per conseguenza dipende la decisione dalle circostanze del fatto , mentre in legge non si dubita , che si deue attendere la verità,e non la simulazione, mà il punto consiste nella proua .

E particolarmente, quando si tratti della simulazione della persona , e che la compra si faccia secondo il più comune vso per vna , ò più persone da nominarsi,se,e frà quanto tempo si debba,ò rispettiuamente si possa fare la nomina,e se tal compratore sia fra tanto padrone, e se fatta la nomina , come si risolua il suo dominio , oueramente si risolvano i vincoli , li quali da lui si siano apposti alla robba comprata, ò pure suaniscano gli oblighi da lui fatti à fauore del venditore , con altre simili questioni , sopra le quali non è facile , senza molta digressione solita cagionare delle confusioni , il stabilirui vna regola certa , e generale , dipendendo la decisione da molte distinzioni , e sopra tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso ; Che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere à professori , e à quel che se ne discorre nel Teatro,

Tom.7. p.2.della Compra. C

C
*In questo titolo
 nelli discorsi 29
 & 30. e nel li-
 bro 4. della lo-
 cazione, e con-
 dizione nel di-
 scorso 26.*

tro, non potendosi tutte le cose moralizare per la capacità de non professori. **C**

Cadono parimente sopra questo requisito del consenso le questioni sopra i patti di ritrouendere,
 7 ò di ricomprare rispettiuamente, oueramente sopra i patti resolutiui, ò commissorij, mà di questi si tratta di sotto nel capitolo ottauo.

Finalmente, quanto alla proua del consenso, quando sia perfetta, ò nò, la legge non vi dispone
 8 cosa di certo, e per conseguenza non vi cade vna regola certa, dipendendo dalle circostanze del fatto, e secondo le generalità delle quali si discorre nella materia delle proue espresse, ò presunte, bastando in questi contratti ogni specie di proue nella maniera, che generalmente basta in ogni altra conuenzione, conforme si discorre generalmente nella materia delle proue nel libro ottauo del credito, e nel decimoquinto de Giudizij, dipendendo anche dal fatto la decisione della questione nel caso, che le Parti conuengano, che si debba fare so-

D
*Nel disc. 44. nel
 titolo delle alie-
 nazioni, e de
 contratti.*

pra l'istrumento, ò altra scrittura, se ciò riguarda la sostanza, ò la perfezione del contratto, oueramente la proua migliore.
D


CAPITOLO TERZO.

Dell'altro requisito sopra la cosa
certa.

S O M M A R I O.

- 1 **Q**uando si dia questo contratto in una cosa incerta, che può non esserui.
- 2 Se la robba s'intenda venduta tutta, o parte.
- 3 Che cosa venga sotto la vendita d'una casa.
- 4 Quando vi sia l'incertezza.
- 5 Delle cose, che non sono in commercio.

C A P. III.

1  Ncorche questo requisito sia sostanziale, e necessario, e particolarmente nel contratto della compra, e vendita, oueramente in quello della dazione in soluto, che vuol dire l'istesso; fiche si possa dire diuersamente nella permutazione; Tuttauia si può dare la vendita di cose in-

certe, in due maniere; Primieramente cioè, quando si venda qualche vniuersità dè beni, ò di ragioni; Come per esemplo (secondo la più frequente pratica) occorre in vna successione, ouero in vna eredità complessiua di tutte le ragioni attive, e passive, de crediti, e debiti, in maniera che si stia in dubbio se detratti li pesi, vi resti cos'alcuna, anzi se il compratore ne debba restare in danno, e vi abbia da rifondere qualche cosa del suo; O pure che si venda vna facoltà di pescare, ò di scauare qualche miniera, e cose simili, sicche l'euento possa riuscire di niun'vtile, anzi di danno per le spese che vi bisogna fare, in maniera che in sostanza, & intrinsecamente non vi sia cosa certa.

Nondimeno, ciò non ostante, entra bene il contratto con la certezza della cosa venduta, cioè di quella speranza, ò di quella ragione, ò facoltà; Appunto come per il suo prezzo si compra vn tiro della rete dalli pescatori, oueramente vna giornata dalli cacciatori, ò pure quella facoltà di correre la fortuna sopra i lotti, e le beneficiate, mentre in tutte queste cose, & altre simili entra benissimo il contratto, e si verifica questo requisito, il quale ancora camina nelle cessioni delle azioni, ò delle pretenzioni, entrando in tutte la medesima ragione. A

A
Della cessione
dell'eredità, ò di
altra vniuersità
si parla in
questo titolo nel
disc. 26.

L'altro dubbio il quale cade sotto questo requisito, e che frequentemente occorre in pratica, riguarda

2 guarda il caso, nel quale la cosa sia certa, mà sia incerta la parte, ouero la quantità che se ne sia venduta; Come per esempio, Tizio possiede vn castello, ouero vn casale, ò vn'altro podere in comune con altri, ò pure lo possiede tutto, con qualche dominio limitato, cioè per esēpio nell'vsofrutto solamente, ouero in ragione di dominio vtile per causa di feudo, ò di fidecommisso, mentre in tal caso entra il dubbio, se dicendo semplicemente di vendere il castello, ò il podere, che cosa s'intenda di auer venduto.

Et in ciò si camina comunemente con la distinzione, se il venditore nella robba venduta vi auesse porzione, ò ragione alcuna, ò nò; Arteso che auendoui qualche ragione, ò porzione, s'intende solamente venduto quel ch'era suo, mà non auenduene, in tal caso, s'intende venduta tutta, con piena ragione.

Questa distinzione così generale, è più adattabile alle donazioni, ouero alli legati, & ad altre disposizioni gratuite, che à questi, ò simili contratti corrispettiui, per la ragione della differenza, che in questi fa il tutto la corrispettiuità, con le regole della giustitia commutatiua più che cò quelle della distributiua; E per conseguenza il migliore argomento sarà quello, che risulta dalla quantità del prezzo, ò dell'altra ricompensa, se corrisponda, ò nò all'intiero valore della robba venduta, ouero à quel-

quella parte, che il venditore pretenda di auere voluto vendere ; Et in somma, essendo vna questione più di volontà , e di fatto , che di legge, si stima chiaro l'errore di volerui caminare con le sole generalità legali, douendosi più tosto caminare con le circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si deue dedurre la volontà verisimile delle Parti. B

B
Nelli discorsi
34. e 35. di que-
sto titolo.

3 Con l'istessa regola si deue caminare nell'altro caso, che il venditore sia padrone di tutto quello, che dal compratore si pretenda compreso nel contratto, e che da esso venditore si nieghi ; Come per esempio, se con la vendita della casa venga l'orto, ò altra officina, ò pure altri membri, e parti materialmente congiunte, ò disgiunte ; Atteso che se bene ne i legati, e nell'altre disposizioni gratuite, il tutto fa la destinazione del disponente, anche se i beni fossero materialmente disgiunti, cò vno spazio notabile, conforme si discorre nel titolo de legati ; Tuttauia in questo contratto corrispettiuo, la proporzione del prezzo, è vna gran proua ; E molto più quando vi siano altre circostanze di fatto, dalle quali in effetto dipende la decisione di tal questione, la quale veramente non riguarda questo requisito di quell'incertezza, che annulla l'atto, mà più tosto, la comprensione, ò non comprensione, e se si sia venduto il più, ò il meno. C


C
Nell'istessi luoghi di sopra accennati.

Poiche intanto si dice mancare il requisito della certezza, in maniera che ne risulti la nullità dell'atto,

atto, in quanto che sia tale, che intrinsecamente
 4 vi manchi, in maniera che ne anche con l'opera-
 zione dell'intelletto la robba con la vendita si possa
 distinguere, ò certificare; Come per esempio, se
 Tizio possedendo vn podere di cento moggia, di-
 ca di venderne diece, ò venti, senza distinguere
 da qual parte, sicche non si sappia quali siano li ven-
 duti, in tal caso non si può dire vendita perfetta,
 mà l'atto si risolve in vn obligo, ouero in vna pro-
 messa di vendere; Mà non già quando sia vna
 vendita per cote, ò per parti, come per esempio la
 metà, ò la terza parte, &c. O pure che sia vendita
 di robbe le quali siano incerte alli contraenti, mà
 in sostanza siano certe; Come per esempio se si
 vendessero le robbe, che sono nella tal cassa, ò nel
 tal luogo, ouero in potere della tal persona, &c.

Sotto questo requisito della robba certa, van-
 5 no alcuni connettendo quelle cose, le quali non
 sono in libero comercio; Come per esempio so-
 no quelle cose, che da Giuristi si dicono sacre, fan-
 te, e religiose, oueramente sono le robbe feudali,
 ò enfiteotiche, ò fidecommisarie, e simili, per la
 proibizione della loro alienazione, che nasca dal-
 la legge, ouero dall'uomo; Mà ciò non riguarda
 questo requisito della validità, e della perfezione
 del contratto, secondo la sua natura, mà bensì ri-
 guarda l'effetto, ouero l'operazione, cioè che se
 bene

bene il contratto abbia i suoi requisiti sostanziali,
e che sia di sua natura perfetto, e valido; Tutta-
uia non opererà i suoi soliti effetti in questa sorte
di robbe, per il loro vizio, ò impedimento
accidentale, cõforme si discorre di sotto
nel capitolo ottauo, in occasione
di trattare degli effetti, li
quali da questi con-
tratti risul-
tano.



CAPITOLO QUARTO.

Del requisito del prezzo certo.

S O M M A R I O.

- 1 **D** *El prezzo certo se possa essere in altro, che in denaro.*
- 2 *Quando vaglia la vendita senza prezzo certo.*
- 3 *Delli varij prezzi massimo, medio, & infimo, e della differenza del prezzo civile dall'altro.*
- 4 *Di varie questioni in questa materia del prezzo.*

C A P. IV.



1 **N**on si dubita, che il prezzo certo, il quale consiste in denaro, sia requisito sostanziale della compra, e vendita, la quale in tal modo si distingue dalla permutazione, quando la ricompensa non si dia in denaro, mà in altra roba; Non già che quando si sia stabilito il prezzo in denaro, ouero in quantità, non si possa in suo

Tom. 7. p. 2. della Compra. D luo.

luogo, anche per patto, da principio fare il pagamento in tante robbe, ò merci; Quando però ciò segua per comodità del debitore, e còforme i Giuristi dicono, che la robba non sia dedotta principalmente in contratto, mà che sia in facoltà di pagare, in maniera, che se il debitore volesse dare il denaro, il creditore non lo possa recusare, poiche quando la robba sia principalmente dedotta in contratto in luogo dell'altra, in tal caso sarà permutazione, e non compra, e vendita; Douendosi così in questa, come in ogn'altra materia, la quale dipenda dalla volontà de contraenti, e dè disponenti, aborrire l'vsanza legaleica di stare sù la sola formalità delle parole, mentre più tosto si deue caminare con la vera, e molto ragioneuole proposizione, di attendere principalmente la sostanza della verità, e per consequenza più i fatti, che le parole.

Quando dunque la vendita sia senza prezzo certo, in tal caso, la regola è, che il contratto sia inuálido, ouero imperfetto, in maniera, che ciascuna delle Parti se ne possa partire a suo modo.

Tuttavia questa regola riceue molte limitazioni; E particolarmente quando il prezzo si sia rimesso alla dichiarazione del giudice, ouero de comuni amici, ò dè periti, la quale ne segua; O pure, che non seguendo, la robba si sia consumata dal compratore, in maniera, che vi entri vna certa equità, la quale dia luogo all'ufficio del giudice, cò altre cò-

fide-

fiderazioni, che sopra ciò si vanno facendo da Giuristi, con la solita varietà dell'opinioni; Che però hà quasi dell'impossibile, senza gran digressione di stabilirui vna regola certa per la capacità d'ogn' vno, siche nell'occorrenze bisognerà ricorrere alli Professori.

Quella bensì è vna limitazione molto praticata, & adattata all'vso comune, la quale si dà nella compra, e vendita delle robbe mobili, ò vsuali, concernenti il vitto, & il veltito, come sono, panno, drappi, vino, grano, e cose simili, quando non sia vendita di vn negozio, oueramente di vna mercanzia all'ingrosso, come specie di vna vniversità, mà che sia per l'vso corrente, atteso che s'intende implicitamente stabilito quel prezzo, che comunemente corre in piazza, dicendo i Giuristi, che questa sorte di robbe abbia il suo prezzo, il quale si dice publico, ouero ciuile.

E se bene anche in questa sorte di prezzo si dà qualche variazione, del massimo, del medio, e dell' infimo, siche la sagacità d'vno dè contraenti, può rendere migliore la sua condizione; Tuttavia ciò per l'vso comune non altera la natura di questo prezzo, all'effetto del quale si tratta, non cadendoui l'affezione, ouero quell'incertezza, che si dà nè beni stabili, & in altre cose. A

Sopra questo requisito del prezzo, cadono ancora molte ispezioni, e particolarmente, se non

A
Nel disc. 4. di
questo titolo, &
in altri iui accennati.

4 seguedone il pagamento, si trasferisca il dominio della cosa venduta, e di ciò si tratta nel capitolo seguente, & anche nel libro seguente del credito, e debito, in occasione del concorso de' creditori, doue ancora si tratta della materia della moneta, quando nõ si sia specificata, e che quella nel paese sia di più forte, ò che in quel mentre abbia riceuuto qualche alterazione.

Si fuole trattare ancora della giustitia, ò ingiustitia del prezzo, e di ciò si discorre di sotto nel capitolo sexto, in occasione di trattare della lesione; E quanto alli frutti, ouero agl'interessi del prezzo non pagato à tempo dal compratore, ouero pagato anticipatamente prima di riceuere la robba, se ne discorre nel libro quinto dell'Vsura, doue si puol vedere, per non ripetere più volte le medesime cose.



CAPITOLO QVINTO.

Degli effetti, che risultano da questi contratti; E particolarmente della translazione del dominio, e di chi sia il pericolo, & il comodo della cosa venduta.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella dazione in soluto, e del suo effetto.
- 2 Se s'intenda pegno, à dazione in soluto.
- 3 Se essendo dazione in soluto, & euincendosi le robe, ritornino le prime ragioni.
- 4 Quando il comodo, ò il danno nella cosa venduta sia del venditore, ò del compratore.
- 5 Dell'istesso quando siano robe date in commissione in altro paese.
- 6 Della tradizione per la percezione de frutti, e loro pertinenza.
- 7 Se, & à chi spetti il presentare per il padronato annesso alla cosa venduta.
- 8 Come s'intenda, ò si proui fatta la tradizione.
- 9 Se si venda à due, chi sia preferito.

Del

10 *Del concorso del venditore per il prezzo sopra l'istessa robba venduta con li creditori del compratore .*

C A P. V.



P Resupposto il concorso delli sudetti trè requisiti necessarij, in maniera, che il contratto resti perfetto, e valido; Per quel che si appartiene agli effetti, che da loro risultano; Quanto alla traslazione del dominio delle robbe date in soluto dal debitore al creditore, camina l'istesso, che si dirà di sotto della compra, e vendita, sì che il suo effetto speciale consiste nell'estinzione del debito, come per vn' implicito pagamento, mentre la legge finge, che il debitore venda al creditore quella robba per il prezzo stabilito, il quale dal compratore si paghi al venditore, e da questo immediatamente si paghi al medesimo compratore come creditore in estinzione del debito.

² Che però sopra questo contratto, il maggior dubbio cade, se, e quando veramēte vi sia la dazione in soluto, ò nò, atteso che molte volte si pretende, che quando il debitore dia semplicemēte le robbe al creditore, s'intendano più tosto date in pegno,

gno, che in soluto, mà di ciò si discorre nel libro seguente del credito, e debito.

3 Come ancora, in caso dell'euizione de beni dati, entra il dubbio, se risorgano, ò nò le prime azioni del credito, oueramente se spetti vn'azione nuoua d'euizione, la quale nasca da questo contratto, il che importa molto per li creditori trà mezzo; Mà parimente di ciò si discorre nel sudetto libro seguente del credito, e debito, & anche di sotto nel capitolo settimo, nel quale si tratta dell'euizione.

4 Per quel che dunque in tutti li sudetti trè contratti, di compra, e vendita, di dazione in soluto, e di permutazione, si appartiene alla traslazione del dominio; A più effetti si suole di ciò disputare; Primieramente, cioè per il comodo, ouero per il pericolo della robba venduta, se sia del compratore, ò del venditore quando il caso abbia portato l'aumento, ouero il decremento senza colpa dell'vno, ò dell'altro, mentre quando vi sia la colpa, non entra questa ispezione, atteso che, ò sia il pericolo dell'vno, ò sia dell'altro, sempre il colposo farà tenuto alli danni, & all'interessi, sicche l'effetto farebbe il medesimo.

Et in ciò si distingue, trà quelle robbe mobili, e manuali, le quali consistono in peso, ouero in numero, ò in misura, come sono, li vittuali, e le merci, e cose simili, le quali si deuono più come gene-
re,

re, che come specie, sicche la specificazione dipende dalla misura, ò dal peso, ò dalla numerazione, come per esempio sono, grano, vino, oglio, & altri vittuali simili; Come anche panni, drappi, & altre merci solite darli à misura; Ouero sono i metalli, & altre robbe, le quali sono solite darli à peso; Il che ancora si suole praticare in alcune merci, oueramente in certi vittuali, ò pure in animali soliti darli à numero; Et in tal caso, fino à tanto, che segua quest'atto della misura, ò del peso, ò della numerazione, ancorche il contratto sia valido e perfetto, tuttauia il comodo, & il pericolo farà del venditore; Ogni volta però, che il non essere seguita la consegna con la misura, ò il peso, ò la numerazione, sia nato per mancamento del compratore, in maniera, che non sia stato per il venditore, il farlo, poiche in tal caso, questa regola si limita.

Mà perche, quando si tratta particolarmente di merci, le quali da negozianti si commettono da
 5 vn paese all'altro, si suol dare il caso, conforme si è accennato nel capitolo precedente, che l'istesso venditore faccia due personaggi, vno cioè di venditore, e l'altro di procuratore del compratore, in maniera che sia compatibile con la misura, ò cò la numerazione, ouero col peso à se stesso, quando carica le merci per inuiarle al compratore; Quindi suol cadere il dubbio, se occorrendo qualche
 disgr-

disgrazia per strada, di chi debba essere il pericolo; Come all'incontro, se il caso portasse, in quel mentre qualche aumento notabile di prezzo, conforme suole occorrere nelle mercanzie, di chi debba essere quest' utile, secondo l'esempio dato nel capitolo antecedente delle commissioni, che si danno trà negozianti.

Et ancorche in ciò si scorga qualche varietà d'opinioni, tuttauia pare, che la decisione dipenda dalle circostanze de' casi, sicche si deue dire questione più di fatto, che di legge, e particolarmente dallo stabilimento del prezzo; Atteso che se si deue attendere il prezzo, che corre in quella Città doue siano le merci, secondo il quale il mandatario abbia dato debito al mandante delle mercanzie mandate, in tal caso il pericolo farà del compratore, mentre suo sarà l'utile di quel maggior prezzo, che la robba si venderà nel luogo, al quale si manda, mentre l'aumento del prezzo nasce così dalle spese, come dal pericolo del trasporto da vn luogo all'altro; Et all'incontro, se si dourà attendere il prezzo del luogo, al quale si mandano, in tal caso, per l'istessa ragione il pericolo dourà essere del venditore.

Bensì che sopra ciò non si puol dare vna regola totalmente certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo in gran parte la decisione dalle

circostanze del fatto, cioè dalla forma della commissione, ouero dall'uso de' negozianti, ò dalla natura delle mercanzie commesse, conforme più distintamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo. A

A
Nelli discorsi 5.
e 6. di questo
titolo.

Quando poi si tratta di robbe stabili, oueramēte de' mobili venduti come vna specie certa, in maniera, che nō entri la sudetta ragione della misura, ò del peso, ouero della numerazione; Et in tal caso basta la perfezione del contratto, ancorche non ne sia seguita la tradizione, acciò, così il comodo, come l'incomodo, ouero il pericolo sia del compratore, e non del venditore, quando non vi sia patto in contrario, ò altra circostanza, che porti colpa nel venditore. B

B
Ne medesimi
luoghi.

L'altro effetto della traslazione del dominio è quello de' frutti, circa de' quali si distingue trà l'interesse del venditore, e del compratore, e quello del terzo, poiche à rispetto del venditore; O il prezzo è pagato, ò nò; Se non è pagato, importa poco se li frutti spettino all'vno, ò all'altro, mentre quando anche spettassero al compratore, tanto questo sarà tenuto à pagare al venditore l'interesse, ouero li frutti della robba, conforme si discorre nel libro quinto dell'usure, e per cōseguenza la cosa batte nell'istesso; Il che parimēte può occorrere all'incontro quando il prezzo sia pagato, e che il venditore si abbia preso i frutti, mentre sarà tenuto alli

me-

LIB. VII. DELLA COMP. E VEND. C. V. 35
medesimi interessi, ò frutti recompensatiui, essendo in ciò correlatiui, il compratore, & il venditore, conforme si discorre nel sudetto libro quinto dell'vsure.

L'importanza dunque stà nell'interesse del terzo, che per esempio il venditore, dopo già perfetto il contratto della vendita, abbia venduto, ò in altro modo concesso la cosa venduta ad vn terzo, dal quale pretenda d'auocarla come sua, oueramente ripeterla il primo compratore.

7 Molto più suol' essere questo dubbio d'importanza, quando si tratta di frutti intellettuali, ouero incorporali, i quali còsistano nell'esercizio di qualche giurisdizione, ò preminenza; Come per esempio, se ad vn castello, ouero ad vn podere sia annesso il padronato con la facoltà di presentare à qualche beneficio, se il caso porta, che segua la vacanza, e rispettiuamente la presentazione si faccia dal venditore doppo la vendita, in tal caso entra il dubbio se tal presentazione vaglia, ò pure debba preualere quella che facesse dipoi il compratore, e ciò dipende dalla pertinenza de frutti, mentre l'esercizio della presentazione si dice frutto del padronato.

Et in questi, ò altri casi simili, entra il rigore della legge, che il dominio non si trasferisce se non mediante la tradizione vera, e naturale de fatto, siche quando questa vi sia, non vi cade dubbio al-

8 cuno, il qual cade quando si tratta d'vna tradizione, la quale dipenda dalle parole di *dare*, *tradere*, e *consegnare* solite metterfi dà Notari nell'istromenti; Et in ciò, quantunque non manchino dè contraddittori al solito, nondimeno si camina con la vera distinzione, se la robba sia nel cospetto de contraenti, in maniera che quelle parole si possano verificare nella tradizione vera, e naturale, ò nò, perche quando ciò non sia verificabile, non giouano à questo effetto.

Come anche disputano li Giuristi se basti quella tradizione intellettuale, la quale si finge dalla legge per la clausula del costituito; Et ancorche ad alcuni effetti questa clausula operi la traslazione del dominio, e del possesso, anche per li remedij possessorij priuilegiati, e forme si discorre nella materia de Giudizij trattando delli remedij possessorij; Tuttavia à questi effetti pare che abbia dell'improbabile.

9 L'altro effetto della traslazione del dominio è quello, che riguarda parimente l'interesse del terzo, quando cioè essendosi venduta la robba ad vna persona, e doppo fatto il contratto valido, e perfetto, si trasferisca la robba ad vn'altra persona, alla quale si sia fatta la tradizione de fatto, se contro questo, il primo compratore abbia azione alcuna; E ciò parimente dipende dalla traslazione del dominio, atteso che quando questo fosse trasferito, in tal caso potrà auocare, ò vendicare la robba come

me propria, mà nell'altro caso non se gli dà rimedio alcuno; Maggiormente quando il possessore sia per causa onerosa, e corrispettiva, senza fraude, ò collusione, che però vi bisogna parimente la tradizione vera, & effettiva; Ancorche in questo caso, secondo la più probabile opinione si ammetta quella tradizione finta, la quale risulta dalla clausula del costituito.

Bensì che molto di raro si dà questo caso, non solamente per il stile di mettere negl'istromenti la sudetta clausola del costituito, mà ancora per l'ipoteca, la quale per il più si suole mettere, siche se bene questa non importa la traslazione del dominio, tuttauia concede i rimedij reali, anche contro il terzo possessore, per tutto quello, che importa l'osservanza del contratto, che però in sostanza batte nell'istesso; Tuttauia quando queste cautele non si adoprinno, resta il sudetto effetto operatiuo.

Il più notabile effetto del quale più frequentemente sia solito disputarsi, è quello che riguarda
 10 la pozziorità del venditore sopra l'istessa robba sua venduta, in concorso de' creditori anteriori del compratore; Atteso che quando il dominio non si sia trasferito, in tal caso il venditore sarà preferito à tutti li creditori del compratore, ancorche anteriori, per la ragione, che non concorre come creditore, mà si piglia il suo come padrone; Nè possono

sono li creditori pretendere ragione alcuna sopra la robba, la quale non sia del loro debitore, conforme si discorre nel libro seguente del credito, e debito, dou' è la propria fede del concorso de' creditori.

In quattro maniere dunque questa potiorità entrerà per la ragione del dominio, non ostante la vendita; Primieramente, cioè quando vi sia l'espressa riserva del dominio, non ostante la consegna; Secondariamente quando il contratto sia nullo, o per difetto di solennità, ouero d'invalidità del venditore, o pure per difetto delle robe le quali non siano di libero commercio; Terzo perche non sia seguita la tradizione, la quale (come sopra) è necessaria per la traslazione del dominio; E quarto quando vi sia il difetto dell'intenzione del venditore di non trasferire il dominio senza il pagamento del prezzo, e di non seguitare la fede del compratore, dal quale sia stato ingannato sopra la tradizione della robba prima di pagare il prezzo; E ciò suole occorrere in due maniere; Vna cioè, secondo l'uso frequente de' negozianti, che si pratica nelle merci, & in altre cose manuali, che il compratore con inganno presupponga al venditore il pagamento pronto, e con questo inganno gli leui le robe di mano senza che vi sia stata intenzione di darle in credenza; E l'altra, quando anche

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.V. 39

vi sia la conuenzione della credenza, mà che il compratore fosse già decotto, ouero decotturo, mentre parimente vi entra l'istessa ragione del difetto dell'intenzione, e dell'inganno, conforme più distintamente si discorre nel

Teatro in questo medesimo titolo, e nel libro seguente del credito, e debito. C

C
*Nel disc. 5. di
questo titolo, e
nel lib. 8. del cre
dito nelli disc.
4. 6. 7. 23.*



CAPITOLO SESTO.

Della Lesione, la quale si dà in tutti questi tre contratti, della compra, e vendita, della dazione in soluto, e della permutazione, E delli remedij, & azioni, che si diano così all' vno, come all' altro contraente, per il medesimo capo di lesione; E delle sue diuerse specie.

S O M M A R I O.

- 1 **Q** Vando vi sia dolo, questo annulla l'atto anche se vi sia poca lesione.
- 2 Cessando il dolo li contraenti si possono ingannare fin' alla metà del giusto prezzo.
- 3 In Roma basta la terza parte per la lesione.
- 4 Nelle Chiese, ò pupilli ogni poca lesione s' attende.

Nel

- 5 Nel fisco, e nelle Comunità basta la sesta parte.
- 6 Se l' istessa sesta entri nella vendita subasta.
- 7 Se si dia la lesione nella transazione.
- 8 Dell' elezione che si dà al compratore.
- 9 Fà in tanto li frutti suoi.
- 10 Se si dia la rescissione contro il terzo.
- 11 Come vada regolato l' eccesso della metà à quest' effetto.
- 12 Della lesione enormissima, e de suoi effetti particolarmente circa li frutti.
- 13 Quando sia lesione dell' una, ò dell' altra qualità, e del modo di stimar' il valore.
- 14 Se, e quando sia enorme, e quando sia enormissima.
- 15 Delli casi in quali si sappia il valore.
- 16 Della lesione della vendita à vita.



C A P. V I.



1 All'vna, e l'altra legge, ciuile, e canonica, per qualche tocca al foro esterno, e giudiziario è stato stabilito, che trà li contraenti, per la conseruazione del commercio, ogni volta che non vi sia vn dolo espresso, e vero, il quale, anche con poca lesione cagiona la nullità dell'atto per difetto del consenso, sia lecito d'ingannarsi fino alla metà del giusto prezzo, che però quando la lesione non arriua à questo segno, nò si stima cōsiderabile, e tale, che si possa dire
2 enorme, nè atta per gli effetti dè quali di sotto si parla; Quando per le leggi municipali non si determini diuersamente; Come particolarmente occorre in Roma per il suo statuto, che basta la lesione nella terza parte per quei medesimi effetti, li quali per
3 la legge comune nascono quando sia nella metà.

E se bene in alcune alienazioni si suole attendere ogni lesione per piccola che sia, stimandosi l'atto lesiuo, quando non sia vtile; Come particolarmente
4 occorre nè beni delle Chiese, ò dè pupilli, ò minori;

nori; Nondimeno ciò nasce per priuilegio della persona, ouero più tosto per il motiuo molto ragionevole, che queste sorti di persone viuono sotto la legale amministrazione d' altri per necessità, mentre non possono fare il fatto loro da se stessi, che però giustamente la legge hà così prouisto, per togliere le fraudi degli amministratori, sicche non è cosa che riguarda la natura del contratto.

5 Vi sono però alcune persone priuilegiate; Come particolarmente sono il fisco, e le Comunità, e li luoghi pij, ò altri, in quali entra l' istessa ragione di viuere sotto gli amministratori; Et in queste basta la lesione nella sesta parte, acciò faccia l' istesso effetto, di qualche trà li non priuilegiati faccia la metà.

6 Disputano però i Giuristi se questo medesimo priuilegio della sesta, camina à fauore delle persone priuate in quelle vendite le quali si facciano per ordine del giudice, e sotto l' asta publica; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, & anche dè stili, in maniera che non vi si può dare vna regola certa, e generale; Attesoche la Curia Romana tiene l' opinione negatiua, che anche in questo caso si ricerca la medesima lesione della metà; Et all' incontro li tribunali del Regno di Napoli tengono l' affermativa, e che basti la sesta; Che però si dourà caminare con li stili de Tribunali di quei luoghi, ne quali cade la questione.

Si crede però di gran lunga più ragionevole, e più legale questa seconda opinione che debba bastare la sesta parte, per quell' istessa ragione di differenza, per la quale nel caso della vendita volontaria fatta dal padrone della robba, il quale abbia la libera amministrazione del suo, si ricerca la metà, e nell' altro caso che si faccia dall' amministratore legale, e necessario, basta la sesta; Cioè che nel primo caso il contraente può, se vuole donare il suo, il che non si può fare dall' amministratore, mentre il giudice si dice amministratore, e non padrone. A

A
In questo titolo
nelli discorsi 16
e 24. e nel libro
25. de iudicijs
nel disc. 40. e
seguenti.

B
Nel disc. 27. di
questo titolo.

7 L' istesso si dourà dire dell' altra questione, se la lesione, entri ò nò nelle transazioni, atteso che in alcune parti si tiene l' affermatina, & in altre la negatiua, che però bisognerà caminare con quella opinione, la quale sia più riceuuta. B

8 Posta dunque la sudetta lesione sopra la metà, ò rispettiuamente in quella parte che dalla legge municipale sia stabilita, ò che basti la minore per la qualità della persona, ò dell' atto come sopra; Questa si dice ordinaria, e semplice, ouero enorme à differenza di quella, la quale si dice straordinaria & enormissima.

Nel caso che sia enorme si dà bene la facoltà à quello dè contraenti, il quale si stima leso di dimandare la rescissione del contratto, e di rimettere le cose in pristino, mà se l' altro cōtraente eleggesse di sup-
plire

plire il giusto prezzo, & impedire la rescissione, ciò gli sarà permesso, mentre la legge gli dà questa elezione, e mette in sua facoltà vna delle due cose cioè, ò di patire tal rescissione, oueramente di fare la sudetta supplezione.

9 E quando non valendosi il compratore di tal facoltà, sia luogo alla rescissione (ancorche non manchino, dè contradittori); Tuttauia è più vero, e più comunemente riceuuto che in questo mentre il compratore sia stato vero padrone, e che abbia fatto i frutti suoi, sicche non sia tenuto alla loro restituzione. C

C
Nel detto disc.
44. & in altri.

10 Bensì che questo rimedio della rescissione si concede còtro il compratore, ouero contro il suo crede mà non già contro il terzo possessore con titolo singolare oneroso, e corrispettiuò, il quale abbia acquistato la robba per il suo giusto prezzo, mà solamente nel caso che anche il terzo possedesse la robba per il medesimo prezzo ingiusto e lesiuo, in maniera che fusse parimente in guadagno, con danno dell' altro contraente. D

11 Sopra il regolare questa metà, si scorge ancora qualche varietà d' opinioni frà Dottori; Attesoche alcuni credono, e particolarmente nel caso che il compratore si stima lesò, e che pretenda di auer pagato la robba più del giusto prezzo, che basti la metà di qualche il suddetto giusto prezzo importa, cioè

D
Nel disc. 23. di
questo titolo.

cioè se la robba vaglia mille, che basta d'auerla pagata sopra mille, e cinquecento; Tuttauia la più comune, e la più riceuuta opinione pare che sia in contrario, che egualmente camini nell' vno, e l'altro caso l' istessa regola della metà, cioè che se la robba vaglia due mila, si sia pagata sopra i quattro mila, ò rispettiuamente meno de i mille.

Quando poi la lesione sia grande, & straordinaria, che però dà Giuristi vien chiamata enormissima, ne resultano effetti molto diuersi à beneficio di quel contraente, il quale sia così malamente leso, poiche in tal caso la legge presume nell' altro contraente il dolo, il quale annulla il contratto, in maniera che si abbia per non fatto, sicche non abbia tolto il dominio ad vno, e trasferitolo all' altro; E per conseguenza non si dà all' altro contraente la suddetta elezione di supplire il giusto prezzo, & entra la restituzione de frutti, così per la ragione del dominio, come ancora per l'altra della mala fede, la quale dalla legge si presume in vn contraente così auantaggioso, & ingannatore, Come ancora si concede al leso di potere recuperare la robba anche da terzo. E

E
Nel dett. disc.
44. & aliorum.

Bensi che circa la restituzione dè frutti, entra la distinzione trà quelli, i quali siano in essere, ò pure che s' abbiano per tali, come sono quelli, li quali siano inuestiti, ò pure consumti dopò intentata la lesione, e gli altri vera mente consumati prima; At-

teso-

tesoche nella prima specie non vi cade scusa alcuna, e vanno restituiti così dal principal contraente, come dal successore vniuersale ò particolare, poiche in effetto non è restituzione, mà impedimento, acciò non li guadagni quello, il quale in tal maniera si scuopra non essere il padrone; Mà nell' altra specie sarà scusato il terzo, & anche il successore; Anzi molte volte l'istesso principale contraente, quando le circostanze del fatto siano tali che scusino quella mala fede, la quale dalla legge si presume, mentre à questo effetto di essere scusato dalla restituzione de frutti percetti e consunti prima della lite, ò di altra interpellazione, non solamente basta la buona fede positua, mà anche quella, la quale si dice media, cioè che non sia mala positua.

Le maggiori questioni dunque, le quali sopra ciò occorrono in pratica, riguardano la proua dell' una e dell'altra specie di lesione; Essendo certo che quella non si presume, mà si deue prouare concludentemente da quello, il quale l'allega; E si stima proua difficile, perche deue ferire il tempo del contratto; Et ancora li testimonij sopra ciò non dimandati deuono assegnare buone, e concludenti cause o ragioni di scienza, considerando le circostanze del fatto, dalle quali si deue regolare il valore, secondo la stima, ò l' opinione comune, e quanto in quel luogo, & in quel tempo la robba si sarebbe possuta senza inganno comunemente vendere, mà non già
cami-

caminare con d'errore, con il quale sogliono caminare gli stimatori periti nell'arte, apprezzando la robba per la loro perizia, secondo il valore per la spesa che vi si faccia, mentre frequentemente insegna la pratica, che per esempio in vna vigna, ouero in vn giardino, si faranno li casini, e le fontane, e delizie, con spese notabili, in maniera che à stimarle in regole d'arte, quel giardino, ò quella vigna valerà diece mila scudi, & à venderla con ogni maggior diligenza d'vomo sagace, non se ne trouerano più di due mila, che però questo sarà il vero valore, ilche anche frequentemente occorre nelli palazzi, & in altri edificj urbani.

Anzi si deue attendere particolarmente la qualità, ouero la condizione de tempi, poiche conforme hà insegnato la pratica in questo secolo, nel quale l'Italia hà sperimentato tutti li diuini flagelli, di peste, di fame e di guerra, e questa doppiamente cioè intestina, e forastiera, frequentemente dà il caso che quella robba, la quale in tempi non calamitosi, in quell'istesso paese, auea vn prezzo, nel tempo calamitoso vaglia molto meno; Che però giusto prezzo sarà quello, il quale comunemente corre in quel tempo; Ogni volta che si tratti di vendita fatta da persona, la quale abbia la libera amministrazione della sua robba, in maniera che si debba caminare con questi termini generali della lesione, mà non gia quando senza vrgente, e precisa necessit

fità si tratti di beni di Chiese, ò di pupilli, attesoche in tal caso nõ douendosi fare l'alienazione senzavna euidente vtilità, farà mal consiglio il farla, in tempo calamitoso, quando per ordinario li prezzi delle robbe sono molto inferiori.

Come ancora si deuono considerare li patti, e le cautele, mentre queste cose cagionano vn'alterazione notabile del prezzo per altro naturale, attesoche se vi si metterà il patto di retrouendere, il prezzo farà minorè nella quinta, ò sesta parte, ò in altra ad arbitrio del giudice, e se non vi saranno buone cautele d' euizione farà l' istesso, con casi simili. F

14 Le maggiori difficoltà però sono nel fermare la suddetta qualità di lesione, se sia ordinaria, & enorme, ouero grande, & esorbitante, in maniera che si possa dire enormissima per gli effetti suddetti, poiche in ciò si scorge vna gran varietà d' opinioni, volendo alcuni che debba essere vn'eccesso grande, & intollerabile, in maniera che non si paghi il quinto, ò il sesto del prezzo giusto; Altri che basti nelle due terze parti, (e questa opinione è stata alle volte seguitata dalla Rota Romana); Et altri forse più probabilmente, che non vi cada vna regola vniforme, e generale applicabile ad ogni caso, mà che sia materia arbitraria, per nascere la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali, dipenda il vedere, se veramente vi sia vn'in-

F
Nel disc. 1. del
tit. seguente del l
alienazioni e
contratti, nel
disc. 24. di que-
sto titolo, e nel
disc. 40. del tit.
de iudicij nel
lib. 15.

ganno tale, il quale dia probabile argomento di quel dolo, che la legge presume, ò che all' incontro l' escluda ; Tuttauia conuiene caminare con quella opinione, la quale sia riceuuta dà Tribunali di quel paese, nel quale sia tal questione, conforme per il più bisogna fare in simili questioni così dubbie, e controuerse, con il di più che si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, non essendo facile (come più volte si è accennato) il moralizare tutte le minuzie, e particolarmente in cose poco frequenti, in pratica. G

G
Nel disc. 27. di
questo titolo, &
in altri.

Alcuni in questo proposito di lesione vanno considerando, se quello il quale abbia fatto il contratto
15 vantaggioso per se, con inganno dell' altro contraente, auesse notizia del valore, e della qualità della robba, e che all' incontro nõ l' auesse quello il qual' è stato ingannato, Mà ciò veramente non riguarda questi termini, attesoche, quando ciò si verifichi, entreranno più tosto li termini del dolo vero, ouero quelli del mancamento del consenso dell' altro contraente per il falso presupposto, per ilche s' annulla il contratto, anche quando la lesione non fusse in detto grado di enorme, ò di enormissima.

E così parimente non riguarda questi termini l' altro caso, il quale si considera, se quello il quale sia stato ingannato, sapesse bene il valore della robba, sicche sapendo per altro il fatto suo, abbia voluto darla per quel prezzo, attesoche in tal caso entra vna
del-

delle due, cose cioè, ò il dolo positiuo di colui, il quale abbia voluto soffocare l'altro cōtraente per il bisogno, nel quale si trouasse, oueramente vn'implicita donazione che abbia voluto fare quello il quale abbia fatto tal contratto con suo disauantaggio, & in ciò il tutto dipende dalle circostanze del fatto.

Camina tutto ciò nella valutazione di quelle cose, le quali si vendano con piena ragione in perpetuo, in maniera, che la lesione vada regolata dalla stima del valore naturale, & intrinseco, & anche dall' accidentale, & estrinseco della robba venduta.

La difficoltà però cade quando si tratta di vendite à vita; O perche le robbe, ò ragioni siano di loro natura vitalizie, come sono gli officij vacabili, le pensioni, e l' vsufrutto; Ouero che il padrone della robba sua libera, la venda solamente ad vn' altro in vita, ò del compratore, ò di esso venditore, ouero di vn terzo, conforme di questo contratto vitalizio si discorre di sotto nel capitolo ottauo cioè come vada stimato il valore per regolare la lesione.

Et in ciò camina quell' istesso che si è accento nel titolo precedente delle donazioni in questo medesimo libro nel capitolo quinto per sfuggire quanto sia possibile la repetizione. H

H
Nel tit. delle donazioni nel disc. 54. e nel lib. 2. de Regali nel disc. 30. e 31. e in altri.

CAPITOLO SETTIMO.

Dell' euizione, e dell' azione di quel che importa il più, ò il meno, per trouarsi la cosa venduta di peggiore, ò di minore qualità; E delli casi, nelli quali il compratore si renda sicuro da ogni molestia sopra la cosa comprata.

S O M M A R I O.

- 1 **L'** Euizione è connaturale à tutti trè li contratti & è douuta anche non promessa.
- 2 Che cosa operi la promessa espressa.
- 3 Che cosa importi l' obbligo dell' euizione.
- 4 Altro e l' euizione, & altro la restituzione del prezzo.
- 5 Quando si dica seguita.
- 6 Quando sia douuta anche auanti che segua.
- 7 Se il compratore sia tenuto pagar' il prezzo doppo le molestie.
- 8 Se segua in parte qual' effetto ne risulti.

Se

- 9 *Se il compratore possa far transazione per impedir l' euizione .*
- 10 *E necessaria la denunzia della lite , e quando non sia necessaria .*
- 11 *Il permutante ritorna alla robba sua .*
- 12 *Se il creditore, al quale sia euitta la robba data in soluto torni al suo credito .*
- 13 *Non si deue l' euizione per la contraria conuenzione .*
- 14 *Il creditore che vende non è tenuto d' euizione .*
- 15 *Il compratore che sapeua la ragion degli altri, non hà quest' azione .*
- 16 *Molto meno quando l' euizione si prometta per il solo fatto proprio .*
- 17 *Et in questi casi ne meno entra la restituzione del prezzo .*
- 18 *Non si deue l' euizione colposa .*
- 19 *Ne meno quella per natura della cosa , che si dichiara .*
- 20 *Non si deue per la vendita di vna credità , ò di vn feudo, ò d' altra vniuersità di beni .*
- 21 *Non si deue dall' erede col beneficio dell' inuentario .*
- 22 *Cessano tutte queste limitazioni nel fatto colposo , ò volontario .*
- 23 *Se il venditore sia tenuto per il caso della sua morte per giustizia .*

Non

- 24 *Non può il compratore acquistar ragioni contro il venditore .*
- 25 *Dell' azione di quantò meno .*
- 26 *Delle cose pretiose che si trouino dentro le cose vendute .*
- 27 *Il compratore in caso d' euizione resta liberato anche da debiti accollati con la dichiarazione .*
- 28 *Quando il compratore si renda sicuro dall' euizione , e dalle molestie .*

C A P. V I I.



I

Onnaturale à tutti questi trè contratti, di compra e vendita, di dazione in soluto, e di permutazione, è l' euizione; Anzi è ancora connaturale alla diuisione, conforme si accenna nel libro nono nel titolo dell' erede, in maniera che quando anche non si sia promessa, ogni volta, che non si verifichi alcuno de casi accettuati li quali di sotto si accennano, quella sarà douuta per la natura del contratto, fiche il prometterfi espressamente opera vno de due effetti; Primieramente, cioè che sia douuta, anche in quei casi, nelli quali per disposizione di legge non entrerebbe; E
secon-

secondariamente perche mettendosi per ordinario negl'istromenti l'ipoteca, & i patti esecutiui, ciò cagionerà quelli migliori rimedij, li quali mancano quando bisogna dimandarla per la sola disposizione della legge.

3 L'euizione vuol dire, che quãdo al compratore, ouero ad vn'altro contraente, sia in tutto, ouero in parte tolta la robba datagli, egli aurà l'azione cõtro il venditore, oueramente contro ogn'altro, che ce l'abbia data, à rifargli, non solamente il valore della robba perduta secondo il tempo, che segua l'euizione, mà ancora tutti li danni, e gl'interessi, che se ne patissero.

4 Quindi segue, che da Giuristi si fà gran differenza trà l'obbligo dell'euizione, e quello della restituzione del prezzo, stimandosi molto meno questa seconda obbligazione, che la prima.

5 Per disposizione di legge, non s'intende seguire l'euizione, acciò entri l'obbligazione sudetta, se non quando effectiuamente al compratore, ouero all'altro contraente sia tolta la robba in ragione di dominio, in maniera che ne segua la perdita affatto; Non già quando sia nella sola ragione di possesso, per vn certo effetto temporale; Come per esempio se vn creditore del venditore, ouero di vn suo autore intentasse il saluiano, oueramẽte l'associazione per pagarsi con li frutti del suo debito, mentre in tal caso non si dice seguire l'euizione, mà sola-

lamente si dice, che il possessore riceua delle molestie, che però nascerà l'azione contro il venditore à douerlo liberare dalle molestie, con assumere in se la lite, oueramente à rifargli quel che importano le molestie, mà non già entrerà l'azione dell'euizione formale.

Bensì che oggidì questa disposizione legale resta quasi bandita dalla pratica per la moderna introduzione di farsi promettere l'euizione, anche in caso delle sole molestie per questi giudizij possessorij, e prima di perdere il possesso; Però questo patto si pratica morbidamente, quando non sia seguita l'esecuzione, e che il compratore di fatto non sia stato spogliato del possesso, mentre in tal caso basta che il venditore si assuma il peso della lite, l'esito della quale si dourà aspettare.

Mà perche molte volte queste liti, e molestie occorrono prima che il compratore abbia pagato il prezzo; Quindi frequentemēte nascono le questioni, se il compratore possa, durante la lite, essere forzato à pagarlo ne tempi stabiliti; Et in ciò la regola assiste al venditore, ogni volta che offerisca vna idonea sicurtà dell'euizione, mentre molte volte li compratori per non pagare, vanno risuegliando delle pretese contro il suo autore, e bene spesso le comprano loro medesimi; Che però vi si deue caminare cō molto riguardo, e circospezione; Ogni volta però, che l'euizione non sia chiara,

& im-

& imminente, in maniera, che cessi questo sospetto, non essendo ragioneuole di forzare il compratore à pagare per auere à ripetere il pagato con vn circuito inutile, e col pericolo della fallacia, la quale frequentemente è solita scourirsi nelle sicurtà, sì che non è materia, nella quale vi si possa dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mà ciascuno, secondo il ben regolato arbitrio del giudice, dourà esser deciso dalle sue particolari circostanze. A

8 Se poi il caso portasse, che l'euizione non seguisse in tutto, mà in qualche parte; In tal caso disputano molto li Giuristi se possa il compratore vscire dal contratto, e dimandare l'euizione in tutto, oueramente gli sia douuta per quella sola parte, la quale si sia perduta; Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni, e si vanno dando molte distinzioni; Si crede però, che questa sia vna questione più di fatto, e di volontà, che di legge, cioè che dipenda dal vedere, se il compratore aurebbe comprato vna cosa senza l'altra, e se veramente gl'importi, di non auere tutto quello ch'è contenuto nel contratto, ò veramente, che ciò non cagioni pregiudizio considerabile; Che però con queste massiccie considerazioni di fatto conuiene più tosto caminare, che con alcune sottiliezze, ouero stitichezze legali accénate nel Teatro in questo medesimo titolo. B

Se il compratore, al quale fosse mossa la lite per

Tom. 7. p. 2. della Compra.

H

ef-

A

Nelli disc. II. e
38. di questo titolo.

B

Nelli disc. 17.
e 18. di questo titolo.

9 essergli leuata la robba, con buona fede, e senza probabile sospetto di fraude, e di collusione, per impedire il maggior male dell'euizione, procurasse vna transazione, in tal caso, sarà tenuto il venditore con questa medesima azione di euizione, à rifargli tutto ciò che auesse speso per tal'effetto; Che però parimente questa si dice questione di fatto, da decidersi dalle sue circostanze, cioè se la transazione si sia fatta con bona fede, ò nò, sicche nò vi si può dare vna regola certa, e generale. C

C
Nel disc. 19. di
questo titolo.

10 Acciò il compratore abbia quest'azione, bisogna che denunziij al venditore le molestie, ouero la lite mossagli acciò lo difenda, & altrimenti quando perda la robba, senza questa diligenza, potrà dirgli il venditore, che si lamenti di se medesimo, che però suo sarà il danno, poiche se gli auesse denunciatto la lite, l'aurebbe difeso.

Si limita però questa regola, quando la giustizia dell'euizione sia chiara, in maniera che, quando anche il compratore fosse stato interpellato, e che si auesse assunto il peso, nondimeno non l'aurebbe possuta impedire, mentre in tal caso entra vna certa equità, la quale modera questo rigore legale; Che però in pratica, quando il venditore, dal quale si domanda l'euizione porta questa eccezione, se gli suole rispōdere, che dica pure adesso quel che aurebbe possuto dire per impedire l'euizione, poiche se dirà cosa releuante, in tal caso sarà inteso
nella

nella sua eccezione; nella quale si deue caminare con qualche circospezione à suo fauore, per il motiuo accennato di sopra, che potrebbe darfi luogo alle fraudi, & alle collusioni, trà il compratore, e l'euincente; Che però la materia non riceue vna vna regola certa, mà dipende dalle circostanze del fatto. D

D
Nelli disc. 16. e
seguenti, e nel
supplemento.

Quando si tratta di permutazione, vi si scorge quella specialità, che si può auere il regresso alla robba propria; Quando però sia posseduta dall'altro contraente, ò dal suo erede, cadendo la difficoltà, quando sia posseduta da vn terzo, nel che si scorge qualche varietà d'opinioni, e vi entrano diuerse distinzioni, fiche non è facile darui vna regola certa, fiche nell'occorrenze si potrà vedere quello che se ne discorre in questo medesimo titolo nel Teatro. E

E
Nel disc. 20. di
questo titolo.

Se poi si tratta di dazione in soluto, cioè che il debitore in pagamento del suo debito in denaro, ò in altra quantità, dia come per vna specie di occulta vendita alcune robbe, le quali siano euitte, in tal caso entra la questione molto dibattuta trà Giuristi, se ritornino in piede le primiere ragioni, con l'istesse anteriorità, e priuilegij, ò pure che essendo quell'estinte, da questo nouo contratto ne nasca vna nuoua azione d'euizione; E ciò importa molto à diuersi effetti, e particolarmente sopra tutto, per l'anteriorità, ò potiorità contro quei creditori,

ò altri, li quali abbiano contrattato, in questo mentre; Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni, tuttavia la più comune, e la più probabile pare che sia contro il creditore, cioè che si estinguano le primiere ragioni; Ogni volta però, che non vi sia l'espressa riserua di quelle, oueramente che si tratti di persone priuilegiate, come sono, la dote, le Chiese, li pupilli, e simili; O pure che non vi sia per parte del debitore l'inganno, come per esempio se fosse prossimo al fallimento, con il più che si discorre nel Teatro F; Che però nõ facilmente vi si puol dare vna regola certa.

F
Nel lib. 6. della
dote nel disc. 64

13 Molti casi si danno, nelli quali l'euizione, ogni volta che espressamente non sia promessa, nõ è dovuta. Primieramente quando sopra ciò vi sia conuenzione speciale, nel qual caso, cessa ogni dubbio, mentre nelli contratti, le conuenzioni delle Parti, quando non siano espressamente riprouate dalla legge, deuono sempre a questa preualere; Bensì che da tal patto puo nascere il dubbio del dolo, ò dell'inganno, ò quello della lesione, mentre il mancamento di quest'azione dell'euizione, cagiona vna diminuzione notabile del prezzo, come all'incontro la maggior sicurezza, ò cautela, lo rende maggiore.

14 L'altro caso è quello del creditore, ad istanza del quale giudizialmente si venda la robba del debitore, atteso che in tal caso, in effetto la vendita si dice

si dice farsi dall'istesso debitore, in nome del quale la fa il giudice, che però l'azione dell'euizione spetta contro il debitore come venditore, e non già contro il creditore, ad istanza del quale si faccia; E quindi nasce, che per il più nelle vendite, le quali si facciano per via giudiziaria, il prezzo sia minore, il che si deue considerare per regolare la lesione. G

G
Nel disc. 40. del
lib. 15. de giu-
dizij.

Il terzo caso è, quando il compratore sapea bene le ragioni del terzo, per le quali sia poi seguita
15 l'euizione, mentre concorrendoui tal notizia, e non curandosi di farsi promettere l'euizione, si presume che il venditore abbia voluto vendere le sue ragioni, tali quali fossero. H

H
Nel disc. 64. del
lib. 8. del credi-
to, & nelli disc.
11. 17. & 46.
di questo titolo.

Il quarto più chiaramente, quando ciò si esprima, cioè che dica di vederli quelle ragioni, che egli
16 v'abbia tali, quali siano; Ouero, che restringa il suo obbligo d'euizione ad vn certo caso solamente, come per esempio, secondo la più frequente pratica, di essere tenuto del dato, e fatto suo, o de suoi autori solamente, con altre espressioni simili. I

I
Nel detto disc.
64. e nel discor.
32. del lib. 1. de
feudi.

E se bene alcuni credono, che in questi casi, an-
17 corche non vi entri l'obbligo dell'euizione, tuttauia vi debba entrare la restituzione del prezzo; Non dimeno questa opinione è poco riceuuta, e particolarmente nella Ruota, e Corte Romana, la quale tiene, che il venditore non sia obbligato a cosa alcuna, e che quello sia prezzo delle ragioni vendute

L
*Nel disc. 16. di
 questi luoghi.*

te tali quali siano, sicche quando questo sia eccedente entreranno li termini del dolo, ouero della lesione, mà non già questi dell'euizione. **L**

M
*Nel disc. 16. di
 questo titolo.*

Il quinto caso è, quando l'euizione segua per ¹⁸colpa del medesimo compratore, essendo ragionevole, che la colpa debba andare à danno del colposo. **M**

N
*Nel disc. 44. del
 lib. 1. de feudi.*

Il sesto, quando si tratti d'euizione, la quale risulti per natura della robba, in maniera che si dica nascere dal caso; Come per esemplo occorre nella ¹⁹vendita de beni feudali, ouero enfiteotici, li quali per loro natura si deuoluan finiti vna certa generazione, conforme si accenna nel libro primo de feudi **N**; E l'insegna la pratica frequente nella Corte di Roma, nelle vendita, ò cessioni della comodità delle pensioni, perche essendo di sua natura vitalizie, se mancano per morte non colposamente, nè per mano di giustizia del venditore, non perciò puole pretendersene l'euizione **O**, con casi simili, ne quali entri la medesima ragione.

O
*Nel disc. 69. del
 tit. delle pensioni
 nel libro 13.*

Il settimo è, quando si tratta di vendita di robe, le quali costituiscano vna vniuersità complessiua di più membri, & effetti; Come per esemplo se si venda vn'eredità, diretta, ò fidecommissaria, ouero vn feudo, ò vna ragion bācaria, e cosa simile, poiché entrerà bene l'euizione in tutto il corpo, ò l'vniuersità venduta, mà nõ già in alcuni beni, ò effetti particolari che mancassero, eccetto, se fossero specificati

cati in maniera che apparisca della volontà di auerli asseriti veri, & esistèti; O pure che dalla loro qualità e dalla quantità del prezzo, e da altre circostanze apparisca, che veramente se ne sia auuta ragione, sicche altrimenti farebbe vn' arricchirsi con il danno dell' altro, quando non entrasse l' euizione, ò almeno la reintegrazione del prezzo per la sua rata; Che però, questa si deue dire questione, più tosto di fatto, che di legge, da decidersi dalle circostanze particolari di ciascun caso, e per conseguenza non vi si puol dare vna regola ferma, e generale. P

L' ottauo caso è di quella vendita, la quale si faccia da vn erede col beneficio dell' inuentario, senza ²¹ obbligo espresso del proprio, attesoche à somiglianza di quello che si è detto di sopra della vendita la qual si faccia ad istanza d' vn creditore, spetterà l' azione contro l' eredità, e non contro l' erede in nome proprio, mentre egli viene stimato dalla legge come vn' amministratore, nel quale non cade tal obbligo del proprio, se non quando espressamente lo prometta, con altri casi simili, che non è facile senza gran digressione di ridurre à questa narrazione per la capacità d' ogn' vno.

In tutti però li suddetti, & altri casi simili, s' intende sempre, oltre l' accennata limitazione della ²² promessa espressa, eccettuata la colpa, ouero il fatto proprio volontario, non solamente quando la colpa sia direttamente ordinata al caso, attesoche all'

ora

P

Nel disc. 26. di questo tit. e nel disc. 32. del lib. 1. de feudi.

ora non vi cade dubbio alcuno, entrandoui la ragione del dolo, ouero dell' equità naturale, Mà ancora quãdo la colpa sia per altro, poiche si deue auere il rispetto al terzo, il quale patisce il dāno per causa volontariadi vn' altro; Come per esēpio è il caso accēnato nel detto primo libro de feudi, & anche nel libro 13. delle pensioni che se quello, il quale abbia venduto il feudo, ò la pensione, ouero le robbe del fidecommisso, ò altre ragioni in sua vita, dopoi commetta vn delitto, ò altra contrauenzione, ò pure muti stato, in maniera che per tal causa si perda la ragione ceduta anche in vita del venditore, ò pure per la sua morte per mano di giustizia, in tal caso entrerà l' obbligo dell' euizione ò almeno quello della refezione dell' interesse. Q

Q
Nel detto disc.
69. del lib. 13.
delle pensioni,
è nel disc. 44.
del libro 1. de
feudi.

Anzi alcuni passano auāti, che sia l' istesso se seguisse la morte violēta del veditore da mano de nemici, per inimicizia cagionata da sua colpa, ouero che il caso dipendesse dà vn suo fatto colposo più remoto; Mà questa è vn' opinione troppo rigorosa, e nō è abbracciata in pratica, se nō quãdo le circostanze del fatto fossero tali, che portassero seco vna colpa positiva, in maniera che vi entrasse l' istessa ragione, la qual' entra nel caso suddetto.

Quindi siegue, che se bene la legge permette al possessore di vna robba, il potere col la sua industria, e diligenza acquistare anche con poco prezzo le ragioni

gioni di gran valore per defenderfi nel possesso, e nel dominio, contro quelli che volessero spogliarlo, in maniera che contro il possessore non entrano quei rigori, li quali la legge adopera contro coloro, i quali per induttria vāno cōprando delle liti, e delle pretenfioni, conforme si discorre nel libro seguente del credito e debito; Tuttavia se il compratore volontariamente acquisterà ragioni contro il suo autore per potere con quelle negargli il pagamento del prezzo, ò molestarlo all'euizione, in tal' caso camminerà cōtro di lui ācorche sia possessore quell'istesso rigore, il qual camina contro vn'estranco, il quale volontariamente vada cercando cessioni di liti, e di pretenfioni. R

Oltre l' azione dell' euizione, entra vn altra azione, cōsi ā fauore del compratore, come del venditore, la quale si dice del quanto più, ò del quanto
25 meno, perche la cosa venduta si ritrouasse essere di diuersa qualità di qualche si sia asserita, ò presupposta, in maniera che si dice vn azione, la quale pizzica dell' euizione, ouero che abbia l' istessa ragione; Come per esemplo se sia venduta vna robba, come libera, e poi si scopra soggetta ā qualche seruitù ò ad altro peso, ò vincolo; O pure che per esemplo si sia venduto vn vaso d'oro, e si ritroui d'argento, oueramente d' oro basso, con casi simili, attesoche oltre l' azione della redibitoria, della quale si discorre nel capitolo seguente, si darā al comprato-

S
Nelli discorsi 9
e 10. di questo
titolo.

re quell' azione, la quale si dice di quanto meno, cioè che il venditore sia obligato rifargli ò bonificargli, quel dimeno che la robba vaglia per tal rispetto. S

Et all' incontro, se la robba si sia venduta per vincolata, e dopoi si scopra libera, ouero si vendi per argento, e poi si scopra d' oro, il venditore aurà a contro il compratore quell' azione che si dice quanto di più.

E ciò suol' alle volte occorrere nelle vendite, le quali si facciano delle balle di lana, ò di altre mercanzie, ò di barili di salumi, presi in ragion di guerra particolarmente maritima à Turchi, ouero ad altri nemici, attesoche molte volte porta il caso che dietrovi si trouano, gioiè, & altre cose preziose nascoste, essèdo questo particolarmente stile de Turchi, quando mandano i tributi al gran Signore, ouero che i gouernanti trasportando le loro robbe dà vn luogo all' altro, v'fano portarle in questo modo; Che però quando sono successi questi casi nella nostra età alcuni, hāno cagionato la ricchezza di molte case & ad alcuni ne hāno cagionato la ruina, āche nel proprio, stante che particolarmente quando siano state vendite, per il più fatte dà ministri fiscali, non solamente per l' interesse ciuile li compratori sono stati molestati in più di quello che importasse la robba occultata, ma ācora sono stati processati, e puniti criminalēte, come vsurpatori delle robbe fiscali, pre-

ten-

tendendosi che vi fusse l' obbligo di reuelare quella robba preziosa come non compresa nella vendita ; Il che cade anco quando nella casa ò in altra robba venduta si trouatiè denaro nascosto , in maniera che non auesse natura di tesoro, che non cadesse sotto la vendita secondo la distinzione , accennata nel secondo libro de Regali . T

T
Nel disc. 147.
del lib. 2. de Re-
gali .

Quando dunque sia seguita l' euizione , ouero che sia imminente , in maniera che non auendo il compratore pagato il prezzo, non possa à quello esser forzato come sopra, nè risulta particolarmente ,
27 trà gli altri effetti quello , che il compratore ottiene la liberazione dà quei pesi, & obblighi, che in parte di prezzo si auesse accollato ; Come per esemplo sono li censi imposti sopra la medesima robba, ouero agli altri debiti del venditore, ancorche si fosse espressamente obligato à beneficio di quel terzo creditore, anche se per qualche tempo l' auesse riconosciuto per tale, attesoche queste si dicono obligazioni occasionali , ò causatiue col presupposto che la robba comprata debba esser sua , mà non già che abbia dà restar priuo dell' prezzo, e della robba.

E se bene li Giuristi con le solite loro sottigliezze, volendo stare sù la lettera delle leggi, danno bene spesso nelle irragioneuolezze grandi, e vanno criticando, se vi sia la vera delegazione, ò nò ; Tuttauia in pratica non pare che si debba

riceuere, mà che indifferentemente camini la suddetta proposizione molto ragioneuole, & equa, adattata al natural discorso, & all'vso comune; Ogni volta però che il compratore, senza esprimere questa causa di pagamento di prezzo, auesse puramente concepito il suo obbligo, in maniera che possa quel terzo creditore altrimente dire d'essere stato ingannato dal compratore, e di essersi appoggiato totalmente alla sua fede, per la quale abbia trascurato di ricuperare il suo dal principal debitore, in maniera che non resista, mà più tosto assista la suddetta ragione dell'equità, e del discorso umano; E conseguentemente che la regola assiste al compratore, sopra la risoluzione dell'obbligo per cessarne la causa, mà che si debba limitare quando le circostanze del fatto persuadano diuersamente, conforme più distintamente si discorre nel Teatro in questo titolo. V

V
Nel disc. 23. di
questo titolo.

In molti casi il compratore si rende sicuro dalle molestie, ò dal timore dell'euizione, per il che cessano le suddette dispute, mà entrano l'altre sopra il prezzo; Come per esempio in Roma quando si compri per via della Congregazione de Baroni, ouero per via della Bolla dell'ornato, ouero che à somiglianza venga così ordinato con chirografo pontificio, trasferendo tutte le ragioni nel prezzo, il compratore venga assicurato, ouero che per leggi e stili particolari l'istesso segua in chi compra dal
giu.

giudice all' asta publica , come si pratica in diuersi
luoghi, e particolarmente nella Spagna , mentre la
legge comune in questo compratore non dà altra
esenzione che quella del gius offerendi de credi-
tori posteriori; O pure chi compra da vn'
erede benefiziato , con le dichiarazio-
ni contenute nel titolo dell'
erede , con casi si-
mili.



CAPITOLO OTTAVO.

Dell'altre specie di risoluzione di questi contratti, e particolarmente delli contratti, che si facciano à vita sopra il godimento di alcune robbe, se veramente importino compra, e vendita, ò pure vn'altra specie di contratto.

S O M M A R I O.

1. **C**he questo contratto si possa disciogliere di cō-
senso.
2. Se ciò camini in pregiudizio del terzo.
3. Come si debba giudicare.
4. Delli retratti contro il compratore.
5. Dell'altro ritratto à fauor della Chiesa, che forza
à vendere.
6. Delle compre, e vendite à vita.
7. Dell'altre cose sopra detta materia di compra, e
vendita.

C A P. VIII.



I possono, e sogliono risolvere questi contratti, per il reciproco consenso de contraenti, in pregiudizio de quali, ò de loro credi successori la cosa non hà dubbio alcuno, per il principio certo, che ogni cosa si può disfare in quel modo, che si sia fatta, e che quel reciproco consenso, il quale sia sufficiente al contratto, sia sufficiente ancora al distratto.

La difficoltà però in questo caso cade, quando vi sia il pregiudizio del terzo; Come per esempio, se il compratore in parte di prezzo si auesse accollato alcuni debiti del venditore, per il che alli creditori complisse di auere più tosto per debitore il compratore, che il venditore, fische il discioglimento del còtratto gli cagionasse vn pregiudizio notabile; Et in ciò la sottigliezza de leggifti và dando molte distinzioni, e particolarmente se per la stipolazione del Notaro, ò per altre clausole, ouero per la forza dell'obbligo camerale si sia acquistato alli creditori accollati, azione irretrattabile; Tuttavia, ogni volta che non vi sia l'accettazione espressa de medesimi creditori, ouero l'implicita, cò i pa-
ga-

gamenti, e con la recognizione fatta dal cōpratore come debitore, ò che in altro modo l'atto non sia sospetto di fraude, e di collusione, in maniera che il recesso sia seguito candidamente, e con buona fede, non pare probabile, che questo rigore si debba attendere; Che però questo merita dirsi vn punto più tosto di fatto che di legge, il quale non riceua vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mà che ne dipenda la decisione dalle sudette, ò simili circostanze del fatto, douendosi più tosto caminare con quella ragione, ò equità, la quale sia adattata alla ragione vmana, & all'vso comune, che con queste stitichezze, e formalità de leggistì, cauate dalle clausole, ò dalle parole dell'istromenti, le quali per lo più (conforme più volte si dice) si mettono da Notari copiandole da i loro formularij, senza che li contraenti ne sappiano cosa alcuna, maggiormente quando siano persone idiote, ò negozianti, ò di tal condizione, che verisimilmente nō sappiano queste sottigliezze legali, e molto più se l'istromento sia in lingua latina, cōforme si accenna nel proemio; E per tal' effetto, à quello, il quale hà da giudicare, si da il nome di giudice, & al giudicato nome di giudizio, perche questa parte del giudizio è la più essenziale, con la quale si deue caminare; Come anche la legge per quel che particolarmente si appartiene alla pratica, & al-

& alle cose forensi si dice prudenza, più tosto, che scienza.

4 Tra li casi della risoluzione di questo contratto di compra, e vendita, da molti vengono collocati quelli, li quali nascono dal retratto legale, oueramente dal conuenzionale, cioè che vn vicino, ouero vn parente, ò vn consorte, ò l'affittuario, ò pure il padrone diretto nelle robbe enfiteotiche, per legge comune, ò municipale, ouero il creditore censuario, debba essere preferito al compratore estraneo; O pure che per il patto di redimere, ò di retrouendere, il contratto si disciolga; Må particolarmente nel retratto legale, e prelatiuo, non si dice veramente risoluzione, importando più tosto vna mutazione di persona, con restar fermo il contratto.

Il che occorre ancora in quelle compre, le quali si facciano da vno per vn altra persona da nominarsi, atteso che se bene fatta la nomina, si risolvono tutti gli obblighi del primo, come se il contratto fosse fatto à drittura col nominato, secondo le distinzioni, e casi accennati di sopra, dipendendo ciò in gran parte dalle circostanze del fatto, tuttavia farà solamente vna mutazione di persona, e nõ vna risoluzione dell'atto.

E di questa specie di risoluzione per via di retratto si è discorso nel libro quarto nel titolo delle

ser-

seruitù, doue si puol vedere; Et iui ancora si tratta della vendita forzosa, la quale contro le regole legali, sopra la libertà di vendere il suo, ò nò, à suo arbitrio, bisogna fare à fauore delle Chiese, e de luoghi pij, & anche del fisco, il quale abbia la robba in comune con vn altro per d'sposizione di legge comune, ouero per leggi particolari, per causa dell'ornamento publico.

Il vero caso di risoluzione è quello, il quale risulta dal fine del tempo, ouero dalla purificazione della condizione, sotto la quale, la vendita si sia fatta, à somiglianza delle concessioni feudali, ouero enfiteotiche; E ciò per la maggior frequenza si pratica nelle compre, e vendite à vita, conforme particolarmente nella Città di Roma ciò è molto in vso nelle case, e ne giardini, ò nelle vigne, atteso che essendo la Corte piena di Prelati, e di altri Curiali celibi, alli quali non conuiene pensare alli loro figli, e descendenti, mà alla sola comodità, e prouisione della persona propria finche viuano, quindi segue, che molto si suole praticare questo còtratto vitalizio; Circa del quale, si scorge non poca varietà d'opinioni frà Dottori, che cosa importi, e se sia veramente contratto di compra, e vendita, oueramente locazione, ò pure di concessione di vsufrutto, come vna specie di seruitù; O pure contratto innominato.

Si crede però più probabile la prima opinione, cioè che sia vn contratto di compra, e vendita di vn dominio ytile, ò subalterno, resolubile con la morte, e che intanto il compratore si debba dire vero padrone, à tutti gli effetti, e particolarmente à quello del retratto, attiuo, ò passiuo, & à star soggetto al pericolo della robba, per quel che portasse il caso à proporzione del suo interesse, ò dominio A ;

A
Di ciò si parla
nel lib. 4. delle
seruitù nel disc.
74. & in que-
sto titolo nel dis-
corso 1.

Tuttauia sia quel che si voglia, & ò si tenga l'vna opinione, ò l'altra; Certa cosa è, che il contratto si risolue per la morte di quella persona, sotto il pericolo della quale si sia fatto, nell'istessa maniera, che si è detto nel libro secondo de Regali, trattando degli officij, e de luoghi de monti vacabili, e nel libro quinto de censi vitalizij, cō occasione de quali si tratta della valutazione di queste ragioni vitalizie, con casi simili, anche quando la morte seguisse per colpa, ò fraude del venditore, mentre ciò cagionerà l'azione alli danni, & all'interessi, mà non impedirà la risoluzione del contratto.

7 Molte altre cose cadono sotto questa materia della compra, e vendita, ò della dazione in soluto, ò della permutazione, mà perche non è facile il reassumere tutte le minuzie; Oueraamente, che il reassumerle cagionerebbe più tosto noiose digressioni, con qualche confusione; Et anche perche la debolezza vmana non permette, che la memoria possa suggerire il tutto; Maggiormente in opera fatta

con

con furti molto interrotti di quel poco tempo, che
possono dispensare l'occupazioni dè negozij cor-
renti; Però si potrà, quando occorrono casi tra-
lasciati; ricorrere alli Professori, & ancora à quel
che se ne discorre nel Teatro, potendosi li non
professori contentare di questa notizia della
materia, della quale cò le cose accennate

A si aurà tanto lume che basti, anche
per la capacità, e per l'intel-
ligenza degli altri
casi.



IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SETTIMO.


P A R T E T E R Z A .

D E L L E
ALIENAZIONI,
E DE CONTRATTI

PROIBITI, O' SOSPETTI;

E particolarmente dell'alienazioni de
beni di Chiese, di Communità, e
di minori, E delle scommesse;
Delle affecurazioni; De
giuochi, e cose
simili.





INDICE³

DEGLI ARGOMENTI

DE' CAPITOLI

DI QUESTA PARTE TERZA

Delle Alienazioni, e de Contratti proibiti.



CAPITOLO PRIMO.

Delle solennità, che si ricercano nelle alienazioni de' beni delle Chiese.

C A P. II.

Dell'assenso Apostolico, e della sua forma, difetti, & esecuzione.

C A P. III.

Della giusta causa della necessità, ouero dell'evidente utilità.

C A P. IV.

Quali siano le Chiese, ouero li luoghi ecclesiastici, le robbe de quali siano proibite alienarsi, e di quali robbe sia permessa l'alienazione.

C A P. V.

Delli contratti, li quali cadono sotto questa proibizione, e che importano alienazione.

C A P. VI.

Delli casi, nelli quali sia lecita l'alienazione, sicchè non entri la proibizione.

C A P. VII.

Degli effetti, che risultano dall'esserli malamente fatta l'alienazione de beni di Chiesa contro la proibizione de canoni, e delle costituzioni Apostoliche.

C A P. VIII.

Delle alienazioni, e degli altri contratti delle Comunità, ò Vniuersità, delle Città, Terre, e
luo-

DEGLI ARGOMENTI. 5

Luoghi abitati, che generalmente dalla legge
si esplicano sotto nome di Città.

C A P. I X.

Delle alienazioni, e contratti de' figliuoli di famiglia.

C A P. X.

Delle alienazioni, e de' altri contratti de' minori.

C A P. X I.

Delle alienazioni, e de' contratti delle Donne.

C A P. X I I.

Delle alienazioni, e de' contratti de' pazzi, e de' prodigi.

C A P. X I I I.

Dell'altre persone, le quali sono proibite di fare
alienazioni, & altri contratti, così nella proibizione attiva, come nella passiva.

C A P.

C A P. XIV.

Di alcuni contratti, della validità de quali si suol dubitare; Cioè delle sponfioni, e scommesse, ouero lotti; E delli stocchi, e ciuanze; E delli contratti per causa di giuoco.

C A P. XV.

Dell'assicurazione delle naui, e delle nauigazioni, ouero delle mercanzie, e denari, & altre robbe, che si trasportano per mare.

C A P. XVI.

Della transazione, ò concordia.



CAPITOLO PRIMO.

Delle solennità, le quali si ricercano nell' alienazioni de' beni delle Chiese.

SOMMARIO.

- 1 **S** E sia materia ampia ò stretta, e quali questioni vi cadano.
- 2 Per questa alienazione vi bisognano copulativamente le solennità, e la causa.
- 3 Qual sia la solennità cioè assenso Apostolico.
- 4 A' che cosa si badi per detto assenso.
- 4 Che sorte di surrezzione vi si attenda.



CAP. I.



x

Ncorche questa materia, estensiuamente sia molto ampia, e frequentemente in pratica, occorre bene spesso trattare di essa; Maggioremente nella Corte di Roma, Ad ogni modo intensiuamente, e per qualche si appartiene alle regole, & alle teoriche generali, si può dire, che sia materia breue e facile, mentre le moderne Costituzioni Apostoliche, & i decreti delle Sacre Congregazioni, come ancora le decisioni della Ruota Romana, hanno quasi spianate, e poste in chiaro tutte quelle difficoltà, e questioni, che sono molto dibattute appresso li Canonisti antichi, e gli altri scrittori, i quali trattano della materia, sicche in sostanza, le dispute si sogliono restringere, più al fatto, che alla legge, cioè all' applicazione delle conclusioni legali già riceute, al caso del quale si tratta.

La regola dunque generale, la quale oggi è indubitata, porta la proibizione dell' alienazione de' beni di Chiesa, senza il copulatiuo concorso della solennità, e della giusta causa, in maniera che non basta l'vna senza l' altra, importando poco che vi
sia -

no le solennità, quando non vi sia la causa, la quale non è supplita dall' assenso Apostolico; Et all' incontro non basta la causa senza le solennità, sicche questi sono i poli, ne quali si gira tutta la circonferenza di questa materia, cioè sopra la verificazione, così dell' vno come dell' altro requisito, col presupposto della regola generale proibitiua, discorrendosi poi delle limitazioni A; Che però trattando distintamente primieramente dell' vno, e dopo dell' altro requisito.

A
Nel dis. 1. di
questo tit. & in
altri seguenti
ivi accennati.

Per qualche si appartiene alla solennità; Ancorché per gli antichi canoni se ne prescrivano, molte, e particolarmente l' autorità dell' Ordinario, & il
3 consenso del Capitolo, con la stima del valore, & ancora, secondo vna opinione, l' asta publica, per ilche sopra ciò trà i Canonisti con la solita varietà delle opinioni si disputano molte questioni; Nondimeno oggidì stà fermamente riceuuto, che la sola solennità dell' assenso Apostolico ordinata dalla Costituzione, ò Strauagante di Paolo secondo, la qual' è la principale regolatrice di questa, supplisce tutte le altre solennità, in maniera, che quando quella v' interuenga, con la verificazione della giusta causa, non si bada ad altro, ancorche l' assenso Apostolico contenesse la clausula che siano chiamati quelli, li quali si deuono chiamare, e la quale
4 volgarmente si dice *vocatis vocandis*, attesoche non per ciò deu' essere chiamato il Capitolo, se non in
Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni B caso

10 IL DOTTOR VOLGARE

caso che così richiedesse la ragione del suo interesse priuato, che vi possa auere, mà non già in ragione di solennità.

Anziche in questo assenso si hà riguardo solamente alla giusta causa, la quale in niun modo è supplita dall' assenso Apostolico, perilche si deue necessariamente verificare; Mà quando questa vi sia, non si bada alli defetti della furrezione, ò dell' orrezione, ouero ad altre circostanze della narratiua, mà la narratiua, ouero il silenzio dell' altre circostanze non si hanno in considerazione, quando non influiscano alla causa, nella quale stà tutto il punto.

B



B
Nel disc. 1. O
in altri susse-
guenti.

CA.

CAPITOLO SECONDO

Dell' assenso Apostolico, e
della sua forma, defetti,
& esecuzione.

S O M M A R I O.

- 1 **I**N che modo si concede l' assenso Apostolico.
- 2 Quando cessi la giurisdizione dell' Esecutore.
- 3 E l' istesso non esserui, che esserui malamente eseguito.
- 4 Se l' esecutore procede male, non può più metterui le mani.
- 5 Quando si dica offeruata la forma.
- 6 Delle forme varie dell' assenso.
- 7 Come si dia alli Regolari.
- 8 Dell' assenso presunto.
- 9 Delli suoi requisiti.
- 10 Quando non entri l' assenso presunto.
- 11 Della bolla d' Urbano, che hà tolto l' assenso presunto.
- 12 Non hà luogo trà Chiese.

13 *Eccettuata la centenaria, e come questa vada computata.*

14 *Della forza della centenaria in questo proposito.*

C A P. I I.



L' Assenso, ò beneplacito Apostolico, nel quale (come si è detto) oggidì consiste tutta la solennità dell' alienazione de' beni di chiese, è solito concedersi in due maniere, vna cioè pura, e senza condizione alcuna, il che occorre, quãdo particolarmente si tratta di concordie, sopra le quali si piglia vna cõfermazione Apostolica, come reualidatoria dell' atto; Et in tal caso non si desidera altra esecuzione, ò verificazione, mà vi cade solamente il difetto della surrezione, ò dell' orrezione, quando influisca nella causa come sopra nel capitolo antecedente.

L' altra specie più vsata, e più frequente è quella dell' assenso condizionale in forma commissaria, il quale volgarmente si dice, *il si in euidentem* cioè che il Papa, commette ad vna, ò più persone in dignità ecclesiastica costituite, che verificandosi la causa narrata della necessitã, ouero, dell' euidente vtilità, conceda in suo nome l' assenso, e la
li-

licenza di fare l'alienazione, sicche sopra l'esecuzione per il più sogliono cader le dispute, quando questa sia mal fatta, perche non si sia offeruata la forma prescritta nelle lettere Apostoliche sopra la verificatione del narrato, oueramente sopra la citazione degl'interessati, ò pure sopra il modo di praticare l'alienazione, e d'investire il prezzo, con altre cose solite ordinarfi; Opure che vi sia il difetto della giurisdizione, perche non si sia proceduto da tutti li delegati congiuntamente; O che fusse spirata la delegazione per la morte del Papa delegante, prima che le lettere siano state presentate, sèa che si sia cominciato à metterui le mani, con altri defecti simili, alcuni de quali si accennano nel Teatro in questo medesimo titolo, nõ essendo possibile il restringerli, ò il dargli vna regola, certa per essere vna materia la quale dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare. A

La regola generale però dispone che l'istesso sia il non esserui questo assenso, che l'esserui, mà essere malamente eseguito, stimandosi egualmente, il nullo, che il niente.

Anzi quando l'esecutore auesse malamente proceduto, non potrà dopoi rimediare al mal fatto, nel fare di nuouo bene l'esecuzione; Atteso che la sua giurisdizione per l'atto fatto è già spirata, che però sopra la validità dell'atto non si puol dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso.

Par.

A
Nel disc. I. §
in altri seguen-
ti di questo tit.

Particolarmente sopra l'offeruanza della forma; capono le dispute, se quando veramente sia forma la quale annulli, ò nò, l'atto, e ciò per il più cade sopra l' inuestimento del prezzo; M^a parimente non vi si può dare vna regola certa, poiche se bene le regole generali sono che si chiama forma ò condizione, quando l' adempimento deue precedere, ouero seguire nell' istess' atto, mà non già quando si presuppone che si debba adempire dopò che sia già seguita, e consumata l' alienazione, sicche si possa dire, che il Papa abbia voluto seguitare la fede dell' àlienante; Tuttauia le difficoltà continue sono sopra l' applicazione di questa teorica, e se e quando le parole dell' assenso importino, l' vna, ò l'altra cosa, ilche dipende dalle circostanze di ciascun caso, che però non vi cade vna regola certa.

Questo assenso si suol concedere dal Papa per via di Dataria in forma di bolle, quando si tratta d' vna alienazione notabile, in maniera, che li frutti della robba, la quale si venda, passino ogn'anno il valore di dieci ducati di camera, che vuol dire sedeci scudi, e qualche cosa di più di moneta Rōmana; M^a quando sia meno si concede per via di secretaria di Breui; Se pure non si tratta d'alienazione da farsi da Religiosi mentre in tal caso si suol concedere ancora dalla Congregazione de Regolari,

ri, ouero da quella del Cōcilio; Per la ragione che li Regolari parte à drittura, e parte per comunicazione de' priuilegiij apostolici, non erano soggetti ad osservare la suddetta solennità dell' assenso Apostolico, mà bastaua quello del proprio Prelato Generale, ò Prouinciale; Mà perche queste facultà furono moderate per vn decreto generale della Congregazione del Concilio confermato da Urbano ottauo nel 1624; Quindi siegue che si abbia questo riguardo di nō grauarli di quelle spese che portano le spedizioni di Dataria; Tuttauia sopra ciò non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo dall' arbitrio del Pontefice regnante.

Quando poi si tratta di alienazione antica, fiche non si sappia se vi sia, ò nò l' assenso; In tal caso, prima che nell' anno 1641. per Urbano ottauo si facesse la Bolla, la quale si chiama la preferuatiua de' pregiudizij della Chiesa, fiche si caminaua, con le regole generali della ragion comune, vi entraua l' assenso presunto, cioè che quando vi fusse vn' osservanza antica sopra trent' anni, si douesse presumere ogni cosa per ben fatta, e per conseguenza che si presumesse l' assenso bene eseguito, e giustificato, anche rispetto alla causa della necessità, ò dell' utilità, purché però apparisse del titolo espresso dell' alienazione, mà non già quando anche questo si allegasse presunto; Per quella mol-
to

to probabile ragione, che la legge proibisce il cumulo delle presunzioni, ò delle finzioni, sicche si dà la finzione sopra la verità, mà non il finto sopra l'altro finto.

All' effetto però che questa presunzione, vi possa entrare si desiderano più requisiti; Primieramente che l' offeruanza sia pacifica, mètre senza questa, il solo tempo non gioua in cosa alcuna, Secondariamente che sia continua, già mai interrotta, sicche in quei casi ne quali si tratta di pagamenti reiterabili ogn' anno, oueramente in altri tempi, l' offeruanza deu' essere anno per anno, e non bastano i pagamenti, ò le quietanze fatte in vna, ò più volte per tutti gli anni.

Terzo che sia vniuoca, e non equiuoca, cioè che non si possa referire ad vn' altro titolo, ò ragione; E quarto che l'atto non apparisca dalla sua faccia dannoso, oueramente per altro infetto, in maniera che verisimilmente, secondo lo stile della Sede Apostolica, non sarebbe stato approuato, ò che non si farebbono possute verificare le clausule, e le forme solite mettersi in tale assenso; Per quella chiara ragione che mai entra la presunzione, ò la finzione, quando verisimilmente non vi possa essere la verità.

Et in oltre, essendo questa vna semplice presunzione di legge, si puol togliere con proue contrarie, mediante le quali si restringa la negatiua; Come

me per efempio con la reuoluzione de regiftri, quando fia fpedizione tale, che neceffariamente fia folita registrarfi, e che vi fiano i regiftri intieri, in maniera che non fi poffa allegare la poffibilità che quello fia in altro luogo; Oueraente che fi diano altre proue, ò argomenti, i quali fuffochino quefta prefunzione, fecondo le circoftanze del fatto, dalle quali dipende la determinazione, che però non vi fi puol dare vna regola certa, e generale. B

B
Di tutto ciò nel
fudetto difc. 1.
altri fequenti
di quefto tit. e
nel lib. 6. della
Dote nel difc.
fo 143.

Mà la fuddetta costituzione di Urbano ottauo hà quafi dato il bando à tali queftioni, auendo tolto quefta prefunzione, con preferuare folamente il poffeffo di ani cento; E fe bene per qualche porta vna tradizione originata dal detto di coloro, li quali furono confultori, ouero ebbero qualche participazione nel formare quefta Bolla, e per qualche ne mostra il fuo tenore, & anche fi può argomentare dalla contingenza di quei tempi, e dalla occasione per la quale fù fatta, il fenfo del Papa fù di fare quefta legge folamente contro le perfone potenti, nelle quali entraffe la ragione dell'vfurpazione, ad imitazioni di qualche fù fatto dal Concilio di Trento nelli padronati, mentre fù fatta nel colmo delle guerre con alcuni Principi d'Italia troppo note appreffo gl'iftorici; Tuttauia auendo più volte la Ruota Romana fermato, che quella indifferente-mente camini in ogni alienazione anche trà priuati; Quindi, fi ftima cofa difficile il voler fofte-
Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni C nere

nere il contrario nelli tribunali ecclesiastici, e negli altri li quali si regolano con l' autorità del sudetto tribunale della Ruota, quando dal medesimo non si muti opinione, conforme pare che si dourebbe fare, parendo troppo improbabile à chi legge la bolla, e che considera l' occasione, e le circostanze de tempi, nè quali fù fatta, l' applicarla à persone priuate, e particolarmente alle correnti concessioni enfiteotiche, ò locazioni, poiche ciò vuol dire vno sconvolgere il Mondo, e con il tempo lasciare i luoghi pij fuori dell' vmano commercio.

E che realmente fusse tale il senso del legislatore, e de' suoi consiglieri, si proua chiaramente dal vedere, che trà breue tēpo di vno, ò di due anni dopo¹² publicata la bolla, la medesima Ruota, caminando con quell' intelletto, il quale si è dato all' accennato decreto del Concilio di Trento sopra li padronati, dichiarò, che non abbia luogo in quell' alienazioni, ò altri contratti proibiti, che si facessero trà due Chiese, o trà due corpi ecclesiastici, per la ragione, che in questo caso cessa la cattiuu presunzione, la quale risulta dalla potenza; Dunque l' istesso si deue dire nelli cōtratti priuati; Bensì che nō abbraccia li casi, li quali erano già in lite, mentre così chiaramente dispone.

E stato nell' età nostra disputata nella sudetta Ruota la questione ancora nō decisa sopra il tēpo, ò il modo di re-

di regolare la cētenaria preferuata da questa Bolla,
¹³ cioè se debba esser cōpita nell'anno sudetto 1641.
 nel quale fù publicata, ò pure che s'intēda per quā-
 do si mouesse la lite sopra la nullità, ò la retrattazio-
 ne dell'atto; Però si crede che tal pūto si debba sti-
 mare indegno della disputa, e che sia indubitato, che
 si debba attendere il tempo della lite, atteso che
 trattandosi di vna legge perpetua, della quale si
 dourà trattare dopò il corso di molti secoli, fareb-
 be vna preferuatiua totalmente inutile, & imprati-
 cabile; Così insegnando particolarmente la prati-
 ca molto simile, cioè, che auendo le leggi ciuili tol-
 to via ogni prescrizione contro la Chiesa Romana,
 col preferuare solamente il possesso centenario,
 questo vā regolato dal tempo della lite, e non da
 quello che fù fatta la legge, con casi simili.

Molto più chiaramente ciò viene comprouato
 da quella ragione troppo viuua, e conuincente, cioè
 che la preferua della centenaria, non nasce per gra-
 zia del legislatore, ò per priuilegio speciale dato al
 possessore, mà per la ragione più volte accennata,
 cioè che l'antico possesso di cent'anni, ouero di vn
 tempo immemorabile, quando precisamente non
 apparisca del suo principio vizioso, cōcede la facoltà
 al possessore di allegare ogni titolo migliore, che sia
 nel Mondo, e per conseguenza si deue attendere il
 tempo, nel quale il possessore sia molestato, poiche
 essendo possessore centenario, aurà questa facoltà.

E ciò si cōproua ancora da quel che discorrono li Dottori nelli termini della ragione comune, cioè che se bene la presunzione di questo assenso, ò di vn'altra solennità, non camina quando apparisca della negatiua, con la reuoluzione de libri, ò de registri, ouero da altre proue, & argomenti; Tuttavia ciò non hà luogo quando vi sia il possesso centenario, perche questo giouerà anche in tal caso, per la sudetta ragione molto ben fondata nell'uso comune, e nel discorso naturale, mentre quando sia già scorso vn secolo, che presuppone la morte di tutte le persone informate, & il mancamento delle notizie, e per il più la perdita delle scritture, si rende quasi impossibile la giustificazione del titolo, fiche farebbe vno scōuolgere tutto il Mondo, anche nelle materie publiche, ò politiche; Et delli principati, nelle quali tuttaua l'istorie insegnano l'origine; E per conseguenza molto più ciò deue camminare trà persone particolari, & in robbe indifferenti, e di priuata fortuna, & in vna legge, della quale si può, e si deue molto dubitare, se abbracci, ò nò il caso, come sopra. C

C
*Nel detto disc. 2.
 e più particolar-
 mente nel disc.
 2. e nel supple-
 mento.*



CAPITOLO TERZO.

Della giusta causa, della necessità, ouero dell'euidente vtilità.

S O M M A R I O.

- 1 **D**elle cause dell' alienazione, e particolarmente della necessità.
- 2 L'vtilità s'attende nel tempo del contratto.
- 3 Non s'attende il tempo calamitoso.
- 4 Come vada regolata la materia dell'vtilità.
- 5 Si distinguono più ispezioni sopra tutta la materia.

C A P. III.



Altro requisito della giusta causa, si restringe à due capi; Vno cioè della necessità, la quale sia vrgente e tale, che non si possa remediare con li frutti, ò con le robbe mobili, ò cō qualche imprestito da andarfi sodisfacendo con i frutti, che però non vi puol cadere vna regola cer-

ta, e generale, dipendendo dalle circostanze del fatto; E l'altro è quello dell'vtilità la quale deu'essere euidente, e chiara; E per conseguenza non entrano in questa specie di alienazione i termini della lesione enorme, ò enormissima accennati nel titolo precedente della compra, e vendita, mentre ogni volta che l'atto alla Chiesa non sia vtile, si dirà che sia lesiuo, e dannoso, qualunque questo sia, ancor che piccolo.

Per regolare questa vtilità, si danno due regole generali; Vna cioè, che si deue attendere il tempo
 2 del contratto, senza badare à quel che portasse il susseguito euento, buono, ò cattiuo, il quale non fosse verisimilmēte preuisto, mà che sia nato dal caso; E l'altra, che si deue attendere il tempo corrente, & ordinario, mà non già il calamitoso, e l'accidentale, di peste, ò di guerra, ò di altro accidente, quā-
 3 do la necessitā, ò altra giusta causa non ricercasse altrimenti, atteso che in questo caso, l'euento pregiudiziale alla Chiesa per l'aumento delle robbe, dopo cessato l'accidente, il quale ne cagionaua la diminuzione, può dirsi preuisto, e probabilmente sperato.

Nel rimanente, non vi si può dare vna regola certa, douendosi il tutto gouernare con le circostanze del fatto ad vso di diligente padre di famiglia, e quel che à comune giudizio de' sauij si stima, che fosse vn'atto vtile, e prudente; Atteso che,
 4
 se

LIB. VII. DELL'ALIENAZIONI. C. III. 23

se per esempio, vn podere con coltiuarli à mano propria, ò con affittarli fruttarà cento, mà col pericolo di spigionamenti, ò di fallimenti di pigionati, ò di affittuarij, ouero di sterilità, ò di altri infortuni respectiuamente, & anche con la necessit  di t pi in tempi di andar facendo delle spese notabili per miglioramenti, e per la c seruazione; E si desse   liuello, ouero   locazione perpetua c  vna risposta di sett ta, ò ott ta netti da ogni spesa, e da ogni pericolo, in tal caso non si potr  dire, che sia vn'atto dannoso col solo raguaglio aritmetico, conforme alle volte la pratica h  insegnato, che per alcuni sciocchi si sia appreso, senza esser possibile di rendergli capaci, mentre si dour  fare il raguaglio di tutte le cose sudette, particolarmente della sicurezza, e dell'esenzione dalle spese, e dalle disgrazie, & in questo modo calcolare   giudizio di diligente padre di famiglia, se l'atto sia vtile, ò n , tirando il conto lungo di quel che, sbattute le spese, e le disgrazie nel corso di pi  anni, la robba abbia fruttato; Et in questo modo si dene regolare l'atto, e vedere se la concessione fatta per meno sia vtile, ò n ; Che per  si conclude, che la materia sia arbitraria, fiche non sia capace di vna regola generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Fermata questa regola generale sopra tal proibizione; Quando li sopradetti requisiti non vi
con-

5 cōcorrano, in tal caso entra l'ispezione sopra le sue limitazioni, ò dichiarazioni, e questa è diuisa in più parti; Primieramente sopra la natura, ò la qualità delle Chiese, ò de luoghi ecclesiastici, à quali conuenga questa regola; Secondariamēte, presuppōsto che si tratti di Chiesa, ò di luogo ecclesiastico, nel qual cada la proibizione, sopra la natura, ò la qualità delle robbe, se cadano, ò nò sotto questa proibizione; Terzo presuppōsto, che si tratti di robbe proibite, sopra la natura, ò la qualità de contratti, se importino, ò nò alienazione; E quarto sopra alcune limitazioni particolari.

A

A
Di quanto di sopra si discorre, se tratta nel detto disc. I. & in altri seguenti di questo titolo.



25

CAPITOLO QVARTO.

Quali fiano le Chiefe, ouero li luoghi ecclesiastici, le robbe dè quali fiano proibite alienarfi; E quali fiano le robbe proibite.

S O M M A R I O.

- 1 **Q**uali fiano le Chiefe, ò luoghi ecclesiastici à quest' effetto.
- 2 Delli luoghi pñ non ecclesiastici.
- 3 Le robbe stabili cadono sotto questa proibizione, e come.
- 4 Se vi cadano li molini.
- 5 Delli Censi reseruatiui.
- 6 Delli luoghi di monti, e ragioni simili.
- 7 Dell' alienazione dè censi consignatiui.
- 8 Dell' imposizione dè censi.
- 9 Delli beni mobili.
- 10 Del denaro contante.
- 11 Del taglio delle selue, & altri arbori.
- 12 Del distrugger case, & altri edificij.

C A P. IV.



II **S**tabilisce la regola generale, che tutte le Chiese secolari, e li Monasterij, così di Religiosi, come di Monache, ogni volta che siano capaci di possedere delle robbe in perpetuo, e per entrata in comune, cadano sotto questa proibizione, dalla quale sono eccettuati quei religiosi, li quali siano capaci di acquistare, mà non siano capaci di ritenere; Come per esemplo sono le case professe della compagnia di Giesù, e generalmente le case della religione de Teatini, & ancora in alcuni casi eccettuati sono l'istesse Religioni de Minori offeruanti, e de Capuccini, cioè per infermaria, ò libreria, ò fabriche di Chiese, ò di Conuenti, ò per supellettile di sacristia, mentre questi possono vendere le robbe lasciate ancorche siano stabili senza la sudetta proibizione.

Che però in questa materia, le maggiori dispute
2 cadono nella qualità di alcuni luoghi pij, se siano ecclesiastici, ò nò à questo effetto; Come per esemplo, sono alcune confraternità di laici, & ancora sono gli ospedali, e li monti di pietà, & altri luoghi simili, destinati ad opere pie gouernati da laici; Et

in

in ciò dipende la decisione dal vedere, se siano fondati, ò nò con l'autorità Apostolica, ò dell'Ordinario come luogo ecclesiastico, con la Chiesa, e col campanile, e con altri segni, ò nò, mentre non ogni luogo pio si dice ecclesiastico, sicche non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, cōforme più distintamente si discorre nel Teatro.

Come ancora sono alcune case, ò conseruatorij di donne in forma di monasterij, con istituto tale, che in apparenza paiano vere monache, anche di vita rigorosa, però tuttauaia sono dōne secolari, le quali viuono così religiosamente, conforme si discorre nel libro decimoquarto, doue si tratta della materia dè religiosi, e delle monache.

3 Rispetto poi alla seconda ispezione della qualità delle robbe; Nelli beni stabili non cade dubbio alcuno; Ogni volta, che non siano di poca considerazione, in maniera che vengano sotto il vocabolo *terrule*, vsato da canonici, mentre in questa sorte di robbe stà riceuuto, che non abbia luogo la sudetta strauagante di Paolo Secondo, e per conseguenza che non vi sia necessario l'assenso Apostolico, sicche basta quello del Vescouo, con le altre solennità richieste dalli canonici antichi, purché però vi sia l'altro requisito della giusta causa.

Sopra questa specie di robbe, suol cadere la disputa, quando siano, ò nò di poca considerazione;

Et in ciò si fcorge qualche varietà d'opinioni; Atteso che alcuni ftimano, che fi dicano tali, quando fiano sotto la fomma di cento fcudi; Altri sotto quella di cinquanta; Et altri di venticinque, ò trenta; Però la più vera opinione fi ftima quella, che fopra ciò non vi cada vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni cafo, mà che dipenda la decisione dalle circoftanze di ciafcun cafo particolare, fecondo la qualità dè luoghi, e delle Chiefe con quell'ifteffa proporzione, la quale abbiamo circa la pouertà, ò la ricchezza, cioè che quella robba, la quale farà ricco vn plebeo, farà pouertà in vn nobile, e così refpettiuamente quel che accomoderà vn gentiluomo priuato, farà pouertà in vn fignore; Così vn piccolo podere, fi ftimerà tale in vna Chiefa grande, e ricca, & in vn altra pouera, e particolarmente di vn luogo piccolo, farà ftimato grande.

Douendofi ancora in ciò auere il riguardo principale, fe li poderi piccoli fiano troppo difuniti, e lontani dagli altri beni della Chiefa, in maniera che riefca di troppo grande incommodo la loro coltura, e la cuftodia; Mà non già quando fiano vicini agli altri, e comodi, e particolarmente ne luoghi montuofi, e bofchiui, ne i quali, non facilmente fi poffono auere dè poderi continuati di notabile quantità, mà fi fogliono auere delle confiderabili poffeffioni coftituite da più pezzetti di
terra

terra trà loro diuifi , e sparfi nella medefima contrada, fìche il valore di ciafcuno farà molto piccolo, mà non perciò ne farà lecita l'alienazione, mentre yà confiderata la loro vnione, fe non materiale, almeno intellettuale .

4 Nelli molini, li quali fiano vicini à i fiumi, difputano li Dottori, fe abbia luogo, ò nò quefta proibizione; E vi fi fcorge ancora qualche varietà d'opinioni, mentre alcuni tengono l'affermatiua, & altri la negatiua ; Mà la più vera opinione fi crede che fia quella, la quale diftingue tra quei molini, li quali effendo di legno ftiano dentro del fiume, come vna fpecie di naue, foggetti facilmente al pericolo dell'inondazione, nella maniera che in Roma fi vedono dentro del Teuere ; E quei molini, li quali ftiano vicino al fiume, donde riceuano l'acque per canale, ò per altri ordegni, mà fiano di fabbrica à forma di cafe fondate in terra ; Cioè che la prima forte fi abbia per vna fpecie di mobili pericolofi, e per confequenza non fia compresa fotto quefta proibizione, mà non già l'altra, la quale importa vna fpecie di beni ftabili per verità, e per natura; Poiche fe bene viene ftimata vna forte di beni foggetti à maggior pericolo, mentre anche in loro l'inōdazioni fogliono cagionarne la deftruzione, ò la deteriorazione ; Tuttauia è vn cafo più raro, il quale occorre anche negli altri poder, e nelli campi ruftici vicino alli fiumi, mà ciò non fi attende, ftante

stante che questo caso non distrugge la sostanza del molino, la quale consiste nel sito, e nella comodità dell'acqua, e nell'auimento, essendo il materiale cosa di poco momento, che si può rifare con facilità, che però non toglie, che non sia roba stabile.

5 Nelli censi reseruatiui, come ancora ne i canoni, e nè liuelli, ò simili risposte, le quali siano veramēte reali, cioè douute per cōcessione de beni stabili fatti dalla Chiesa, è indubitato che si abbiano come stabili veri, nō solamente per la totale alienazione, mà ancora per la diminuzione, che volgarmente diciamo sbassamento, quando sia meramente volontario, mà non già quando fosse douuto per giustizia, in maniera che negandosi dalla Chiesa, si potrebbe ordinare dal giudice, mentre in tal caso, se il Prelato, ò il Rettore lo farà volontariamente, farà vna recognizione della verità, col preuenire quel che farebbe il giudice per sfuggire le liti; Quando però segua con buona fede, e senza fraude, ò collusione.

6 Quelle ragioni, ó annue rendite, le quali si abbiano, con il Prencipe, ó con la Republica, che volgarmente in Roma, & altroue si dicono luoghi de monti, ò con altri vocaboli accennati nel libro secondo de Regali, si stimano beni stabili, siche cadono sotto la medesima proibizione; Bensì che rare volte occorre trattare di questa sorte di beni, men-

ere per vna certa maggiore libertà del commercio, la quale si considera più in questa specie, che nell'altre robbe, conforme si accenna nella sudetta materia de Regali, per la legge dell'erezione di questi monti, ò ragioni, la disposizione suol'esser libera, anche di persone religiose in particolare.

Nelli censi consignatiui, cioè imposti per mezzo del denaro, cōforme le Bolle di Nicolò, e del B. Pio
 7 Quinto, & altre, cadono due dubbij; Vno cioè sopra li censi attiui, li quali siano posseduti dalla Chiesa come creditrice di vn particolare, se si possano alienare, ó sbassare; E l'altro nelli passiuui, cioè se la Chiesa auendo bisogno di denaro, li possa imporre sopra le sue robbe.

Nel primo caso, entra la distinzione tra l'atto necessario, & il volōtario, essendo necessario quello della retrouendita, la quale per la forma della detta Bolla del B. Pio Quinto nelli censi creati dopò la sua promulgazione si deue fare al debitore, il quale voglia restituire il capitale con li frutti, e ciò si puol fare senza dubbio; Et all'incontro non si puol fare, & è proibita l'alienazione volontaria; O sia per via di cessione traslatiua, come vna specie ad vn terzo; O sia per via di estinzione col medesimo debitore, quando à ciò il creditore non possa essere sforzato, conforme si verifica in molti censi antichi creati prima della detta Bolla Piana.

Quando poi si tratta de censi redimibili, nelli
 quali

quali sia verificabile il primo caso dell'atto necessario, al quale non si proceda, perche alla Chiesa creditrice, per la difficoltà del rinuestimento complesse la continuazione con quel debitore, sicche per allettarlo à continuare, e non ad estinguere, si contenti di calare qualche poco il frutto; Et in tal caso si crede più probabile, che questo si debba dire vn'atto necessario, più che volontario, e che però non sia alienazione proibita.

8 Quanto poi all'imposizione del cēso passiuo (ciò che anticamente si dubitasse) oggi senza dubbio viene stimata vn'alienazione proibita, la quale cade sotto la sudetta strauagante, trattandosi di vna specie d'imposizione di seruitù, ò di peso sopra li beni stabili, ancorche più propriamente ciò cada sotto il seguente capitolo sopra la qualità de contratti.

9 Nelli beni mobili, ò semouenti, entrano molte distinzioni, se costituiscano vna vniuersità, come sono li greggi, e gli armenti, ouero istromenti de fondi, e poderi, ò pure se siano mobili molto preziosi, e durabili, secōdo quel che più distintamente si accenna nel Teatro in questo medesimo titolo; Però in ciò non si puol dare vna regola certa, dipendendo in gran parte dalli costumi del paese, ò dalle consuetudini della medesima Chiesa.

10 Nel denaro contante, dagli antichi, cō li quali camminano ancora alcuni moderni, si dà la distinzione trà quel denaro, il quale sia destinato alla perpetua

con-

conferuazione, come vna specie di peculio, e l'altra manuale, ò corrente; Cioè, che nella prima specie entra la proibizione, e non nell'altra; Bensì, che molto di raro, e forse in niun caso in Italia, ciò pare praticabile, eccetto in quel peculio di danaro contante, che dalla Chiesa Romana si ritiene nel castello di S. Angelo; Mentre all'altre Chiese non comple tenere il denaro ozioso, mà d'investirlo in beni stabili, ouero in altri effetti, li quali siano lecitamente fruttiferi, che però insegna la pratica, e particolarmente trà Regolari, la distinzione trà quel denaro, il quale come capitale sia destinato all'investimento, proueniente da censi estinti, ò da legati con pesi perpetui, ò da dote di monache, e cose simili; E l'altro denaro manuale, e corrente per la proibizione dè superiori, ò gouernanti, di non potersi valere ne spendere la prima specie, sotto le pene contenute nelle Costituzioni della Religione, ò nelli decreti della sacra Congregazione, come per vna specie di mala amministrazione, mà non in questi termini d'alienazione di beni di Chiesa, fiche cada sotto la proibizione de Canoni, e sotto la detta strauagante di Paolo Secondo.

Sopra il taglio degli arbori, li quali siano nelle selue, ò nè poderi della Chiesa, entra la distinzione, tra le selue di sua natura cedue, il frutto delle quali consiste in questo taglio, fiche non si dice alienazione; E le selue principalmente destinate à pa-

Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni. E scoli,

scoli, ouero negli alberi fruttiferi dè poderi, rispetto à quali entra la proibizione; Eccetto quell'incisione, la quale si facesse negli alberi secchi, ò vecchi, ò pure all'effetto di slargarli per migliore conseruazione degli altri, ò per maggior frutto, secondo l'vso del paese, e secondo le altre circostanze particolari de casi, le quali portino, che l'atto sia da diligente padre di famiglia.

E molto più farà specie di alienazione, il destruggere le case, i casini, ò altre officine, quando parimente non lo ricercasse la giusta causa, per il miglior gouerno dè poderi, che però non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, con il di più che si accenna nel Teatro, non essendo possibile

(come si è detto) di accennare ogni minuzia, senza fare delle molte digressioni, da cagionare vna confusione. A



A
Di tutto ciò nel
suddetto disc. I.
E in altri se-
guenti di que-
sto titolo.

CAPITOLO QUINTO.

Degli altri contratti, li quali cadono sotto questa proibizione, e che importano alienazione.

S O M M A R I O.

- 1 **L'** Enfiteusi, e locazione quando siano proibite.
 - 2 Come vada regolato l' anno.
 - 3 Se la locazione si faccia per più di tre anni.
 - 4 Se vaglia il patto della renouazione della locazione di triennio in triennio.
 - 5 Delle robbe solite concedersi.
 - 6 Come si verifichi il solito.
 - 7 E delle concessioni forzose.
 - 8 Se l' ipoteca sia alienazione proibita.
 - 9 Della transazione.
 - 10 Del compromesso.
 - 11 Delle dismembrazioni, o diuisioni delle Chiese.
- E 2
- E proi-

- 12 *E proibita l'alienazione della giurisdizione, ò altra ragione incorporale.*
 13 *Della dismembrazione, ò diuisione delle parocchie.*

C A P. V.



I R C A le specie de contratti, i quali importino l'alienazione proibita, oltre il caso di sopra accennato dell'imposizione del censo; Sotto la medesima proibizione cadono i contratti dell'enfiteusi, e della locazione, quando siano oltre il triennio; Atteso che se bene secondo li termini delli canoni antichi, sotto l'alienazione proibita, veniuua solamente la locazione à tempo lungo, senza essere determinato quanto fusse questo tempo, per ilche, conforme si è accennato nel libro primo de feudi, sopra ciò si scorge gran varietà d'opinioni, trà le quali la più comunemente riceuuta è quella che non s'intenda lungo tempo, quando sia sotto gli anni dieci.

Nondimeno in questi termini di alienazione de beni di Chiesa, tal questione oggidì è già decisa per la suddetta strauagante di Paolo secondo, la quale hà stabilito il detto termine, d'anni tre, regolando.

lando però gli anni fecôdo la diuerfa qualità ò natura de frutti conforme le distinzioni accennate nella materia, de feudi & altroue.

Et à tal segno è nulla la concessione enfiteotica, ò la locazione, la quale si facesse per più che di trè anni, che ne anco si sostiene pergl' istessi trè anni permessi, mentre in questa materia, e particolarmente nella Curia Romana, oggidì viene stimata per cõ-

3. clusione ferma, che l'inutile vizia l'vtile, in maniera che l'eccesso del tempo corrompe l'atto anche per quel tempo, nel quale per altro sarebbe lecito.

Mà perche nelle locazioni particolarmente (non dandosi facilmente l'enfiteosi per sì poco tempo) per togliere questa difficoltà, è solito farsi il patto, che la locazione s'intenda fatta per vn triennio solamente, e dopoi successiuamente dà

4. triennio in triennio, in maniera che siano tante locazioni, quanti sono i trienni; Quindi cade il dubbio, se questa cautela suffraghi, ò nò, nelche si scorre qualche varietà d'opinioni, Tuttavia secondo la più probabile, e la più comune opinione, si deue caminare con la distinzione, che se il patto della continuazione, per gli altri triennij sarà obligatorio, in maniera che non volendo vna delle parti continuare, non possa farlo; Et in tal caso la cautela non gioui, & il contratto resti nullo affatto, mentre sarebbe vna cautela verbale dà eludere con molta facilità.

cilità la proibizione della legge; Et all' incontro che sia valido, quando sia in piena libertà de cōtraenti di stare al contratto finito il primo triennio, mentre in questo caso si stima vn contratto totalmente nuouo, il quale si faccia dopò spirata la prima locazione, nell' istante che comincia il nuouo tempo; O pure in quell' istante che spira il termine stabilito per la disdetta come per vn consenso che si dà all' ora per ora, all' effetto di togliere le dispute legali sopra la riconduzione, se, e per quanto tempo si debba intendere che sia fatta. A

A
Di ciò si parla
nel discorso. di
questo tit. e nel-
li disc. 21. e 22.
della locazione,
nel libro 4.

Si limita questa restrizione al triennio, quando le robbe fossero solite darsi in enfiteusi, ò locarsi à più lungo tempo, poiche in tal caso si possono
5 concedere di nuouo senza le solennità dell' assenso Apostolico; Purche però vi concorrano due requisiti; Vno cioè dell' euidente vtilità da regularsi secondo il tempo della nuoua concessione; E l' altro che non si alterino l' inuestiture antiche in pregiudizio della Chiesa, non già quando à suo fauore; E facendosi alterazione, ne risulta la nullità dell' atto in tutto, per la medesima ragione accennata di sopra, che l' inutile vizia l' vtile. B

B
Nel detto disc.
1. di questo tit.
e in altri se-
guenti iui ac-
cennati.

Che però in questo proposito, le maggiori difficoltà cadono nella verificazione di questo solito,
6 il quale risulta, ò dà vna concessione solenne, la quale abbia auuto il suo effetto, ouero dà due non solenni effettuate con vna osseruanza pacifica
d' an-

d'anni quaranta continuati, conforme più distintamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo.

7 Come ancora, senza il requisito dell'utilità, si possono fare queste nuoue concessioni, quando siano forzose, in maniera che la Chiesa non possa ritenere le robbe per se stessa, conforme si discorre ancora nella materia enfiteotica.

8 Sopra l'obbligo de beni, il quale da Giuristi si esplica col termine, ò vocabolo d'ipoteca, si disputa molto frà Dottori, se si debba dire alienazione proibita, ò nò; Et ancorche vi sia qualche varietà d'opinioni; Tuttavia la più comune pare che sia quella, la quale camina con la distinzione trà l'ipoteca speciale, e la generale, cioè che la speciale caschi sotto la proibizione, mà non la generale, se nò quãdo si pretenda di esercitarla sopra la proprietà de beni, in maniera che perciò ne possa seguire la vendita, mà non già quando si voglia esercitare solamente sopra li frutti, ò nella loro comodità, e per conseguenza, che non tocchi la sostanza delle robbe, conforme anche si discorre in proposito de beni feudali, e delli giurisdizionali & altroue. C

C
Nel libro seguen-
te del credito, e
del debito nel
disc. 13. §. 151

9 Nella transazione, parimente cade disputa con varietà d'opinioni; Vna delle quali indifferente-mente crede, che non vi sia proibizione, quando sia fatta cò buona fede, per la ragione che sia vna specie di sentenza, la quale si faccia dalle Parti d'ac-

cor-

cordo per decidere la lite, all' effetto di ouuiare al maggior male temuto per l' vna, e l' altra Parte dal suo esito incerto.

L' altra opinione distingue, che sia proibito; quando la Chiesa lascia qualche abba in mano in parte, mà non già quando non possedendo cosa alcuna, in tal modo ne acquisti parte, atteso che in tal caso non farebbe alienare, mà acquistare.

Però la terza, opinione è la più riceuuta dalla Ruo-
ta, e dalla Curia Romana, cioè che indifferente-
mente si dica alienazione proibita; Eccetto il ca-
so che la Chiesa auesse tutte le robbe, e che ri-
mettesse all' altro transigente li frutti decorfi,
ouero che supplisse con denaro contante, ò con al-
tra cosa non proibita d' alienare. D

D
Nel detto dise.
1. di questo tit.
E in altri luo-
ghi lui accen-
nati.

E qualche si dice della transazione, camina an-
cora nel compromesso, quando questo si faccia,
non solamente de iure, mà anche de fatto, mà
non già quando si faccia de iure solamente, per-
che in tal caso non è cosa proibita. E

E
Nel P. stesso luo-
go.

La dismembrazione, parimente è proibita; Et
anche la diuisione, mediante la quale si renda
minore lo stato antico della Chiesa, mà non già
quando possedesse in comune alcune robbe con
altri, e che si facesse quella diuisione, per la
quale ogn' vno vi conosca il suo, senza dimi-
nuzione alcuna delle sue ragioni; E questi due

atti

atti di dismembrazione e di diuisione, per lo più si praticano nelle cose spirituali; Come per esempio occorre nelle Chiese parochiali, ò ne Monasterij, che se ne dismembri qualche parte, ò qualche Chiesa, ò membro annesso.

E ancora conclusione oggidì ferma, che questa proibizione d'alienare, non solamente s' intende nelli beni corporali di sopra accennati, mà ancora delle ragioni incorporali, come sono la giurisdizione, e le preminenze, e che la proibizione cammini anche trà le persone ecclesiastiche, anche trà due cappelle, ò beneficij d' vn istessa Chiesa; Quando però si tratta di leuare il dominio della robba, ò della ragione ad vno, e di trasferirlo all' altro, mà non già quando restando il dominio alla Chiesa, si diuida l' emolumento, ò l' esercizio trà più ministri, ò beneficiati della medesima Chiesa, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. F

F
Nel detto disc.
1. di questo tit.
e nel lib. 3. della
giurisdizione,
nel disc. 24.
e in altri luoghi
iui accennati.

Solamente nella dismembrazione, ò diuisione, che si faccia delle Chiese parochiali secondo i sensi del Concilio di Trento, vi bisoganno molte solennità accennate nel libro duodecimo nel titolo delle parochie, mà non già vi bisogna questa solennità dell' assenso Apostolico.

CAPITOLO SESTO.

Delli casi, nelli quali sia lecita l'
alienazione, fiche non en-
tri la proibizione.

SOMMARIO.

- 1 **L**E Religioni incapaci di ritener' entrate posso-
no alienare.
- 2 Se jano date con questa facoltà.
- 3 Delle solite concedersi.
- 4 Delle robbe di poco valore.
- 5 Delle robbe de' Regolari.
- 6 Dell' urgente necessità, e qual sia.
- 7 Delle robbe in ciò privilegiate.
- 8 Dell' alienazione necessaria per ritratto.
- 9 Delle robbe acquirende.
- 10 Se il Prelato possa acquistare.

C A P. V I.



Accennata regola sopra la proibizione dell' alienazione de beni di Chiese, si limita in molti casi; E primieramente quando (conforme si è accennato) si tratta di Chiese incapaci di ritenere beni stabili, sicche la capacità consista solamente nell'acquistarli, all' effetto, di venderli, e di valersi del prezzo .

Secondariamente quando le robbe fossero state date alla Chiesa con questa legge apposta dal concedente, che si potessero liberamente alienare; Poiche se bene alcuni, anche in questo caso dubitano; Tuttauia è vn dubbio senza fondamento alcuno, non essendoui legge, la quale proibisca al padrone di mettere nella sua robba, quando la concede quelle condizioni che paiano opportune mentre potea nō darla; E se nella fondazione de beneficij è lecito al padrone, di mettere le leggi, e le condizioni, anche contro qualche dispongono i Sacri Canoni, conforme si dice nel libro decimo terzo del giuspatronato, molto più in questo caso.

La terza limitazione si è accennata di sopra,

F 2 cioè

nelle robbe solite à concedersi.

3 La quarta parimente si è accennata, cioè nelle robbe di poco valore, ancorche siano stabili, li quali cadono sotto il nome di terrule.

4 La quinta cadea generalmente quasi in tutti i Regolari per li loro priuilegij; Mà oggidì questo
5 cessa per il già di sopraccennato decreto dell' 1624.

La sesta quando fosse per vna precisa & urgente necessita, la quale non patisse dilazione, e senza che si potesse in altro modo rimediare, Conforme per esempio suol' occorre in tempo di guerra per sfuggire il sacco, ò altro danno maggiore; ò pure in tempo di peste, ò per simile vrgenza alla quale non si possa rimediare per altra strada.

La settima quando la qualità delle robbe, ancorche regolarmente soggetta, lo porti per priuilegio, ò per consuetudine, conforme si è accennato
7 de luoghi de monti.

L'ottaua quando sia vna vendita necessaria per causa di retratto coattiuo legale; ò conuenzionale, de quali si parla nel libro quarto, nel titolo delle
8 feruitù.

E la nona, quando si tratta di robbe non ancora acquistate, nè incorporate; Come per esempio, se
9 alla Chiesa si deferisse vn' eredità, nella quale fossero [anche robbe stabili proibite d' alienarsi, mà per essere quella intricata, ò per altro giusto motivo, si stimi più spedito il cederla, ò venderla ad

vn'

vn' altro, mentre ciò si potrà fare, anche senza l'assenso Apostolico; Attesoche se bene l'atto della vendita, o della concessione traslatiua, porta seco l'acquisto, come vn' antecedente necessario; Tuttavia, essendo questo vn' acquisto istantaneo, e più per vna finzione di legge, che per vna vera, e naturale incorporazione, quindi segue, che non si abbia in considerazione; Molto più quando stimandosi poco espediente d'accettarla, si repudij, poiche se bene non è lecito al Prelato, o ad'altro amministratore della Chiesa fare, nè l' vno nè l' altro senza giusta causa, in maniera che si deue auere il riguardo all'utile della Chiesa; Tuttavia, o contro il prelato, e l'amministratore, o contro quello, à beneficio del quale ridonda la cessione, competeranno gli altri rimedij dati dalla legge à pupilli, & à simili persone priuilegiate, à quali la Chiesa viene rassomigliata cioè per capo di lesione, o di restituzione in integro, o di altro remedio, mà non entrano questi termini d'alienazione formale de' beni di Chiesa;

Con il di più che sopra le limitazioni di questa regola si discorre nel Teatro, non conuenendo diuagare in tutte le minuzie & in cose meno frequentate. A

A

Nel disc. I. di questo tit. e ne gl'altri seguenti accennati.

CAPITOLO SETTIMO.

Degli effetti , che risultano dall' essersi malamente fatta l' alienazione de beni di Chiesa , contro la proibizione de Canonì , e delle Costituzioni Apostoliche.

S O M M A R I O.

- 1 **L'** Atto è nullo, e s' incorrono le pene .
- 2 **L'** Quando entrino le pene .
- 3 Non si perde il possesso per l' alienazione inuvalida .
- 4 Si dà la manutenzione alla Chiesa , e della ragione perche questo remedio sia in uso .
- 5 L' atto intanto è nullo , in quanto la Chiesa voglia .
- 6 Se si debbano restituire li frutti .
- 7 Et all' incontro à che cosa sarà tenuta la Chiesa .
- 8 Se si rifacciano li miglioramenti .

C A P. V I I.



POSTO che l'alienazione sia illecita, e contro la forma de Canon, e della detta Strauagante, ne risultano due cose; Primieramente cioè la nullità dell'atto; E secondariamente l'incorso delle censure, e dell'altre pene in coloro che lo fanno.

2 Questa seconda parte dell'incorso delle pene, molto di raro, e quasi mai si riduce alla pratica, eccetto che trà i Regolari, e ciò più per le loro regole, e costituzioni che per questa Strauagante, atteso che à tal effetto si richiede vna positua temerità, & vna malizia, dalla quale ogni piccola causa d'ignoranza, ò di erronea credulità scusa, E particolarmente quando si tratta d'alienazioni improprie, come sono l'imposizioni de censi, & il fare debiti con pegno, ò con ipoteca speciale, ouero la transazione, & altri simili alienazioni improprie & in dirette.

3 Molto frequente però e cotidiana è l'altra parte della nullità, la quale oggidi non riceue alcun dubbio; Anzi è stimata tanto chiara, che ne meno si toglie il possesso alla Chiesa, in maniera, che non sola-

folamente vn'altro Rettore, ò Amministratore, mà anche quel medesimo il quale abbia fatta l'alienazione, venendo contro il fatto proprio, può in nome della Chiesa dimandare la reintegrazione al possesso, ouero la manutenzione, con quel remedio che li Giuristi dicono di ritenzione, fingendosi dalla legge, che il possesso non si sia mai tolto alla Chiesa, nè si sia trasferito all' altro contraente, ancorche naturalmente, e dè fatto, ciò sia seguito, anche per tempo notabile -

Di questi due remedij, appresso gli antichi era in vso quello della reintegrazione; Però appresso i moderni, dal principio del secolo corrente fù cominciato auersi in vso l' altro della manutenzione, e questo cotidianamente si pratica nella Curia, e nella Rota Romana, essendo ragioneuolmente introdotto, come più pronto, e più profiteuole; Atteso che, conforme si discorre nel libro decimo quinto delli giudizij, e della pratica, il remedio possessorio della reintegrazione, come anche l' altro dell' immissione, che li Giuristi dicono dell' adipiscenda, per disposizione della legge canonica, sono appellabili fiche nel foro ecclesiastico non godono quel priuilegio che gli dà la legge ciuile; Che all' incôtro, questo della manutenzione, secondo l' opinione più riceuuta, viène stimato più esecutiuo, perche non ammette l' appellazione sospensiuu; Quando però si dia in forma di giudizio sommario, e per decreto

cret o interlocutorio, mà non già quando segua in forma di giudizio ordinario, e sentenza definitiva. A

In tanto però camina questa nullità, in quanto che la Chiesa voglia, e che lo stimi espediente. Mà quando ella non voglia, non potrà allegarsi dall' altro contraente, sicche egli sarà obligato stare al contratto, e però si dice nullità claudicante, & ineguale, onde all' altro contraente resta solamente il rimedio di fare prefigere vn termine alla Chiesa, ad impetrare l' assenso Apostolico, e che altrimenti sia lecito rescindere il contratto.

5 Quando poi l' assenso si sia concesso dal Papa di consenso della Chiesa, non si dà più l' adito à questa di pentirsi, benchè l' assenso non si fusse mandato ancora ad esecuzione, anzi che nè meno si fossero spedite le bolle.

Viene stimata tanto chiara questa nullità, che secondo l' opinione, la quale si tiene dalla Ruota, e dalla Curia Romana, come vna nullità notoria, cagiona nell' altro contraente vna mala fede, in maniera che sarà tenuto alla restituzione di tutti li frutti percetti; Moderandosi solamente nelli censi per vna certa opinione riceuta dalla medesima Ruota, che li frutti pagati volontariamente dalla Chiesa prima dell' impugnazione dell' atto, non si ripetano; Oueraamente quando la nullità fusse molto dubbia per ignoranza di fatto, ò di legge

Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni G in

A
Nel disc. 1. di
questo lit. e negli
altri iui accen-
nati e nel disc.
37. de iudicij
nel lib. 15.

in maniera che cagioni vna giusta scusa dalla mala fede.

Benſi che la Chieſa ſarà tenuta reſtituire tutto quello che abbia riceuuto; E quando il prezzo che
 7 abbia tenuto in mano gli fuſſe ſtato fruttifero, che per eſempio l'auelſe dato à cenſo, oueramente che ſi fuſſe impiegato in altri effetti fruttiferi, ò pure chene abbia eſtinto qualche cenſo paſſiuo, ò vn' altro debito fruttifero, in tal caſo dourà ſcomputarlo nè frutti, che vuole ripetere, eſſendo di douere che la Chieſa ſia reintegrata da ogni danno, come ſe il contratto non fuſſe fatto, mà non già che debba fare il guadagno con la robba d' altri.

Con l' iſteſſa regola ſi camina nella reſezone de
 8. miglioramenti, li quali frà tanto ſi foſſero fatti dal poſſeſſore, conforme più diſtintamente ſi diſcorrenel Teatro, nel quale ſi potrà vedere il di più, non potendoli

portare ogni mi-
 nuzia.

B

B
 Di tutto ciò nel
 iſteſſo diſc. 1. e
 nel 4. di queſto
 titolo.



CA.

CAPITOLO OTTAVO.

Dell'alienazioni, e degli altri contratti delle Comunità, ò Vniuersità, delle Città, terre, e luoghi abitati, che generalmente dalla legge si esplicano sotto il nome di Città.

S O M M A R I O.

- 1 **D** *Ell'alienazioni de beni delle Comunità.*
- 2 *Delle solennità, che si ricercano nello Stato ecclesiastico.*
- 3 *E di quelle del Regno di Napoli, & in altri principati.*
- 4 *In questo Regno sono anche inualidi li contratti de particolari per causa delle Comunità.*
- 5 *Quali siano le solennità per legge comune.*
- 6 *Le Comunità godono li priuilegi de pupilli.*
- 7 *Circa la giusta causa di questi contratti.*
- 8 *Se alle Comunità competa il priuilegio dell'addizione in diem.*

C A P. VIII.



Ancorche dalla legge ciuile vëgano ordinate molte solēnità per l'alienazione dè beni delle Comunità, le quali dalla medesima legge sono generalmente esplicate col nome, ò vocabolo di Città, che di sotto si accennano; Tuttauiā, molto rari, e forse niuni sono i casi, nè quali in questa materia si abbia da caminare con la sola disposizione delle sudette leggi; Atteso che per la grā diuisione dè principati, e dè dominij, la quale particolarmente in Italia, e nell'altre parti d'Europa è seguita, dopò la compilazione di queste leggi, non vi è forse luogo, il quale sopra ciò non viua con le sue leggi, ò consuetudini particolari, le quali, così in questa, come in ogni altra materia, preuagliano alle sudette leggi chiamate comuni, conforme l'ordine delle leggi accennato nel proemio; Che però non vi si può dare vna regola certa, e generale, applicabile à tutti li paesi, & à tutte le Comunità anche di vn'istesso principato, ò dominio, dentro il quale suol'essere ancora vna notabile diuersità di leggi, ò di stili, dè quali è impossibile il potere distintamente discorrere, siche nell'occorrenze la decisione

fione di ciascun caso, dipenderà dalle leggi, ò dalle consuetudini del luogo, e secondo l'interpretazioni, che à loro si siano date dalli sauij, ouero dalli Tribunali del medesimo paese.

E restringendosi, per la ragione accennata nel fine del proemio, all'esemplificare le materie alli due principati, nelli quali vi si abbia qualche pratica, e che senza pregiudizio degli altri si possono dire (almeno per l'ampiezza del territorio) li maggiori nell'Italia, cioè lo Stato ecclesiastico, & il Regno di Napoli; Per quel che spetta al primo; Vi è vna Bolla di Paolo Quinto, la quale dà vna gran regola sopra il gouerno delle Comunità per le alienazioni, e per gli altri contratti, che da loro si facciano, e particolarmente nell'imporre i censi, oueramente nel contrarre altri debiti, che sono le cose più frequenti, che si facciano; Essendoui vna Congregazione eretta dal medesimo Pontefice, la quale volgarmente si dice del Buon Gouerno, senza licenza della quale è proibito l'imporre censi, ó fare altre alienazioni, ó contratti di perpetuo, e successiuo pregiudizio, che però da questa Congregazione si sogliono esaminare le cause, e si dà la forma de' contratti, che si deuono fare.

Anzi alle volte, è solita mettere le mani, particolarmente in caso di ricorso, negli appalti dell'entrate, e nell'altre cose che còcernono il gouerno corrente; Come anche circa l'imporre le collette per
l'oc-

l'occorrenze pubbliche, conforme di questa Cōgregazione si discorre nel libro decimoquinto, trattando della relazione della Curia Romana.

3 E nel sudetto Regno di Napoli, per diuerse regie prammatiche, stà parimente prouisto, che non si possano fare alienazioni, ouero imporre censi, ò contrarre altri debiti, ouero imporre gabelle, ò collette, ne fare altre spese straordinarie considerabili, senza la licenza regia, nella quale si suole ordinare la forma, che però non occorre disputare dell'altre solennità; E l'istesso occorre in altri principati, e dominij, nè quali pare che indifferentemente con le leggi particolari si sia sopra ciò prouisto.

4 Mā perche nel sudetto Regno à queste proibizioni con facilità si facea fraude, imponendosi de censi, ò facendosi gli altri debiti per alcuni particolari cittadini; Quindi per altre prammatiche si è prouisto, che anche gli oblihi fatti dà particolari, senza la sudetta licenza, siano inualidi, quando veramente siano per causa della Comunità; Che però sogliono caderui più questioni, se, e quādo ciò pregiudichi al creditore, il quale dia il suo denaro; E la decisione dipende da diuerse distinzioni accennate nel Teatro, in questo medesimo titolo; E sopra tutto se il creditore sia in buona, ò in mala fede. A

A
Nelli disc. 23.
a seguenti al 27
di questo titolo.

Mā quando, circoscritte le leggi particolari, conuen-

uenga trattare delle solennità ordinate dalla legge
 5 ciuile, che diciamo comune; Quelle sono molte,
 cioè; L'autorità del giudice; Il consenso di tutto
 il popolo legitimamente conuocato in cōseglio ge-
 nerale; Il giuramento da darsi da tutti; L'asta
 pubblica; E la giusta causa, della necessità, ò vtilità,
 6 in quella maniera, che si dispone nelle robbe de pu-
 pilli, à i quali le Comunità sono dalla legge rasso-
 migliate.

Il punto maggiore però consiste in quest' vl-
 timo requisito della giusta causa, senza la quale
 7 importano poco le altre solennità, le quali, con-
 forme di sotto si discorre nè contratti de' mino-
 ri, e delle donne, non si richiedono già per cerimo-
 nia, ò per formalità, mà acciò si adempisca il det-
 to fine, cioè che si sfugga l'inganno, e che nō si fac-
 cia l'atto, se non utile, e ben regolato, in quella ma-
 niera che si farebbe da ogni prouido, e diligente
 padre di famiglia; Premendo la legge più à queste
 alienazioni, & agl'altri contratti delle Comunità,
 che à quei de' pupilli, ò de' minori, mentre questi
 fatti maggiori possono riuedere il fatto suo, e farsi
 rendere i conti dal tutore, ò da altro amministra-
 tore, sopra il quale ancora sogliono tenere gli occhi
 aperti i parenti del pupillo, ò del minore; Mà ciò
 non facilmente si verifica nelle Communità per li
 rispetti reciproci, mentre da per tutto, e partico-
 larmēte ne luoghi piccoli, il peculio maggiore del-
 le

B
Nelli detti di-
scorsi 23. e se-
guenti.

le persone ciuili, e particolarmente di coloro, i qua-
li siano infarinati di qualche letteratura, consiste nel
viuere sopra la Comunità, e d'ingrassarsi con il
sangue, e con le grauezze de' poveri, che però vi si
deue camminare con molta circospezione. B

Quando poi alle Comunità si conceda, ò nò
quel priuilegio il quale da Giuristi si dice dell'addi-
8 zione in diē, cioè che doppo fatto l'appalto ad vno,
si possa ammettere vna nuoua offerta maggiore da
vn altro, dipende da diuerse distinzioni, e sopra tut-
to dalle circostanze particolari del fatto di ciascun
caso, & ancora dall'uso del paese, conforme più di-
stintamente si discorre nel libro secōdo de' Regali,
in occasione di trattare degli appalti delle gabel-
le, e delle altre publiche rendite, siche non
vi si può dare vna regola certa, e
generale, applicabile ad
ogni caso.

C
Nel lib. 3. de
Regali nel disc.
81. e nel lib. 4.
nel tit. della lo-
cazione nel di-
scorso 46.



CAPITOLO NONO.

Delle alienazioni, e contratti de figliuoli di fameglia.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ell'incapacità de' figliuoli di fameglia d'auer del proprio.
- 2 Oggidì sono capaci per l'introduzione de' peculij.
- 3 Il giuramento toglie la proibizione de' figli di fameglia.
- 4 La difficoltà nasce dagli statuti.
- 5 Quando lo statuto tolga il giuramento?
- 6 Del figliuolo di fameglia, che negozij da padre di fameglia, ouero che si narri tale.



C A P. IX.



I Aminando con li soli termini della legge comune ciuile, molto di raro si riduce alla pratica quel che la medesima legge dispone nelli figliuoli di fameglia, atteso che, secondo la legge antica, ò nuoua, eccettuatone il peculio castrense, ò quasi castrense, li quali consistono in quei beni, che si acquistano per via d'arme, ò di lettere, e nelli quali si stimano come padri, i figliuoli di fameglia erano incapaci di possedere cosa alcuna del proprio mentre anche quello che à loro perueniu per via di successione, ò di legati, oueramēte per industria, ò in altro modo, si acquistaua in pieno dominio al padre, senza il consenso del quale non poteuano disporre, nè fare alienazione alcuna, non auendo di che disporre; E quanto alle obbligazioni personali, la sudetta legge non induce altra proibizione, che quella per causa del mutuo, esplicata col vocabolo del Senato Consulto Macedoniano.

2 Mà auendo la legge più nuoua, ouero nouissima introdotto la distinzione degli altri due peculij, parimente accennati nel titolo delle donazioni, cioè dell'auuentizio, il quale generalmente abbrac-

cia

cia tutto quello, che si acquisti per altra strada, che per quella del padre, & anche per via dell'istesso padre in quei casi, nè quali vi sia la valida donazione trà il padre, & il figlio, restando solamente sotto il nome del peculio profettizio quella robba la quale prouenga dal padre senza titolo valido, e traslatiuo di dominio, siche il figliuolo di famiglia resta capace di auere il dominio, e di auere l'erede, e per conseguenza di auere di che disporre; Quindi segue, che quando non abbia altro legittimo impedimento, potrà fare dell'alienazioni, e degl'altri contratti; Artesoche se bene la legge in alcuni casi desidera il consenso del padre; Tuttauia (come parimente si accenna nel sudetto titolo delle donazioni) è più comunemente riceuuto, che questo consenso sia per il solo interesse del suo vsofrutto, mà non già per l'abilitazione della persona, siche la proibizione della legge ciuile si restringe al solo caso del mutuo.

3 E pure anche in questo caso tal proibizione in pratica hà quasi dell'ideale, per l'introduzione di mettere in ogni contratto il giuramento, come per vno stile, che però per la disposizione della legge canonica, la quale è riceuuta da per tutto, anche nel foro laicale, cessano tutte le proibizioni della legge ciuile; Siche per quel che spetta alle alienazioni, & alli contratti frà viui, camminando con li sudetti termini, poca differenza si scor-

ge trà vn figliuolo, & vn padre di fameglia.

4 Si restringono però oggidì tutte le questioni dell'alienazioni, e dè contratti dè figliuoli di fameglia à quei luoghi nelli quali vi siano statuti, e leggi particolari, che gl'inabilitino à fare cōtratto alcuno senza il consenso del padre, col decreto annullatiuo; Come particolarmente dispongono lo statuto di Roma, & vna prāmatica del Regno di Napoli, e molte altre leggi di diuerse Città, e luoghi dell'Italia, e di altri paesi.

5 Et in ciò si deue principalmente auere il riguardo, se lo statuto, ò altra legge particolare, tolga, ò nò, il giuramento direttamente per autorità Apostolica, ouero indirettamente, col dichiarare il contratto doloso, e simulato conforme altre volte si è accennato; Atteso che quando non tolga il giuramento, ne segue l'istesso effetto, che si è detto di sopra della proibizione della legge ciuile, mentre il giuramento fa cessare ogni ostacolo della legge positiva.

Quando poi tolga anche il giuramento, come per esempio fa lo statuto di Roma; In tal caso non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo la decisione dal diuerso tenore de' statuti, ò delle leggi, ouero dall'interpretazioni dategli da fauij, ò da tribunali di quel paese.

Ma per la maggior frequenza, le questioni si riducono alle circostanze del fatto, per verificare la

6 comune limitazione, cioè quando il figliuolo di famiglia pratica, e negozia pubblicamente, e che però sia riputato per padre di famiglia; Mà sopra ciò non si può dare vna regola certa, mentre il tutto dipende dalle proue, e da altre circostanze di ciascun caso particolare.

E perche frequentemente si pratica, che li figliuoli di famiglia, quando anche non viuano separatamente dal padre, e che non negoziano come padri di famiglia tuttauia si asseriscono che siano tali; Quindi nascono frequentemente le dispute se questa asserzione debba essere bastante à scusare l'altro contraente; Et in ciò, ancorche con la solita varietà dell'opinioni; Alcuni indifferentemente lo neghino; Et altri all'incontro indifferentemente l'affermino, maggiormente quando l'asserzione sia giurata; Nondimeno, secondo l'opinione più probabile, si crede che la decisione dipēda dalle circostanze del fatto, dalle quali il giudice prudente dourà vedere, se l'altro cōtraente sia in buona, oueramente in mala fede, e se abbia auuto giusto motivo, ò nò di credere à quell'asserzione, perche verisimilmente non sapesse che quel contraente auesse il padre, ò che auendolo, viuesse in tal maniera, siche fosse riputato per uomo libero, ò che con buona fede se gli sia possuto credere; Mà non già all'incontro, se vi sia la mala fede, oue-

oueramente probabile sospetto, che tale assertiua
 si fosse affettata per fraudare la legge, conforme
 più distintamente si discorre nel Teatro; Che pe-
 rò si stima errore il caminare in questa ma-
 teria con le regole, ouero con le dot-
 trine generali, ò pure di appli-
 care le decisioni fatte in
 alcuni casi ad ogni
 altro. A

A
 Di ciò si tratta
 nel disc. 37. di
 questo titolo.



CAPITOLO DECIMO.

Delle alienazioni, e degli altri contratti de' minori.

S O M M A R I O.

- 1 **S** *I parla del minore già adulto, e quando sia tale.*
- 2 *Fin' à qual' età arrivi la minor età per legge comune.*
- 3 *Se la legge canonica accordi, ò nò in questa materia con la civile.*
- 4 *Delli statuti, e leggi particolari in Italia sopra la minor età.*
- 5 *Degli inconuenienti, e questioni che producano queste leggi particolari varie.*
- 6 *Dell' istesso.*
- 7 *Li chierici & altri esenti dalle leggi particolari in qual' età siano maggiori.*
- 8 *Che cosa disponga la legge canonica.*
- 9 *Degli errori, & abusi de' Legisti.*

Del-

- 10 *Della ragione della diuersità di queste leggi circa la minor' età.*
- 11 *A chi spetti dar la venia dell' età.*
- 12 *Se questi leggi siano correttorie della comune. e della loro introduzione.*
- 13 *Dell' età minore, ò maggiore nelli feudatarij.*
- 14 *Di qualche si ricerchi nelli contratti de' minori.*
- 15 *Il giuramento toglie questa proibizione.*
- 16 *Si dichiara quando il giuramento non operi.*
- 17 *Dell' antiche solennità nel giurare.*
- 18 *Il giuramento non toglie la lesione.*
- 19 *Delle solennità indotte dagli statuti.*
- 20 *Se sia necessaria la causa, e come.*
- 21 *Quando lo statuto tolga il giuramento.*
- 22 *Dell' istesso che nel numero decimo nono circa le solennità materiali.*
- 23 *Della solennità formale circa la causa.*
- 24 *Se quello ch'è minore in vn luogo faccia il contratto in vn' altro luogo nel quale sia maggiore.*
- 25 *Nel minore mercante non entra la proibizione.*
- 26 *Se camini nel chierico.*
- 27 *Se camini nelli contratti con Chiese, ò con le persone ecclesiastiche.*
- 28 *Se camini ne contratti fatti con vn' altro minore.*
- 29 *Di quei minori che si asseriscono maggiori.*
- 30 *Della reualidazione per la ratificazione.*

31 *Se il terzo allegghi questa nullità.*

62 *Se entri nella dote.*

33 *Del minore Dottore.*

C A P. X.



Vādo si parla dè minori, s'intēde di quelli, li quali si presuppōgono in stato tale, che abbiano l' vso della ragione cō l' abilità naturale ad obligarsi, sicche si tratti solamente di quell' impedimenti, li quali risultano dalla legge positiua, per cagione di qualche imperfezione, ò di poca sodezza di giudizio, e di prudenza, che dalla sudetta legge si presume in giouani di età poco matura, & in quello stato, il quale si dice dell' adolescenza; Mentre il sauiο stima più difficile l' indagare l' operazioni di coloro, li quali siano in questo stato, di qualche si faccia della via della naue in mezzo del mare, ò di quella dell' vcello per l' aria, ò del serpente sul fasso; Attesoche quando si tratta di quei putti, i quali dalla legge si dicono infanti, ouero pupilli, senza la sufficiente notizia del bene, e del male, e senza il consenso perfetto, & abile all' obligo naturale, in tal caso l' inabilità risulta dalla legge di natura, nell' istessa maniera che fà la pazzia, ò la for-
Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni. I male

male fatuità, in maniera che non ametta le dispute legali, eccetto il caso che la malizia supplisse l'età, sicché anche prima di quel tempo, nel quale la legge civile, e la canonica prescrive l'età puerile, o pupillare, che dà Giuristi è chiamata impubertà vi sia una tal capacità di dolo, e di perfezione di consenso, che basti per l'obbligo naturale.

Presupposto dunque che la difficoltà cada solamente nell'inabilità di quell'obbligo, il quale, a differenza del suddetto naturale, si dice civile, come
2. proveniente dalla legge civile, o positiva, per causa della minor'età; Questa per le leggi civili de' Romani si dice durare fino all'anno vigesimo quinto finito; Nè sopra ciò la legge canonica ha innouato cosa alcuna, mentre se bene, così nel contratto del matrimonio, come in tutti gli altri contratti, i quali riguardino la spiritualità, & il foro interno, come particolarmente occorre per ragione del giuramento,
3. to, & anche per l'amministrazione de' beneficij ecclesiastici, la suddetta legge canonica, non ha ragione alcuna dell'età maggiore, o minore, mà solamente ha riguardo alla suddetta abilità naturale; Tuttavia ciò camina, quando così ricerchi la ragione della spiritualità, oueramente del peccato, mà nel resto, anche nel foro ecclesiastico, si camina con l'istesse regole delle leggi civili, mentre conforme più volte si accenna, gl'istessi sacri canoni comandano l'osservanza delle suddette leggi, in quelle cose
se

fe, le quali non ripugnano allà loro diſpoſizione, ò ragione.

Benſi che, particolarmente nell'Italia, per la gran diuerſità de principati, e per conſeguenza per la
 4 diuerſità delle leggi particolari, ſi ſcorge ſopra di ciò vna gran varietà la qual cagiona qualche con- fuſione; Atteſoche in Roma per il ſuo ſtatuto particolare, il quale non ſi ſtende più del ſuo diſtretto di quaranta miglia, l'età minore è riſtretta all' anno vigefimo compito; E nelli Regni delle due Sicilie, oltre, e citra il faro, per vna legge generale à tutti due comune, come fatta prima della diuiſione ſeguita in occaſione del famoſo veſpero Siciliano, & in tempo ch' erano ſtimati per vn regno ſolo, l'età minore è ridotta all' anno decimo ottauo compito; Come ancora nella Toſcana, e particolarmente nelle Città di Fiorenza, e nelle Città di Siena, di Lucca, & in alcune altre Città ſue confederate, oueramente del ſuo dominio, & altre, e nella Lombardia nella Città di Milano, è parimente nell' anno decimo ottauo, e l' iſteſſo trà il decimo ottauo, & il vigefimo è ſtabilito in diuerſi altri luoghi dell' iſteſſa Italia mà, in molti altri luoghi della medefima Italia ſi camina con la ſudetta età della legge comune dell' anno vigefimo quinto.

Queſta diuerſità produce alla giornata molte
 5 queſtioni, per riſpetto, che la perſona ſoggetta ad' vn luogo, faccia il contratto in vn' altro, in queſta età di mezzo, nella quale, in vn luogo l' età ſia mag-

maggiore, e nell' altro sia minore, per il che vi si scorge la solita varietà dell' opinioni, per conciliazione delle quali bisogna caminare con alcune distinzioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo, doue nell' occorrenze si dourà vedere, poiche farebbe troppo gran digressione il riassumerle distintamente.

Veramente questa diuersità, viene stimata vna cosa troppo impropria, & irragioneuole, fiche resta da merauigliarsi molto, che li Principi d'Italia, e gl' altri à quali spetta, non vi auuertano, e che non si stabilisca sopra di ciò vna regola certa, & vniforme; Essendo troppo improbabile, che vn' istessa prouincia dell' Italia, la quale forse è la più piccola di tutte l' altre del nostro commercio Cristiano, con vna vniformità di clima, e di costumi; Anzi che in vn' istessa contrada, ò pronincia subordinata di ciascun principato; E qualche maggiormente importa, anche trà Città, e luoghi molto vicini, e confinanti, si dia questa disugualianza, cioè che quelli li quali in vna parte siano arriuati ad vna certa età vengano stimati maggiori, & abili à fare ogni contratto, e che nell' altra, anche per vn' notabile corso d' anni dopoi vengano stimati minori, & inabili, per la sola abitazione più in vn luogo che nell' altro; Cosa veramente impropria non essendoui ragione, per la quale quell' istesse persone che in vn luogo sono di giudizio perfetto, nell' altro iui vicino debbano esser d' imperfetto.

An-

Anzi quelche più importa, in vn istessa Città, ò luogo indiuiduale, con la solita simplicità, ò inezia dè Giuristi, si dà questa differenza per causa della diuersità dello stato, ouero del foro; Che per esēpio
 7 essēdoui in quel luogo vno statuto ò altra legge particolare sopra la riduzione della minor età all'anno decimo ottauo, ò vigesimo, e non obligando tali statuti se non li sudditi allo statuyente, e per consequenza non obligando i cherici, e le altre persone esēte, e priuilegiate, si inferisce che questi si debbano dire minori fino all'età di anni venticinque secondo la legge comune, e li secolari, si debbano dire nell'anni dicidotto ò venti, quasi che la veste, ouero lo stato clericale, ò vn' altra qualità priuilegiata, la quale faccia esente quella persona dalla giurisdizione dè statuenti porti seco vna mutazione di giudizio, e che vno essendo per esēpio già maggiore, e di giudizio perfetto & abile à fare ogni cōtratto, assumendo poi quel stato, diuenti di giudizio imperfetto, & inabile; Inezia veramente, che non si puol dire maggiore, non badandosi, che questo non sia priuilegio ò fauore, il quale non si possa leuare per vna legge particolare à coloro, che non li siano soggetti, mà che sia vna tassa vniforme e generale regolata dall' vso di quel paese; Maggiormente che, più tosto si stima fauore il diuentare, quanto più presto sia possibile maggiore, e di auere la libertà di disporre, e di contrattare.

E con-

E cōforme le leggi ciuili meramente laicali, secōdo la condizione, ò costume di quei tempi poterono fare detta tassa generale, & vniforme, così non si sà vedere perche causa vn' altra legge ciuile più moderna non abbia possuto fare l' istesso, & imprimere in quel popolo vna diuisione d' età nell' istante che gli uomini nascono; Maggiormente che la legge canonica, sopra ciò non dispone, ficher si può dire che la legge laicale, corregga l' ecclesiastica, e la canonica, oueramente che tolga agli ecclesiastici i loro priuilegij.

- 8 Anzi che, conforme, di sopra si è accennato, più tosto la legge canonica in quelle cose, nelle quali espresamente dispone, non cura questa dizione d'età introdotta dalla legge ciuile, mà camina con la sola abilità naturale; Et in tanto nelle materie indifferenti, anche nel foro ecclesiastico si camina con tal distinzione, in quanto che la legge canonica non lo proibisca, mà si contenti che si viua con l'vso comune; Che però in questo pūto particolarmente,
- 9 si scorge il solito errore dè Giuristi, cioè che dicēdosi vno sproposito dà qualche scrittore, gli altri senz'altro discorso, all'vsāza delle pecore, ò delle grue, lo seguitano, senza sapere il perche, e se ne fanno le collezioni numeriche, nelle quali li giudici fanno tutta la forza; Cosa veramente degna di quel disprezzo, nel quale li puri Leggisti d'oggi di sono appresso i professori dell' altre lettere, & anche
- che

che appresso i Principi, e li politici, mentre veramente sono cose ripugnanti à quell' vmana ragione, la quale è l' anima, e l' essenza della legge.

10 E se bene alcuni vanno di ciò assegnando la ragione, cioè che questa varietà sia seguita dalla diuersità de paesi, gli abitatori de quali siano più sagaci, & ingegnosi in vn luogo che nell' altro; Nondimeno questa ragione parimente contiene vna troppo chiara semplicità; Poiche se ciò fusse vero, gli antichi sauissimi Romani non haurebbono stabilito vn' età vniforme per tutto il Mondo, essendo troppo nota la grandifferenza della sagacità trà le prouincie, e le nazioni; E ancora nell' istessa Italia si vede la grandifferenza; O pure trà gli abitatori delle Città grandi, e mercantili, e quelli di luoghi piccoli, e montuosi, ouero di poco traffico; Dunque aurebbe douuto prescriuersi l' età diuersa, secondo le qualità de luoghi, col' rimediare al caso, che coloro, li quali nascono in vn luogo, vadano ad abitare in vn' altro, dalche si vede che questa ragione contiene vn' inezia manifesta.

11 E perche le leggi ciuili vogliono che sia vna cosa riservata all' Imperatore come supremo Principe e Signore di dispensare à questa età, e di fare che prima del suo compimento, qualche persona, ò per alcu-

alcuni atti particolari, ouero generalmente sia stimata maggiore, ilche dalle medesime leggi, e da suoi professori si suole esplicare col termine della concessione della venia dell'età, Quindi alcuni Giuristi, con l' istessa semplicità, ò inezia, negano questa potestà della concessione della venia ò di fare simili leggi, ò statuti negli altri Principi anco sourani, quasi che sia cosa solamente riservata al Papa, & all' Imperadore; Et alcuni per cortesia s'inducono à concederlo à quei Rè grandi, li quali non riconoscono l' Imperadore, nè altro sourano; Come sono li Rè di Spagna, di Francia, e simili, negandolo però affatto à quei Principi, li quali abbiano il principato in ragione di feudo regale, per il quale riconoscano vn' altro sourano; Mà parimente queste sono sciocchezze veramente ridicole, non considerando, che ragioneuolmente per le leggi ciuili de' Romani ciò fù riservato all' Imperadore, perche egli solo in quei tempi era il Principe Sourano, nel quale risiedeua quella podestà di fare, e disfare le leggi, & à quelle dispensare, la quale oggidì risiede in ogni Principe ancorche piccolo nel suo principato, mentre gli altri non erano Principi, mà Presidi, e superiori subordinati; E pure oggidì, in molte parti, per stile alcuni Magistrati concedono queste dispense particolari, ancorche non abbiano la potestà di fare, ò di disfare leggi in generale, ò à quelle dispensare.

Come

1,2 Come ancora, auendo questa re duzione dell'età, almeno per la notizia che ne portano le leggi scritte, l'origine in Italia, nelli sudetti Regni delle due Sicilie, per l'accennata legge che fù fatta in tempo ch'era vn regno solo, posseduto da Federico secondo con titolo di Rè (benche con diuerso titolo fosse anche Imperatore in Germania); Quindi alcuni Giuristi, continuando nella loro simplicità leguleica, cōsiderano che questa legge sia esorbitante, come correttoria della legge comune, che però si è da loro cercato di restringerla in alcuni casi, e particolarmente, quando si tratta d'alienazione dè beni stabili; Mà ciò (come si è detto) contiene parimente vna semplicità; Attesoche quando fù fatta questa legge, ancorche per alcuni pochi anni prima, fusse seguita l'inuentione delle leggi ciuili, dopò la sepoltura di sei, e più secoli accennata nel proemio; Tuttauia in questi Regni, non erano arriuate alla notizia, ò non erano cominciate à riceuerfi, mà si viuea con le leggi de Longobardi, e con altre particolari, secondo le quali l'età maggiore era quella della discrezione, e dell'abilità naturale, la quale per l'vso più comune viene stimata dopò compita l'età pupillare d'anni quattordici, conforme dalla legge canonica si dispone nelle cose spirituali, & ecclesiastiche, in maniera che con questa legge non fù ristretta l'età minore, mà più

Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni K tosto

A
*Di questo parli-
colare dell' età
si parla nel lib.
6. della Dote
nel disc. 142. e
nelli disc. 29. e
30. di questo tit.*

74 IL DOTTOR VOLGARE

toſto fù ampliata dall' anno decimo quarto, ò reſpettiuamente dal decimo ſeſto, al decimo ot-
tauo . A

Anzi nò oſtâte queſta legge, ſi cōtinuaua tuttaua
nelli feudie nelli feudatarij nello ſtile antico che l'
età maggiore ſ'intendefſe nell' anno decimo quarto;
13 Mā perche ciò cagionaua degl' inconuenienti gran-
di ; Quindi in vn parlamento del Regno di Napo-
li nel 1589. fù ſupplicato il Rè à fare vna legge,
che anche per i feudatarij l' età minore ſ' intendef-
ſe in conformità della ſuddetta legge antica fino
all' anni dicidotto , che però nell' anno 1597. vi
nacque vna prammatica particolare, per la quale ciò
fù ſtabilito ; Dunque reſta vna ſciocchezza mani-
feſta il dire, che la ſuddetta legge fuſſe correttoria
della legge comune .

Preſuppoſta dunque l' età minore , ſecondo le
leggi, ò ſiano comuni , ò ſiano particolari , con le
quali ſi viue in quel paefe, in maniera, che fuori d'
ogni dubbio quella perſona, la quale faccia l' aliena-
14 zione, ò vn' altro contratto ſia minore; Ancorche le
ſuddette leggi ciuili abbiano ſopra ciò fatto molte
prouiſioni, e particolarmente, quando ſi tratta di for-
male alienazione de beni ſtabili, che non ſi poſſano
fare ſenza il decreto del giudice, e l' autorità del cu-
ratore, con la giuſta cauſa, neceſſaria, ouero vtile, e
ſopra di che ſi diffondono tanto gli ſcrittori .

Nondimeno pare che oggidì per lo più queſte
leggi

leggi restino ideali, per la medesima ragione accen-
 15 nata nel capitolo antecedente de' figliuoli di fame-
 glia, cioè che essendosi introdotto quasi per stile, ò
 formulario de' Notari di mettere il giuramento in
 ogni contratto, e particolarmente quando si tratta
 di alienazioni formali, da ciò ne segue, che anche
 per disposizione della legge civile, la quale si dice
 nouissima, e molto più chiaramente per quella
 della legge canonica, il giuramento fa cessare tutto
 quello, che sopra ciò dalla più antica legge civile si
 sia disposto à fauore de' minori; Per la più volte ac-
 cennata ragione, che il giuramento deue auere la sua
 offeruanza, sempre che ciò possa seguire senza pre-
 giudizio dell'eterna salute, oueramente de' buoni
 costumi naturali, ò pure del ben publico, il qual sia
 principalmente considerato.

Confesso che sarebbe temerità grãde il dire il cõ-
 trario, e l'impugnare questa troppo vera, e riceuu-
 16 ta conclusione fondata nelle leggi espresse; Bensì
 che si dourebbe dà Principi auere in ciò il douuto
 riguardo nel prouederui in quel modo, che in di-
 uerse parti già si è prouisto con li statuti, e partico-
 larmẽte in Roma capo, e metropoli della Religione
 cattolica; Poiche se bene nè suoi statuti nõ fa que-
 sta figura, mà di vna sēplice Città per il suo gouer-
 no particolare civile, che altri dicono etico come
 ogni altra Città, mà nõdimeno per l'esempio è mol-
 to considerabile l'altra circostãza sudetta; Cioè nel

togliere questa forza al giuramēto, con l'indurre la presunzione che li contratti de minori senza certe solennità, s'intēdano dolosi, e fraudolenti; Ouera-
mente che il giuramento si douesse dare con solennità tali, che quello il quale giura, sapeffe bene la sua virtù, e l'operazione, fiche si venisse à quest'atto con molta maturità; Atteso che in quei tempi, nè quali furono fatte le leggi, e li canoni, il giuramento era in troppo gran venerazione, & offeruanza, in maniera che frequentemente era il decisore¹⁷ di molte liti, per la grand'infamia, e per altre pene, nelle quali incorrea vn spergiuro, fiche, conforme si accenna nel libro seguente del credito, e debito, in occasione di trattare del rito della gran Corte della Vicaria di Napoli, al debitore, ouero al creditore, il quale fosse conuinto di spergiuro, si troncaua la mano destra; Mà essendo oggidì con tanta frequenza passato in abuso, in maniera che li cōtraenti credono di fare vna cerimonia cō il toccare la scrittura, che se gli esibisce dal Notaro, sēza sapere, ò badare à quel che si facciano, & in qual delitto incorrono, quando à suo tēpo non adempiscano quel che promettono, ouero che in altro modo contrauengano; Quindi siegue che ciò de fatto non porta nè pena, nè infamia, ò mancamento alcuno; Anzi forse per lo più quelle persone di coscienza delicata, le quali s'incolpano nella confessione, delle bagattelle, non se ne confessano, credendo di non
auer

auer fatto, nè fare peccato alcuno; E Iddio sà se li confessori vi badano; E per conseguenza cessano tutte quelle ragioni, sopra le quali, con molto fondamento, in quei tempi fù appoggiata la disposizione delle leggi, e de' canoni, non badando i giovanotti alla forza, & all'effetto del giuramento, del quale ne anco da loro si discorre.

Hanno cercato bensì giudiziosamente li Dottori remediare à questo disordine, col fermare vna molto equa, e ragionevole cōclusione, cioè che il giuramento supplisca le solennità ordinate dalla legge positiva, mà che nō fani il difetto della causa, e che non tolga il beneficio della restituzione in integro per capo di lesione, quando il contratto sia dannoso, e pregiudiziale; Non già in quei termini di lesione enorme, la quale è necessaria nelli maggiori, conforme si è accennato nel titolo antecedente della compra, e vendita, mà tale, che ad arbitrio ben regolato del giudice si possa dire che vi sia l'inganno, al quale facilmente sono soggetti li minori, come non ancora prouisti di quella prudenza, e di quel più maturo giudizio che bisogna per sapere far bene il fatto suo, essendo quella prima età soggetta alle dissolutezze, & alle dissipazioni, che però vi si deue camminare con molto riguardo, e circospezione in quei luoghi, nelli quali sopra ciò non abbiano prouisti li statuti, ò altre leggi municipali de' luoghi, sicche conuenga camminare con li soli termini

mini della ragion comune.

Per la frequenza però di tali statuti, ò leggi in Italia, la maggior parte delle questioni forensi sopra
19 gli obblighi, & altri cōtratti de minori, cade per causa delli sudetti statuti, e leggi particolari, con le quali si ordinano certe solennità, con l'annullazione degli atti, in caso che si facciano diuersamente, cioè quando tal forma si sia bene offeruata, ò nò.

Et in ciò non si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per il diuerso tenore dè statuti, ò leggi particolari; E forse più per la diuersa loro interpretazione, & offeruanza, mentre vediamo in pratica, e particolarmente nella Curia Romana, sopra la speciale interpretazione dello Statuto di Roma nelli contratti dè minori, e delle donne, che la Ruota, nel modo di verificare la causa, se questa basti de fatto solamente, ouero se si ricerchi che sia vera de fatto, e de giure, anticamente tenne quest'ultima opinione, che debba esser vera de fatto, e de giure, cioè vtile, ò non dannosa, e dopo ne recede, e per molto tempo caminò con la contraria, che basti esser vera di fatto; Mà modernamente recedendo da questa, è ritornata all'opinione antica; E così forsi occorre negl'altri Tribunali, per la più volte assegnata ragione della varietà dè ceruelli, per la quale, in materie interpretatiue non si può mai dare vna regola certa, nè si può dire determinatamente, che tale sia la verità.

Per

Per quelle generalità dunque che in queste materie possono cadere ; Primieramente bisogna badare, se lo Statuto faccia menzione, ò nò del giuramento, al quale si deroga, atteso che, conforme in altre materie si è accennato, quando non se ne faccia menzione, camina l'istesso che si è detto di sopra della legge comune, che non abbraccia gli atti giurati, anche quando si tratti di statuti Papali, ouero che siano espressamente cōfermati in forma specifica dal Papa, e ciò nasce per difetto della volontà, perche non si presume che si sia voluto derogare al giuramento.

Quando poi se ne faccia menzione ; In tal caso bisogna distinguere trà la deroga diretta, e l'indiretta ; L'indiretta è nel caso, che lo Statuto tolga la fede alla scrittura, ouero che dichiarì, che il contratto si presume dolofo, e meticoloso, atteso che in tal caso il giuramento non aurà la sua forza, non perche il laico legislatore glie la tolga, mà perche togliendosi la fede alla scrittura, cessa la sua proua ;oueramente prouandosi in tal modo l'atto dolofo, e meticoloso, il giuramento cessa per conseguenza di sua natura, mentre essendo introdotto per legame di pietà, e per vincolo di religione, non deue fomentare i delitti, e gli atti peccaminosi ; Che però l'operazione dello Statuto cōsiste nella mera tēporalità di togliere la fede à quella scrittura,oueramente nell'indurre vna presunzione sopra

sopra l'atto, che si faccia dal suo suddito; Siche il cessare il giuramento viene accessoriamente, e per conseguenza; In quella maniera che cessarebbe, quando non essendoui Statuto alcuno, si prouasse in altro modo che quella scrittura non fosse autentica, oueramente che l'atto fosse fatto con dolo, e con inganno.

Bensì, che essendo questa vna semplice presunzione introdotta dalla legge municipale, questa si puol togliere con la proua concludente contraria, prouando in altro modo, che con quella scrittura, che il giuramento veramente si sia dato, oueramente che l'atto sia stato sincero, e libero, secondo le regole generali, che ogni presunzione legale si può togliere con la proua contraria; Atteso che quando lo Statuto proibisse ancora questa proua, in tal caso entrerebbe il difetto della podestà, mentre farebbe togliere il giuramento direttamente; Bensì che molto di raro in pratica si dà questo caso.

Se poi la deroga sia diretta, & espressa, cioè che semplicemente si dica, che il giuramento non debba obligare, nè fare operazione alcuna; In tal caso, quando non vi sia la conferma Apostolica, entra il medesimo difetto della podestà, e non si deue attendere in modo alcuno, non auendo il Principe laico, ancorche sourano, tal facoltà; A tal segno, che da alcuni eruditamente si offerua, che anche gli antichi potentissimi Imperadori Romani gentili, non

met-

metteano mano à derogare, ò dispensare al giuramento, come cosa concernente la religione, nella quale non deue la potestà laicale ingerirsi, se non quando era in loro congiuntà con l'Imperio anche la dignità del sommo Pontificato, la quale per questi, ò simili effetti, fù procurata per alcuni Imperadori, conforme si è accennato nel libro terzo della giurisdizione.

Mà quando vi sia la confermazione Apostolica, in tal caso entra l'altra distinzione, se questa sia in forma comune, ò pure in forma specifica, dicendosi in forma specifica, quando vi sia inserito tutto il tenore, oueramente che si sia conceduta con vna precedēte cognizione di causa, e cō vn maturo esame, in maniera che apparisca come il Papa sia informato, sicche si renda certa la sua volontà; Che però sopra questa sogliono cadere le dispute, non già sopra la potestà, la quale oggidì nel foro esterno non riceue più dubbio alcuno; E per conseguenza, quando la conferma si possa dire in forma specifica, in tal caso il giuramento non fa operazione alcuna, è s'intende tolto, & il contrario quando sia in forma comune, mentre la natura di questa è di non concedere, nè di approuare quel che sia contro la legge. B

Presupposto dunque, che lo Statuto, ò altra legge particolare sia concepita in maniera, che tolga la forza al giuramento, in modo che questo non.

Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni. L sup-

B
Di tutto ciò in materia del giuramento, e de' statuti si parla nel lib. 6. della dotr. nel discorso 143. e nell' discorso 26. e 29. di questo titolo.

supplisca il defetto delle solennità da essa legge prescritte; In tal caso, tutte le questioni riguardano, se quelle si siano bene adempite, ò nò; E ciò hà due ispezioni; Vna cioè sopra le solennità materiali; Come per esempio sono, il decreto del giudice, il consenso de' parenti, ò del curatore, l'insinuazione, e cose simili; E l'altra sopra la solennità formale, & intrinseca dell'atto, la qual consiste nella giusta causa.

22 Nella prima parte, non si può in modo alcuno dare vna regola certa, e generale, dipendendo dalla diuersa qualità de' statuti, e leggi particolari, oueramente dalla diuersa loro pratica, & interpretazione; Che però se bene, particolarmente nella Curia Romana queste dispute sono frequentissime, e cotidiane; Tuttauia sarebbe vna troppo incongrua digressione il volere discorrere di tutti gli statuti in particolare, essendo veramente questione più tosto di fatto che di legge, che però nell'occorrenze, secondo la contingenza di ciascun caso, si dourà ricorrere alli Professori pratici di quel luogo, della legge del quale si tratta, & anche à quel che in occasione della disputa di molte simili questioni, se ne discorre nel Teatro in questo medesimo titolo.

23 Può bensì darsi vna regola generale nell'altra parte della solennità formale, la quale consiste nella causa legittima, cioè che l'atto sia vtile, ò almeno non dannoso, in maniera che si possa dire prudente.

dentemente, e sinceramente fatto da vn diligente, e prouido padre di fameglia; Et in ciò veramente consiste tutto il punto di questa materia, più che nella scrupolosa formalità delle solennità materiali, nella quale la solita sciocchezza de moderni Giuristi prammatici principalmente suole fermarsi, e fare tutta la pastura, mentre conforme più volte si accenna nel Teatro, nelle materie forensi pratiche, nõ si deue stare sù la scorza, e sù la formalità delle parole, mà sopra la sostanza della verità, considerando il fine, ouero l' effetto, per il quale, con molta maturità si sia fatta la legge, mentre lo stare sopra la formalità delle parole, si dice più tosto parte de puri grāmatici, aborrita dalla legge; Oueramente che sia stile giudaico, tanto dannato da i Santi Padri.

Il fine dunque, ò l' effetto considerato da queste leggi, consiste in che stimandosi il minore d'imperfetto giudizio, e facile ad esser' ingannato, quindi siegue, che con l' autorità del giudice, e con l'interuento de parenti, ò del curatore, si remedia à questo defetto della natura, in maniera che segua vn atto in quel modo che si farebbe fatto da vn maggiore, il quale fusse vn prudente padre di fameglia; Che però quando ciò si verifica, in maniera che si adempisca il fine della legge, importa poco che non si sia rigorosamente offeruata la forma delle solennità materiali, ancorche alle volte con la solita scioc-

chezza leguleica, malamente si stia rigorosamente sù queste formalità, più che in altro; Et all' incontro quando ciò non segua, deue importar poco, che tal formalità si sia esattamēte offeruata, mentre la forza non stà nella cerimonia, mà nella sostanza.

E se bene li Giuristi vanno considerando, se la legge desidera, ò nò la causa, quasi che non desiderandola, non ne sia necessaria la verificazione, Tuttavia ciò riguarda solamente il peso della proua, cioè che quando si desidera, debba quello, il quale vuole sostenere l' alienazione, ò il contratto fatto dal minore, prouare che la causa si sia narrata al giudice dalli parenti, e che sia giusta, che all' incontro, nell' altro caso, per la presunzione che assiste al fatto del giudice, quello, il quale vuole impugnare l' atto per difetto della causa, e che sia più tosto lesiuo, lo deue prouare; Mà quando si verifichi l' vno, ó l' altro rispettiualemente, e particolarmente questa seconda parte, che l' atto sia dannoso, e senza giusta causa, in tal caso deue importar poco, se lo statuto l' esprima, ò nò; Attesoche ricercando tante solennità, virtualmente lo viene à desiderare, per l' accennata ragione, senza l' adempimento della quale resterebbe vna legge sciocca & irragioneuole, anzi pregiudiziale al minore, mentre lo necessiterebbe à fare quelle spese che suole portar seco l' adempimento di questa solennità, per essere stile di molti giudici
di

di prestare la pazienza à quell'atto, per il suo fine di buscare quell'emolumentuccio, senza badare ad'altro, Anzi alcuni affettano di mostarsi facili per esser chiamati più volentieri à queste funzioni, mentre quei giudici, li quali vogliono far bene l'offizio loro, sono stimati stitici, e sono abborriti; Che però santa, & ottima cosa sarebbe, qualche volta il cōdānare questa sorte dē giudici a rifare del proprio ogn interesse acciò gli altri stessero bene auertiti.

24 E perche frequentemente dà il caso che il minore d'un luogo doue sia tal legge, faccia il contratto in vn' altro luogo doue non vi sia; Oueraamente all'incontro, che essendo in paese, nel quale si viue con la legge comune, faccia il contratto in vn luogo doue sia tal legge; O pure che in vn luogo sia maggiore, e nell'altro sia minore per la diuersità delle leggi come sopra; Quindi entrano sopra ciò alla giornata molte dispute, nelle quali non si può facilmente dare vna regola certa, e generale per la capacità dē non professori, dipendendone la decisione dà varie distinzioni, e sopra tutto dalle circostanze del fatto, che però nell'occorrenze conuerà ricorrere à professori, & à qualche in occasione dē casi particolari, se ne discorre nel Teatro, mentre sarebbe troppo gran digressione, non senza qualche confusione il volere esaminare tutte le distinzioni, e le circostanze particolari. C

Mà caminando col presupposto che, secondo la
leg-

C
Di tutto ciò nel
li disc. 26. e se-
guenti fino al
35. di questo tit.

legge particolare, il contratto fusse mal fatto; Ciò si
 25 suol limitare in alcuni casi, e particolarmente, quan-
 do il minore sia mercante, e publico negoziante; E
 ciò per due ragioni; Vna cioè che in tal caso si deue
 presupporre accorto; E l' altra per il commercio pu-
 blico trà negozianti, trà quali non si camina con
 le sottigliezze legali, mà con la maggior simplicità
 e buona fede. D

D
*Nel disc. 34. di
 questo titolo.*

E l' altra limitazione si dà quando il minore sia
 chierico non soggetto alla legge laicale; E ciò ca-
 26 mina senza dubbio, quando si tratta di contratto so-
 pra beneficij, ò altre materie ecclesiastiche; Mà
 quando siano materie profane, & indifferenti,
 ciò camina quando egli voglia valersi della libertà
 naturale, e non voglia star' soggetto à questa legge;
 Mà non già quando l' allegasse à suo fauore à for-
 ma di priuilegio, mentre il chericato non toglie li
 fauori, e li priuilegij naturali, ne deue pregiudicargli,
 e rendere il chierico di peggior condizione d' ogn'
 altro di quel luogo. E

E
*Nelli disc. 22. e
 143. del libro 6
 della Dote.*

Si suol dare vn' altra limitazione, quando il mi-
 nore contraesse con la Chiesa, ò con la causa pia
 oueramente con persona ecclesiastica; Però questa
 27 limitazione camina, quando il contratto fusse
 per il motiuo di pietà, ò della spiritualità; come
 per esempio donando, oueramente assegnando beni
 per celebrazione di messe, ò di anniuersarij, ouero
 per far opere pie, &c. Mà non già quando si facesse

vn contratto con la Chiesa in ragione corrispettiua; Come per esempio, se la Chiesa, ouero il suo amministratore desse al minore à cēso il suo denaro, ò facesse seco vn'altro contratto veramente corrispettiuo, e profano, in maniera che non vi fosse il motiuo della pietà, ò della religione, mentre in tal caso le Chiese, ò le persone ecclesiastiche non hanno priuilegio alcuno. F

F
Nel disc. 32. di
questo titolo, e
nel disc. 8. del
miscellaneo ec-
clesiastico nel li-
bro 14.

E se bene si può dire, che essendo le Chiese, ò le persone ecclesiastiche esenti da quella legge laicale, la quale annulla li contratti dè minori, quando non abbiano la forma da lei prescritta, non debba auersene ragione alcuna; Tuttauia è più probabile, e più comunemente riceuuto, che possa il Principe, ò vn'altro superiore secolare, inabilitare la persona del suo suddito, à non contrarre, ò in altro modo à disporre del suo, senza certa forma con chi si sia, mentre nō è esercitare la giurisdizione con l'esente, mà togliere al suo suddito quella facoltà, che gli dà la legge positua ciuile, la quale da lui si puole riuocare, ò restringere. G

G
Nel d. disc. 8. del
Miscellaneo ec-
clesiastico, e nel
disc. 143. del li-
bro 6. della do-
te, & altroue.

Bensì che per alcuni si suole caminare con vna certa distinzione, cioè che se la Chiesa, ò la persona ecclesiastica, ò altra qualsiuoglia non suddita al legislatore, facendo la persona d'attore, molestasse il minore in vigore del contratto fatto contro la forma della legge del suo superiore; Et in tal caso, possa bene il giudice secolare annullare il contrat-

to, & assoluere il suo suddito per l'offeruanza delle sue leggi; Mà all'incontro, se la Chiesa, ò la persona ecclesiastica fosse molestata dal laico minore, ouero in altro modo inabilitato per la retrattazione dell'atto già effettuato auanti il suo giudice ecclesiastico, che in tal caso questo giudice ecclesiastico non fosse tenuto à seguitare la legge laicale, mètre in tal maniera la legge farebbe la sua operazione contro il non suddito; Come per esempio, se vn minore vendesse la sua robba ad vna Chiesa, ò ad vn altra persona ecclesiastica, e che il cōtratto abbia il suo effetto con la tradizione della robba, e col pagamento del prezzo, e che dopò qualche tempo, il minore, ò altro per lui, pretendèdo che l'atto della vendita sia nullo come fatto contro la forma della legge laicale, volesse retrattarlo, e recuperare la cosa venduta, intentando sopra ciò vn giudizio cōtro la Chiesa, ò la persona ecclesiastica posseditrice auanti il suo giudice ecclesiastico, che in tal caso nõ si debba auere alcuna ragione della legge laicale, mentre così la legge laicale eserciterebbe la sua autorità, ouero farebbe la sua operazione contro il non suddito, siche questo caso viene stimato molto diuerso dall'altro, nel quale si nega al non suddito l'azione, & il suo officio, liberando il suddito proprio; Tuttauia all'incontro vi si può cōsiderare, ch'essèdo l'atto nullo da principio per difetto della podestà di quello il quale hà fatto l'alienazione,

non

non si è tolto il dominio all'alienante, il quale per ciò recupera il suo di mano dell'occupatore; Siche resta caso dubbio, e però nell'occorrenze si dourà ricorrere à professori, & à quel che se ne discorre nel Teatro. H

H
Nel d. disc. 8.
del miscellan.
ecceles. e nel suo
supplemento.

Credono parimente molti, ch'essendo questo priuilegio dato à minori, non debba auer luogo ²⁸ nelli contratti, che si facessero con altri minori, ò con altri simili priuilegiati, per la ragione della conuassazione dè priuilegij trà gli egualmète priuilegiati; Mà con ragione questa opinione trà moderni è più comunemente reprobata, atteso che caminando anche con la sudetta regola della conuassazione dè priuilegij, si stima migliore la condizione del reo, il quale tratta del maggior danno; Et ancora (e più à proposito) che questo veramente non sia vn priuilegio, mà che sia vna dichiarazione dell'inabilità della persona, fondata nella ragione naturale del giudizio imperfetto, ò almeno non totalmente maturo. I

I
Nel disc. 33. di
questo titolo.

E perche frequentemente occorre, che li minori contraendo, si asseriscano maggiori, ben che veramente non siano tali; Quindi suol nascere il ²⁹ dubbio, se questa asserzione sia sufficiente, ò nò; Et ancorche li Dottori in ciò s'intrichino di mala maniera con la solita variera dell'opinioni, & alcuni cerchino di conciliarle, cò la distinzione di più casi, e se, e per parte di chi vi concorra il dolo, ò pure
Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni. M quan-

quando per parte di niuno; Come ancora se il difetto venga dalla legge comune, ouero dalli statuti, con altre cabale, & intricamenti soliti; Tuttavia si crede più probabile, che si debba caminare cō l'istessa distinzione, ò regola accennata nel capitolo precedente, trattando dè figliuoli di fameglia, li quali si asseriscono padri di fameglia, e di sua libertà, cioè che il tutto dipēda dalla buona, ò dalla mala fede de contraenti rispettiuamente, e se l'altro contraente abbia auuto, ò nò giusto motiuo di credere à quella asserzione; Che però si dourà dire, che sia vna questione più tosto di fatto che di legge, da decidersi col prudente, e ben regolato arbitrio del giudice, secondo le circostanze particolari di ciascun caso, senza che vi si possa dare vna regola generale, applicabile ad ogni caso. L

L
Nelli disc. 29. e
37. di questo ti-
tolo.

Con maggior frequenza si sentono nel foro le
30 questioni sopra la ratificazione di questi contratti, ancorche siano malamēte fatti, quādo il minore essendo fatto maggiore abbia per qualche tēpo notabile continuato nella sua offeruanza, e molto più quando in vita non l'abbia mai impugnato, sicche s'impugni dall'erede, oueramente da vn terzo interessato; Et ancorche appresso gli antichi, camminando con alcune regole generali della ragion comune, si stimasse più vero, che l'offeruanza dopò fatto maggiore, ne cagioni la reualidazione; Tuttavia oggidì è più comunemente riceuuto, che per

tal'

tal'effetto si ricerca vna sciēza certa,così nel fatto, come nella legge,della nullità,in maniera che appa- risca d'vna volōtā certa,e determinata di approua- re l'atto, che già si sappia d'essere inualido, che pe- rò rare volte ciò si riduce alla pratica, & è questio- ne parimente da decidersi con le circostanze del fatto. M

M
Nelli disc. 28,
e 36. di questo
titolo.

3^a In termini di legge comune, la nullità dell'alie- nazione, ò del contratto fatto dal minore, secon- do la più riceuuta opinione, non è allegabile dal terzo, nella maniera ch'è allegabile quando prouē- ga dallo statuto particolare, il quale abbia il decre- to annullatiuo; Per la ragione della differenza che la legge comune, non porta la formale nullità, mà solamēte dà la facoltà di annullare, ò di rescindere l'atto quando il minore se ne dichiara, in maniera che sia cosa, la quale dipenda dall'animo, che però non si possa spiegare dal terzo; Et in tanto che ciò segue l'atto si dice d'essere in vn stato implicito di validità; Mà nell'altro caso l'atto si dice nullo da principio, come irritato dalla legge particolare, nell' istesso istante che si faccia, sicche non entra la sode- ta ragione, che sino alla dichiarazione dell'animo, sia in stato implicito di validità. N

N
Nel disc. 37. di
questo titolo, &
in altri.

Sopra il priuilegio della dote, e se per essa si pos- sa obligare, ò in altro modo possa contrarre il mi- nore, si è discorso nel titolo precedente della dote, doue si puol vedere per non ripetere più volte l'i- stesse cose. M 2 E si-

E finalmente non mancano dè Dottori, li quali vogliono, che quando il minore sia già Dottore in legge, abbia l'abilità di contrarre, non ostante la
 33 minor età; Però oggidì in pratica ciò non è ricevuto, e particolarmente in Italia, mentre il dottorato si è reso tanto facile, che si ottiene anche da coloro, li quali ne meno intendano la lingua latina, non che siano ben versati nelle leggi, conforme si è accennato nella materia delle preminenze nel libro terzo; Et ancora perche, quanto più le persone sono studiose, & applicate alle lettere, tanto meno fanno il fatto loro, & applicano poco alla materia economica in ogni età, maggiormente in questa giouenile; Bensì che se le circostanze particolari del fatto, portassero, che vi si adattasse la ragione, alla quale li Dottori antichi appoggiano questa proposizione, dourebbe applicarsi quell'istessa limitazione, che di sopra si è data nel mercante, ò in vn'altro publico negoziante. O

O.
*Nel disc. 30. di
 questo titolo.*

Dell'altre cose concernenti la materia dè minori, si puol vedere nel Teatro, non essendo facile, senza qualche confusione, l'accennare tutte le minuzie; E se n'accennano ancora alcune cose in questo medesimo libro nel titolo seguente dè tutori, e curatori; Come anche si adattano quelle cose, le quali in termini dè statuti si dicono delle donne, anzi tanto più.

CAPITOLO VNDECIMO.

Delle Alienazioni, e de' contratti
delle donne.

S O M M A R I O.

- 1 **L** E donne maggiori per legge comune possono fare ogni contratto.
- 2 Non possono alienare il fondo dotale, nè meno obligarsi per il marito.
- 3 L'una, e l'altra proibizione cessa per il giuramento.
- 4 Mà non già quando resti indotata.
- 5 Qual differenza si scorga tra il sesso femminile, & il maschile.
- 6 Degli statuti sopra le donne.
- 7 Dell'Egidiana, e della Carpense.
- 8 Della legge del Regno di Napoli sopra il Velleitamento.
- 9 Tutto quel che in caso de' statuti si è detto nelli minori, camina nelle donne.
- 10 Qual differenza vi si scorga.

C A P. XI.



I

Oco resta da discorrere in questo capitolo, circa le alienazioni, e gli obli-ghi, ò altri contratti delle donne maggiori di età, mentre quando siano minori, cadono sotto quel che si è discorso nel capitolo antecedente; Mà quando siano maggiori; Parlando per disposizione della legge ciuile, ò canonica, non si scorge differenza alcuna tra gli yuomini, e le donne maggiori, dandosi, all' vno, & all' altro sesso egualmente l'istessa libertà di disporre del suo.

- In due casi però, la legge ciuile induce la proibizione nelle donne ancorche maggiori; Cioè nel-
- 2 l'alienazione del fondo dotale per la legge Giulia; E nell'obbligo che si facesse per il marito, per quella legge, che si dice del Velleiano; Bensì che l'vna, e l'altra proibizione oggidì in pratica hāno quasi dell' ideale per l'istessa ragione accennata nè minori, e
 - 3 nelli figliuoli di fameglia, & anche nell'istesse donne nel libro antecedente della dote; Cioè ch'essendosi introdotto per stile di mettere quasi in ogni contratto il giuramēto, questo fa cessare ogni proibizione della legge positiua; Eccetto se fosse con-
- trat-

4 tratto tale, per il quale si potesse dire, che la donna restasse indotata, conforme si discorre nel sudetto libro antecedente della dote.

5 Che però caminando con i sudetti termini della ragion comune, pare che non si scorga altra differenza trà il sesso mascolino, & il femminile, se non qualche maggiore facilità circa la proua del dolo, ò veramente della forza, e della concussione, per la maggior debolezza, ò fragilità di questo sesso, mentre posta questa proua sufficiente, il vizio del consenso non libero, ò non sincero, così camina nelle donne, come negli uomini.

6 Si restringono dunque tutte le questioni agli statuti, ò ad altre leggi municipali, che (eccettuatone il Regno di Napoli) sono quasi in ogni luogo del restante dell'Italia, e per il più trattano egualmente li minori, e le donne, con qualche differenza; Conforme particolarmente si scorge in Roma, che vno Statuto tratta di tutte due, & vn'altro desidera qualche solennità di più nell'alienazione de stabili de minori, che nelle donne. A

7 Vna certa legge generale dello Stato Ecclesiastico, la quale si chiama l'Egidiana, à chi legge tutto il suo tenore, parerà che tratti di minori, e delle donne egualmente; Mà in effetto è ineguale; Atteso che la prima parte, è vna Costituzione fatta dal Cardinal Egidio Albornozzo Legato in Italia per la Sede Apostolica, in tempo che questa risiedeva in Aui-
gno-

A

Nel disc. 28. di questo titolo, e nelli discorsi 31 e seguenti delle donne.

gnone, e questa è quella, la quale è stata confermata, & ampliata dalli Sommi Pontefici, Sisto Quarto, e Paolo Terzo, che tratta di minori solamente; Mà l'altra parte, la quale parla delle donne, è del Cardinale di Carpi, il quale fù Legato della sola prouincia della Marca, e non hà la sudetta confermazione, & estensione, che però non hà luogo fuori della detta prouincia.

Nel Regno però sudetto di Napoli, si camina con la ragion comune, eccetto, per gli oblihi, e per i contratti fatti per li mariti, nelli quali, per vna prammatica, la quale si dice del Velleiano, e presume i contratti dolosi, ò meticolosi, si toglie anche indirettamente la forza al giuramento.

Che però in tutto quello, che riguarda gli statuti, ò le leggi particolari, per sfuggire quanto sia possibile il male necessario di questa facoltà, di ripetere più volte le medesime cose, tutto quello che si è detto nel capitolo antecede de minori, si adatta al presente delle donne; Eccettuandone alcuni casi, nelli quali vi si scorge differenza, come per esempio circa la maggior libertà, che abbia la donna d'obligarsi per causa di dote più di quel che s'abbia dal minore, conforme si discorre nel libro antecedente della dote; Ouera mēte circa quell'obligo, che faccia la dōna per liberare il marito, ò li figli da traugli, ò pure per qualche onore uolezza, secondo i casi, delli quali si tratta nel Teatro. B

B
Nell'acennati
discorsi 31. e
seguenti di que-
sto titolo.

Et

Et ancora circa la causa , atteso che se vna donna, senza sospetto d'inganno, ò di forza dica di volere donare alcune sue robbe, e ragioni, e per conseguenza fare vn atto di sua natura dannoso, e pregiudiziale ; Ogni volta che resti prouista, in maniera che non si possa dire, che rimanga indotata, non si potrà proibire, nè dal giudice, nè da parenti, nè dal curatore deputato se gli potrà negare il consenso, doppo che l'auranno bene ammonita, & instruita ; atteso che essendo padrona del suo , e di farne quel che vuole , le solennità sono introdotte per riparare agl'inganni, & alle seduzioni , mà non già quando la volontà sia sincera, e determinata ; Che all'incontro ad vn minore si puol negare, e dirsegli che si faccia maggiore, e che dopoi doni, mètre vn giouanotto in quell'età non sà quello che si faccia, e non è solito stimare la robba, in maniera che può dirsi, che vi sia qualche imperfezione naturale dell'intelletto .

Che però questi statuti, ò leggi particolari deueno esser più largamente interpretati quando si tratta di minori , che quando si tratta di donne , per la ragion della differenza , che nel primo caso sono conformi alla legge comune , mà nel secondo sono contrarij .

CAPITOLO XII.

Dell' alienazioni, e de' contratti
de Pazzi, e de Prodigj.

SOMMARIO.

- 1 **L** I pazzi, ò li fatui non possono far contratti.
- 2 **L** Quando uno si dica pazzo, ò fatuo.
- 3 Della differenza trà le ultime volontà, e li contratti.
- 4 Delli prodigi.
- 5 Se la prodigalità sia impedimento della legge di natura, ò positiva.
- 6 Quando uno si dica esser prodigo.
- 7 Se quale sia vizio maggiore l'avarizia, ò la prodigalità



CAP. XII.



NEl primo genere delle sudette persone, cioè delli pazzi, ò sia pazzia furiosa, ò sia stolidità ogni volta che l' infermità della mente, sia tale, che anche in vna persona d' età perfetta impedisca l' vso della ragione, non cade dubbio alcuno, mentre essendo il contratto vna cosa, la quale dipende dal consenso, non si puol verificare, se non quando questo vi sia mentre, se à questo genere di persone si nega di far testamento, ò vn' altra vltima volòtà, che si stima di molto minor pregiudizio per la reuocabilità; & anche perche il suo effetto siegue dopò che la persona sia già morta, si che niente gl' importa l' auere, ò nò auere quella roba, molto più deue ciò caminare nell' alienazioni; e ne contratti trà viui; Mà perche senza questi non facilmente si puol menare la vita ciuile; Però la legge hà supplito à questo mancamento, con dare il curatore, nella maniera che ne pupilli hà fatto, conforme si discorre nel titolo seguente di questo medesimo libro, de Tutori, e de Curatori.

² Le questioni dunque, così in questa materia dell' alienazioni, e de' contratti, come ancora nell' altra

de testamenti, e dell'altre vltime volontà, delle quali si tratta nel libro nono, riguardano più tosto il fatto che la legge, cioè se e quādo vi sia questa imperferione, ò nò; Mā perche di ciò si parla più di proposito nel sudetto libro nono, stante che in occasione, del l' vltime volōtā più frequētemēte occorre di ciò trattare; Però si potrà iui vedere qualche se ne discorre, non potendosi in questa materia dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre la decisione dipende dalle circostanze di ciascun caso in particolare, dà considerarsi col sauo, e ben regolato arbitrio del giudice.

Benſi che à regolare questo arbitrio, si ſcorge qualche differenza considerabile trà l' vltime volontà, e gli atti trà viui; Attesoche per la prima specie vi bisogna vna proua più concludente, 3 nè ogni debolezza d' intelletto, ò poca perfezione di giudizio basta à rendere la persona intestabile, mā ciò basterà nè contratti, secondo la differenza che si vede nelli minori, e nelle donne, che à testare non patiscano quella proibizione che patiscano nel contraere.

Per qualche poi spetta alli prodigi; Ancòrche la prodigalità sia stimata vna ipecie di pazzia, non è però vna formale infermità di mente, mā più tosto 4 vn'alterazione, dell' intelletto, ò vna pouertà di prudēza; Tuttauia dalla legge sono anche li prodigi inabilitati à fare gli atti trà viui, e nò le vltime volontà,

tà; Atteso che se bene non mancano de' coloro li quali negano a' prodigi anche la facoltà di testare, nondimeno il contrario è più vero, per la suddetta ragione, che per la reuocabilità, e per seguirne l'effetto dopo che la persona sia annientata, l'atto non si stima pregiudiziale a quello che lo fa; Bè si che la qualità di essere prodigo, e per conseguenza di giudizio non totalmente perfetto; Come ancora quella di qualche debolezza d'intelletto, deve auersi in considerazione anche nell'ultime volontà, quando queste siano poco bene regolate a fauore degli estranei in esclusione de' suoi, per la maggior facilità della seduzione o inganno, conforme si discorre nel sudetto libro nono.

Cade in questa materia de' prodigi la disputa, se la proibizione di alienare, o di contrarre senza, 5 la forma prescritta dalla legge, cioè col decreto, del giudice, e l'con autorità del curatore, nasca solamente dalla legge positua, oueramente da quella di natura; E ciò per la molto considerabile ragione di differenza, che quando sia stimato difetto naturale, il giuramento non lo supplisce, come farebbe quando nascesse dalla sola proibizione della legge positua; Mà è più comunemente riceuto, che sia difetto 6 naturale, e per conseguenza che il giuramento non operi.

Le maggiori questioni dunque in questo proposito sono più di fatto, che di legge, cioè sopra la
veri-

verificazione di questa qualità di prodigo, quando sia tale che gli sia interdetta l' amministrazione, in maniera che li contratti restino inualidi; Et in ciò li Giuristi s' intrigano molto con la solita varietà dell' opinioni, così circa la competenza del giudice, il quale abbia interdetta l' amministrazione; Come ancora circa la cognizione della causa, e sopra la validità del processo; Et anche circa la retrotrazione, cioè se ciò annulli li contratti fatti prima; Mà in ciò non si può dare vna regola cetra, e generale, dipendendo in gran parte dalle circostanze del fatto, e da varie distinzioni, sicche in occorrenza si dourà vedere qualche se nè discorre nel Teatro, e si dourà ricorrere alli professori, non essendo facile moralizzare il tutto per capacità dè non professori. A

A
Di questa materia de prodigi si tratta in questo titolo nel disc. 36. e nel tit. de testamentis.

Si suol disputare ancora quel problema, se e qual sia maggior vizio, l' avarizia, ò la prodigalità; E se bene alcuni discorrendo in astratto, stimano che sia vizio maggiore l' avarizia, per la ragione, che si allontana maggiormente dalla virtù della liberalità; Nondimeno per la pratica viene stimata più vera l' opinione contraria, attesoche la prodigalità si allontana maggiormente dall' altra virtù della prudenza, la quale è maggiore per il bene della Republica alla quale i prodigi sono più pregiudiziali.

CAPITOLO XIII.

Dell' altre persone, le quali sono proibite di fare dell'alienazioni, e degli altri contratti, così nella proibizione attiva; come nella passiva.

S O M M A R I O .

- 1 **D**ell' altre persone proibite contrarre .
- 2 **D**ell' alienazione proibita del patrimonio ecclesiastico .
- 3 Della proibizione de beneficiati .
- 4 Di quella de' regolari professori .
- 5 Delli contratti proibiti al carcerato, ouero al suddito, & altro .
- 6 Dell' altre specie di proibizione .

C A P. XIII.



1 **Q**UANTO alle persone accennate nell' li capitoli antecedenti, le quali siano proibite di fare l'alienazioni, e gli altri contratti; Et anche la proibizione attiva, e passiva rispettivamente accennate nel titolo antecedente delle donazioni trà il marito, e la moglie, il padre & il figlio, e trà li concubini, conforme iuissi discorre; E' l'altra proibizione nel medesimo titolo accennata dell' alienazione, ò retrocessione della donazione fatta per contemplazione del matrimonio.

2 Vi è ancora quella proibizione, che hà il cherico secolare ordinato à gli ordini sacri al titolo del patrimonio, quando non sia prouisto altronde, per quanto però concerna il suo mantenimento congruo, con le dichiarazioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche nel libro seguente del credito e del debito **A**;

3 Oueralemente sono le alienazioni, ò altre disposizioni trà viuui, le quali sono proibite alli chierici secolari de' i beni acquistati dalli beneficij eccle-

A
*Nel disc. 38. di
 questo titolo.*

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI C.XIII. 108.
ecclesiastici, quando siano infermi, ò che in al-
tro modo per atto frà viui si faccia per fraudar-
re la proibizione di disporre in morte in pre-
giudizio della Chiesa, ouero della Camera, con-
forme si discorre nel libro duodecimo delli Be-
neficij.

E molto più sono proibite l'alienazioni, e gli al-
tri contratti fatti da Regolari professi, mentre
questi sono incapaci di auere della robba in partico-
4lare, e conseguentemente molto più sono incapaci di
disporre, con alcune dichiarazioni accennate nell'i-
bro decimo quarto delli Regolari.

Sono anche proibiti li contratti; Trà il suddito
& il superiore; Trà il Giudice, & il litigante, ò
il Reo; Come ancora trà il carcerato ingiustamen-
5te, e quello ad istanza del quale per sua opera
sia seguita la carcerazione ingiusta; E quelli
delle robbe litigiose, ò che in alcune parti per le
leggi particolari sono proibiti con forastieri, o-
uero con, le persone le quali non abbiano certe
qualità; Oltre quelle proibizioni, le quali si sono
accennate per natura delle robbe nel libro pri-
6mo de feudi, nel secondo de Regali, nel quar-
to dell' enfiteusi, e nel decimo de fidecommis-
si, mà in ciascun caso delli suddetti, cadendo
molte ispezioni e distinzioni, non possono daruisi
regole certe per la capacità d' ognuno, & il di-
Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni O fin-

stinguere tutti li casi , con le loro dichiarazioni ,
portarebbe seco qualche noiosa digressione , non

senza confusione ; Che però in occorrenza

bisognerà ricorrere à professori , &

anche à qualche se ne di-

scorre nel tea-

tro .

B

* *

B
De carcerati nel
disc. 41 e 42. di
questo tit. e con
3 frastieri nel
disc. 149. del lib
6. della Dote e
nel disc. 39. di
questo tit. & al
troue .



CAPITOLO XIV.

Di alcuni contratti , della validità de
quali si suol dubitare, Cioè delle spō
sioni, e delle scommesse , ò de lotti ;
E delli stocchi, e delle ciuanze ; E
delli contratti per causa di giuoco .

S O M M A R I O .

- 1 **D** Elle scommesse sopra l'assedio di qualche piazza .
- 2 Non vale se à quel tempo la piazza sia resa, ouero abbia capitolato .
- 3 Delle scommesse sopra l'elezione del Papa , ò sopra le promozioni de Cardinali .
- 4 Delli contratti à moglie .
- 5 Delli lotti, ò beneficiate .
- 6 Del lotto sopra l'entrate pubbliche .
- 7 Delle riffe .
- 8 Delle beneficiate come specie del giuoco del piribis , ò dell' auca .
- 9 Questi giuochi sono proibiti .
- 10 Del Lotto di Genova .

- 11 *Li contratti & oblighi per causa di giuoco non tengono.*
 12 *Delli giuochi degli scacchi, ò dell' ombre;*
 13 *Il giocar' à credito è proibito.*

C A P. XIV.



MOLTI contratti vi sono, sopra la validità de quali occorre dubitare, per la loro natura, ancorche siano fatti da persone, le quali per altro siano abili, & abbiano la libera disposizione del loro auere; Come particolarmente sono quelli contratti, che legalmente si dicono sponcioni, & in nostra lingua Italiana diciamo scommesse, ouero lotti.

Questa sorte di contratti sono di più sorte; Vna cioe che si faccia la scommessa sopra vna cosa totalmente euentuale, e dependente dal caso, come particolarmente insegna la pratica frequente nell' assedio, di qualche piazza, e cose simili; Et in questo caso, per ordinario non cade dubbio sopra la validità del contratto in generale, ouero in astratto, mà solamente sopra il modo, ò pure sopra il tépo che si sia fatta; Attesoche, se per esempio si faccia la scommessa sopra l' esito dell' assedio di
 vna.

vna piazza, la quale in quel tempo già si fusse refa, ouero che auesse capitolato di rendersi, non valerà il contratto, con casi simili A; Bensì che in

A
Nel disc. 48. di
questo titolo.

Roma, e nello Stato ecclesiastico, ciò è proibito per i bandimenti generali.

Anticamente nõ era proibito il fare delle scommesse in sede vacante sopra l' elezione del nuouo Papa, ouero sopra le promozioni de Cardinali, mà entraua l' istessa questione, se valea la scommessa, fatta in tempo, che fusse già seguita la creazione del Papa, ouero la promozione de Cardinali; Ma oggidì queste scommesse non si posson più fare. B

B
Nel disc. 47. 48
di questo titolo.

Si dà ancora vna specie di sponsione, ò di scommessa, che per esemplo Tizio dà à Sempronio cento scudi, con patto di restituirneli due, ò tre cento, quando pigliarà moglie, ò che aurà qualche dignità, e questo volgarmente si dice contratto à moglie; Et ancorche sopra la validità di questa specie di contratto vi sia qualche varietà d' opinioni; Alcuni dubitandone per rispetto dell' usura che possa essere sotto questo manto; Et altri per le fraudi che si possono fare alla libertà del matrimonio, ouero alla simonia, ò pure che gli astuti cerchino di fare questo contratto con chi abbia mano in Corte all' effetto d'ottenere le cariche, e le dignità, con le corruttele colorite da questo contratto; Nondimeno per vn cert' vso comune, stà riceuuta la sua validità, quando dalle circostanze del fatto non apparisca.

C
*Nelli sudetti di
 scorsì 47. e 48.
 di questo tir. e
 nel disc. 36. dell
 V sure.*

risca verificarsi queste fraudi, per la possibilità, ò per li sospetti, per li quali alcuni vogliono che questo contratto sia illecito, conforme si accenna nel Teatro. **C**

5 I lotti, li quali in alcuni paesi si dicono benefi-
 ciate, sono di più sorti; Vna cioè che per l'autore, ò
 partitante del lotto, si metta insieme vna quantità
 di robbe di diuersi valori, e qualità, dandosi il suo
 prezzo, del quale intieramente si rimborfi dà co-
 loro, che secondo il numero, ò qualità delle bollette
 vogliono correr la fortuna, in maniera, che l' au-
 tore del giuoco nō corra rischio alcuno, mà l'incer-
 tezza dell' euento buono, ò cattiuo riguardi sola-
 mente quelli che comprino le bollette; Et in
 tal caso questa in sostanza è vna compagnia
 di fortuna trà li molti compratori delle bollet-
 te, che vna rieschi piena, e l'altra vota, e per
 conseguenza non vi dourebbe esser motiuo di du-
 bitare della sua validità, mentre l'autore, ò parti-
 tante in sostanza fa le parti di venditore di quelle
 robbe, e di loro custode, & amministratore, fin-
 che dalla fortuna se ne faccia la diuisione trà li com-
 pratori; Tuttauia quasi in ogni principato, e par-
 ticularmente in Roma, e nello Stato ecclesiastico,
 non si può ciò fare senza licenza de superiori, acciò
 questi vi assistano; E ciò per ouiare alle molte fraudi
 che vi si possono fare, così (e forse con frequenza)
 dall'

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI.C.XIV. III

dall' autore del lotto, valutando le robbe à prezzo molto alterato, ò cambiando dopoi le robbe esposte; Come ancora da coloro, li quali come per vna specie di compagnia comprano la fortuna, cioè nel modo di estrarre le bollette, che ad vno riesca piena, & all' altro vuota, ouero ad vno migliore, & all' altro minore; A tal segno, che alle volte ha portato il caso, che à persone di qualche autorità son toccate appunto quelle cose che esse desiderauano; Mà questa possibilità di fraude non deue rendere illecito il genere del cōtratto, mentre anche nelli testamēti, & in tutti gl'istrumēti, e contratti si può dare l' istessa possibilità; Deue benfi caminaruifi con molta circospezione, e riguardo.

Et ad imitazione di questa specie di lotto, in alcuni principati, per bisogni publici si è introdotto lo smaltimento à più alto prezzo di qualche per altro non facilmente si farebbe possuto smaltire.

6 Come ancora nelle priuate conuersazioni, e particolarmente in quelle allegre che si fanno, come si suol dire col' guarnello, ò con la scuffia, le persone accorte, ò per industria di smaltire à minuto à più caro prezzo le loro robbe di qualche vagliano, ouero per regalare la dama à spese de merlotti, hann' introdotto, & vsano le riffe, che vuol dire l' istesso.

7 L' altra specie di lotto è quello che si fa trà l' autore
tore

tore del lotto, e quelli, li quali vogliono comprar la fortuna, cioè che egli espone alcune robbe, alle quali pone alcuni segni parte suoi, e parte de' compratori, appunto come quel giuoco che si dice del piri-bis ouero dell' auca, allettando in tal modo li giouani inesperti, ouero le persone auide, con la speranza di far' vn gran guadagno con poco denaro, à buttargli il suo.

E questo contratto, (discorrendola in astratto), si deue stimare lecito, poiche contiene la compra, e vendita d' vn' incerta fortuna, appunto come la legge stima valida la compra del tiro della rete nel tēpo che sia in mare, ò che sia per buttarli; Mā perche in effetto il contratto è troppo lesiuo, e pregiudiziale al publico, con inganno euidente de' compratori; Quindi segue che nella maggior parte de' luoghi ciò sia proibito, senza la licenza de' superiori, appunto, come sono proibiti li sudetti giochi del piri-bis, e dell' auca, ò simili, perche veramente vi è troppo gran suantaggio de' compratori, nascendo la proibizione più tosto da ragione di buon' gouerno, che da intrinseca infezione del contratto.

E l'altra specie di lotto è quello di Genoua usato ogn' anno in Italia sopra l'estrazione delli Senatori, e degl'altri Magistrati di quella Republica, sopra le quali cose sogliono occorrere delle questioni, nō già sopra la validità del cōtratto in generale, mā sopra alcuni inci-

incidenti particolari sopra la variazione de nomi , ouero dal non essersi date le liste intiere, e fedeli conforme se ne accenna qualche cosa nel Teatro . D

D
Nelli detti di-
scorsi 47. e 48.
di questo titolo .

Resta però qualche occasione di merauigliarsi , che in vna Città così ricca d'ingegni eleuatissimi (à segno che nō mi è occorso praticare in altri paesi, in cauallieri non professori della facoltà legale, così generalmente tanto gran capacità dè negozij) non vi sia stata persona, la quale applicasse à comporre sopra ciò vn trattatello particolare con la distinta notizia di tutte le sue leggi, stili, e condizioni, che veramente resta desiderabile, per ouiare ad ogni inconueniente; Con che però ciò seguisse con vn stile chiaro, e quāto più fusse possibile corrente, e piano; Attesoche, ò sia per l'acume di quell'ingegni, ouero per introduzione de maggiori di parlare troppo elegantemente , pare che ciò renda il parlare di quei scrittori nelle materie legali per altro dotti, al quanto oscuro .

Generalmente sono dalla legge reprobati tutti quei contratti, & oblighi , li quali prouengano per causa di giuoco di dadi, e di carte, e di altri qualsivoglia; ancorche siano li contratti coloriti da altra causa, quando si proui, che prouengano da causa di giuoco ; Attesoche negando la legge azione alcuna per quello che si debba conseguire per tal causa, & ancorche nō si tratti di giuoci proibiti, siche quello che giuoca in credēza, si espone à questo pericolo; *Quin-*
Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni P pra

di siegue, che sia proibito ogni altro contratto sopra il debito, il quale prouenga da tal causa, acciò la proibizione della legge non resti di vento.

E se bene alcuni soglionociò limitare nel giuoco de
 12 scacchi, ad imitazione potrebbe cadere l'istessa limitazione nel giuoco delle boccie, & anche in quello dell'ombre, e simili, nelli quali principalmete opera l'ingegno, & il sapere, à segno che alcuni li stimano leciti anche à religiosi; Nondimeno questa restrizione non camina all'effetto del quale si tratta; Attesoche; Altro è il trattare, quali giuochi siano più illeciti, e quali meno, ò pure quali si debbano permettere, e tollerare, e quali nò; Et altro, è che non si debba
 13 giuocare in credenza, e che giocandosi nò si dia azione alcuna, per qualche si sia vinto, mentre anche in questi giuochi meno viziosi, e tollerati, il giuocare à credito viene stimato sempre dannabile, e pregiudiziale alla Republica, poiche molti non giuocarebbono, ne s'impouerirebbono, quando non si potesse fare in
 altro modo che in costante.

E

* *

E
 Nel disc. 49. di
 questo tit. si tratta
 di tutto ciò in
 materia di gio-
 49.

CAPITOLO DECIMOQVINTO.

Dell'affecurazione delle naui, e delle nauigazioni, ouero delle mercanzie, e danari, & altre robbe.

S O M M A R I O:

- 1 **D** Oue si tratti dell'affecurazioni nel Teatro.
- 2 Delle diuerse significazioni di questa parola affecurazione, e di quella publica.
- 3 Dell'affecurazione del creditore.
- 4 Dell'affecurazione nel contratto trino.
- 5 Qual sia l'affecurazione della quale quiui si tratta.
- 6 Del consolato del mare.
- 7 Di altri capitoli annessi al consolato.
- 8 Della deduzione dell'ottaua parte.
- 9 Della precedente stima delle merci.
- 10 Il primo requisito necessario è la vera esistenza delle merci.
- 11 Che sorte di proue vi bisogni.
- 12 Si proibisce la doppia affecurazione, il che si dichiara.

- 13 *Quando si possa fare l'assicurazione anche doppo
seguito il caso .*
- 14 *Mà ciò non si può fare nelle scommesse .*
- 15 *Quando si dica esserui la scienza verisimile .*
- 16 *Della certezza della naue , ò del viaggio, e della
stretta natura dell'assicurazione .*
- 17 *Come si deuono giudicare le liti di assicurazione .*
- 18 *Non si può litigare se prima non si paga, mà po-
co si osserua .*
- 19 *Della proua del caso del naufragio .*
- 20 *Dell'illiquidità .*
- 21 *Qual prezzo si debba attendere .*
- 22 *Di altre questioni .*
- 23 *Della colpa del marinaio à danno di chi vada .*
- 24 *Della barattaria, che cosa importi .*
- 25 *Dell'altre colpe .*
- 26 *Dell'assicurazione del denaro .*

CAP. XV.



Ncorche il caso abbia portato, che
nel Teatro questa materia di assicu-
razione, si sia trattata nel libro seguen-
te del credito, e del debito; Tuttaui
cade veramēte più al proposito sotto
questa materia dē cōtratti proibiti, ò sospetti, men-
tre

tre in molti casi viene stimato sospetto, quando si tratta di quel cōtratto, il quale secōdo l'uso comune di parlare viene sotto nome dell'assicurazione, ancorche in stretti termini legali, anche alcuni altri contratti vengano sotto questo istesso nome generale.

Atteso che pigliando questo vocabolo nella sua
 2 larga significazione, si danno più forte di assicurazioni; La prima, cioè quella che si dia in ragione di guerra, ouero in'altra ragion publica ad inimici, ò ad infideli, ò pure à banditi, & ad altri inquisiti, ouero à debitori sospetti d'esser fatti prigionieri; E questa, secondo li diuersi casi, ò stili, si dice saluocondotto, ò guidatico, ò saluaguardia, ò non grauetur, e questa specie non cade sotto la presente materia; Come anche batte nell'istesso quell'assicurazione, la quale si dà alli porti franchi, ouero ad alcune fiere, ò in altri luoghi; O pure quell'assicurazione che si dia per mezzo degli ostaggi, con cose simili, e di ciò si dice qualche cosa nel libro secondo de' Regali.

L'altra assicurazione è quella, che si dà al creditore dal debitore per sicurezza del debito per mezzo delle serurtà, che legalmente si dicono fideiussori, ouero con i pegni, ò con le cedole bancarie; E ciò propriamente cade sotto la sudetta materia del credito, e del debito, nel libro seguente.

La terza specie dell'assicurazione è quella che si
 consi-

considera nel contratto trino, del quale si tratta nel
4 libro quinto dell'vsure, e parimente questa non cade nel presente titolo, mà nella sudetta materia dell'vsure, nella quale se n'è discorso.

Cade dunque sotto questo titolo quell'assicurazione, che si faccia delle naui, e di altri vascelli in
5 vno, ò più viaggi di nauigazione, oueramente delle merci, ò delli denari, e dell'altre robbe che si trasportano da luogo à luogo.

E se bene si può dare questo contratto anche in quei denari, e robbe che si trasportano da luogo à luogo per terra, per il pericolo dè ladri, ò d'inimici, il che particolarmente si suole praticare nel denaro contante, che però è stato introdotto l'vso de cambij locali, conforme si accenna nel libro quinto nel titolo dè cambij; Nondimeno, regolando la materia dall'vso più frequente, di questa specie di assicurazione si tratta da Giuristi in occasione della nauigazione per mare, & anche per fiumi; E quindi nasce, che da coloro, li quali trattano di questa materia, vien'ella per lo più regolata cò certe leggi della nauigazione, che si dicono, il Consolato del mare.

Circa queste leggi, si deue primieramēte auuertire,
6 che (conforme si è ancora accennato nel proemio), dopò il discioglimēto dell'Imperio Romano nell'Italia, & in altre parti occidentali dell'Europa, per le tante incursioni di barbare nazioni, per sei secoli in
circa,

circa, si viuea in queste parti senza leggi comuni, ò generali, per ilche ciascun luogo viuea con li suoi statuti, e leggi, ò consuetudini particolari; Mà perche in questa materia della nauigazione, nõ si auca-
no leggi generali per tutta quella parte del Mondo la quale fosse cõmunicabile, e di reciproco cõmer-
cio, tanto necessario all'vso dell'vmana vita ciuile;
Quindi seguì, che furono da nauiganti fatti alcuni capitoli, li quali in diuersi tempi furono accettati da tutte quelle nazioni, trà le quali era tal cõmer-
cio; E particolarmente li Romani, con solenne giuramento nella Chiesa di S. Gio: Laterano le accettarono nell'anno 1075.; Come anche tra l'anno 1111, fino all'anno 1270, furono accettate da diuerse nazioni, sicche passarono in specie di leggi comuni, nella materia marinaresca.

7 Mà perche nella moderna stãpa di queste leggi, le quali sono distribuite in 294. capitoli, vi si sono annesse alcune ordinazioni di Barcellona, & altre prouisioni; Quindi alcuni moderni, senza badare à questa distinzione, con la solita sciocchezza de Prammatici, e de Collettori di caminare alla cieca con quel che ritrouano scritto da vn'altro, stimando consolato del mare tutto quel che sia posto in questo libro, fermano per requisito necessario della validità dell'affecurazione tutto quello che si dispone nelle sudette ordinazioni di Barcellona, e simili; Conforme particolarmente occorre nella deduzione dell'

dell'ottava parte, e nella valutazione delle robbe assicurate con cose simili; Mà ciò contiene vn'equiuoco troppo chiaro, mentre non si legge ordinato nel Consolato.

8 Che però quando la sudetta deduzione dell'ottava parte, nõ sia in vso nel paese, del quale si tratta l'opinione che la stima necessaria non hà fondamento alcuno, poiche siccome la legge non proibisce la securtà per tutto il debito, così non vi è ragione, la quale proibisca l'assicurazione di tutte le merci.

9 Come ancora, circa la precedente valutazione delle merci, nõ vi si scorge fondamento alcuno, poiche si disputa tra Dottori, cõ qualche varietà d'opinioni circa il valore delle merci assicurate, quando sia fatto il caso del naufragio, cioè se si debba attendere il valore del luogo del carico, oueramente quello del luogo, al quale erano destinate, ò pure si debba tenere vna via di mezzo; Et in ciò si deue molto deferire all'vso; Dunque non è necessaria l'antecedente valutazione, la quale prudentemente si suol fare, per togliere le liti; E l'istesso camina in tutte le altre cose ordinate nelle sudette leggi particolari di Barcellona, & altre simili.

Li requisiti dunque necessarij, oueramente sostanziali dell'assicurazione; Così per le dette leggi antiche del Còsolato del mare, à tutti comune; Come ancora per le regole generali della legge comune sono.

Primieramente la vera, e la reale esistenza delle
merci

10 merci affecurate, espofte al pericolo della nauigazione, nel trasporto da luogo à luogo, efsẽdo quefte il fubietto dell'affecurazione, che però vi fi richiede la giuftificazione col libro dello fcriuano della naue, ò per quell'altre fpecie di proua, che porti l'vfo dè negozianti; Per quella conuincente ragione, che le casse, oueramente le balle poſte nella naue fi potrebbero empire di faſſi, ò di ſtracci, e di altre coſe vili, col ſupporle piene di drappi, e di altre coſe di gran valore, à proporzione del quale ſi paghi il premio dell'affecurazione, e che dopoi ſtudioſamente ſi potrebbe procurare, che ne ſegua il naufragio, per fare in tal modo vn' infame guadagno, ouero per dir meglio, vn furto sfacciato di cento per ſette, ò otto, ò diece che ſi ſiano dati di premio, come vna ſpecie d'eſca poſta nell'amo.

11 Bensì che non è praticabile vna proua certa, e ben concludente, la quale eſcluda la poſſibilità di queſta fraude, mentre le mercanzie ſi ſogliono accomodare nelle caſſe, oueramente nelle balle con molta diligenza, e con buon' ordine, in maniera che lo ſconuolgerle gli cagionarebbe vn pregiudizio notabile; Che però biſogna in ciò deferire alle polize di carico, & all'altre note, ſecondo l'vfo comune dè negozianti; Atteſo che ſe anche in occaſione della ſcaricatura, ò del tranſito per la paga delle dogane, ò di altre gabelle, le quali vanno regolate dal valore, non ſi pratica queſto ſconuol-

A
*Nel libro secon-
 do de' Regali nel
 disc. 69.*

gimento, molto più in questo caso. A

L'altro requisito è, che l'assicurazione sia vnica,
 12 e non duplicata, ò in altro modo moltiplicata; Per-
 rò sopra questo requisito alcuni sciocchi Pramma-
 tici, s'intricano con li soliti equiuoci, credendo
 che l'assicurazione dell'istesse robbe non si possa
 fare con più scritte, & in diuersi tempi, e luo-
 ghi; Mà ciò contiene vn chiaro errore, atteso che
 la proibizione della pluralità riguarda l'istesso effet-
 to accennato nel requisito antecédente, cioè che non
 sia l'assicurazione maggiore del valore delle robbe,
 sicche valendo queste mille scudi, si facciano più as-
 sicurazioni per due mila, mentre in tal caso entra
 l'istessa ragione, cioè che l'assicurato potrebbe stu-
 diosamente procurare il naufragio per il maggior
 guadagno; Et in questo caso entra la questione, se
 tutte l'assicurazioni siano nulle, ò pure se sia vali-
 da la prima fino al valore delle robbe, e che si an-
 nullino l'altre; Et in ciò si scorge qualche varietà
 d'opinioni; Mà si crede, che la decisione dipenda
 dalle circostanze del fatto, cioè se la prima assicu-
 razione sia già stata fatta in stato legittimo, in ma-
 niera che sia perfetta, e che dopoi sia sopragionta
 l'occasione, ouero la cattua volontà di farne vn'
 altra; Che in questo caso la prima resti ferma;
 E che all'incontro se da principio si sia preordinato
 tutto l'atto à fare vna doppia assicurazione, tutto
 l'atto sia infetto nella radice.

Il terzo requisito è, che l'assicurazione sia fatta
 13 in tempo opportuno, cioè prima che verisimilmente
 si possa auere la notizia, che fosse seguito il caso
 del naufragio; Essendo comunemente riceuuto,
 che si possa fare anche dopò che la naue sia partita
 per il suo viaggio; Anzi anche dopò che già sia
 seguito il caso del naufragio, purché non se ne sia
 possuto auere la notizia; Che però se bene questo
 contratto dell'assicurazione pizzica molto di quel-
 14 lo della sponzione, che in Italia diciamo scommes-
 sa, ouero lotto, perche si compra, e si vende la
 fortuna, con l'ineguaglià così notabile del prezzo,
 mentre per vn premio di cinque, ò sei per cento,
 più ò meno, si espone à pagarne cento, appunto
 come nel lotto; Nondimeno in questo differisco-
 no, che l'assicurazione si può fare anche dopò se-
 guito il caso, purché non se ne abbia la notizia,
 mà non si possa fare la scommessa, dopò che sia se-
 guito il caso, ancorche non si sappia.

Sopra questa circostanza della notizia, sogliono
 cadere delle dispute, cioè se, e quando la notizia sia
 15 verisimile, ò nò, e se si debba attédere il viaggio per
 terra, oueramente quello per mare; Mà realmen-
 te in ciò non si può dare vna certa regola, dipen-
 dendo il tutto dalle circostanze particolari di cia-
 scun caso.

Alcuni desiderano per requisito, la certezza, ò la
 specificazione delle naui, ouero del loro genere,

¹⁶ quasi che l'assicurazioni fatte sopra le naui non abbracciano le barche, ò le tartane, e cose simili; Ouerò richiedono la certezza, & il modo del viaggio, per la strettissima natura di questo contratto di doverli intendere nel caso preciso, e di non stendersi da caso à caso, anche se vi fosse l'istessa ragione. Tuttavia queste, & altre circostanze simili, non riguardano la validità del contratto in generale, mà più tosto li patti, e le circostanze di ciascun caso particolare, mentre se bene non è solito, però non è proibito di farsi assicurare l'evento di vna mercanzia, ouunque si mandasse, e per qualsiuoglia sorte di nauilio.

Seguito che sia il caso del pericolo; Nelle piazze mercantili di marina, nelle quali per il più si cammina alla mercantile, col parere, e col giudizio di pratici negozianti, e non con le sottigliezze di leggistì; Come in Italia fanno, per esempio, Venezia, Genoua, Fiorenza, e Liorno, non si sogliono sentire molto queste liti nel foro giudiziario, mà le assicurazioni si pagano pròtamente; Però, (còforme si è ancora accennato nel libro quinto dè cambij) nelle piazze, di Roma, di Napoli, di Palermo, e di Messina, & altre simili, nelle quali in ciò si suole caminare per via di giudizio forense auanti li Giudici leggistì, e per via d' Auocati, e di Procuratori, e per lo più per via di quelli, à quali conuiene il nome antico di rabole forensi, rare volte le assicurazioni

zioni si pagano pacificamente, essendo vizio, ò stitile connaturale di costoro, li quali fanno la professione di assicurare, il prendere molto volentieri il premio dell'assicurazione, mà seguendo il caso, cõ eccezioni già imparate à mente come vna specie di vna orazione cotidiana, di attaccarsi, come si dice, agli specchi, e di opporre infinite eccezioni, con le quali si assumono longhissime, e dispendiose liti; E quel ch'è peggio, auanti giudici, i quali non intendono il negozio, nè fanno che cosa sia assicurazione, se non quanto, che con le specie confusissime lo trouano scritto, in maniera che sarebbe stato più espediente alli poveri assicurati, di non essersi fatto assicurare, mentre in tal maniera riceuono, come si suol dire, il mal' anno, e la mala pasqua, cioè la perdita della mercanzia, & il danno della lite, Che però resta giusto motiuo da merauigliarsi come si troua negoziante, il quale si faccia più assicurare.

E se bene, così dal Consolato, come ancora dal solito tenore delle polize di assicurazione, stà prouisto, che gli assicuratori non possano essere intesi, nè ammessi à litigare, se prima non pagano, e che in dubbio si debba giudicare contro di loro; Non dimeno vna certa pratica moderna insegna nella Curia Romana, (poco lodeuolmente però) che di ciò non si faccia conto alcuno; Et è cosa veramente ridicola il vedere, & il sentire dare dè sensi, e del-

e delle interpretazioni sottilissime alle parole delle polise dell' assecurazione, oueramente al consolato, ò al processo fatto sopra il naufragio, come se i marinari, e li negozianti fussero eccellenti Giuriconsulti, ouero insigni Professori dell' vna, e l'altra grammatica della lingua latina, & Italiana, interpretando le parole, ouero le clausule, e le dizioni con le rigorose regole, e cò le significazioni legali, ò grammaticali, non badando che siano parole de negozianti, ò di marinari; Cosa veramente, la quale ragioneuolmente hà del dispreggeuole appresso li professori dell' altre lettere.

Occorrono dunque primieramente le dispute, sopra la proua del caso del naufragio, sopra la quale il consolato hà prouisto, che bastino le proue
19 sommarie con le deposizioni degl' istessi marinari, se non possono auersi altri, anche senza citazione di Parte e figura di giudizio, auanti il giudice, ouero auati il Còsole del primo luogo, nel quale si sia preso terra capace di questa funzione; Et àcora si è prouisto per la forma solita delle polize di assecurazione, che basti non auersi noua del naufragio dentro sei mesi dopò la partenza; Nondimeno, ciò nonostante, non mancano de rampini, e delle cauillazioni sopra questa proua, e particolarmente se si debbano citare le parti interessate, quando fussero iui presenti, ò vicine, còforme si discorre nel Teatro, che
però

però il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso.

L' altro dubbio che si suol promouere, consiste nella illiquidità, quando il naufragio non sia
 20 seguito del nauilio con tutte le mercanzie, mà in qualche parte, atteso che quella parte che resta, deue andare à beneficio degli assicuratori, li quali possono dire di voler compensare il danno delle merci naufragate, ò deteriorate, con l' vtile di quelle che restano, e questa illiquidità suol riuscire in pratica pregiudiziale agli assicurati, conforme si accenna nel Teatro, poiche se bene si suol' il metter patto della renunzia all' incetta, e che questa eccezione non debba ostare, tuttauia si suole ancora attendere, mà non è cosa lodeuole.

Nasce ancora il dubbio, come di sopra si è detto, circa la valutazione delle mercanzie, e dell' altre
 21 robbe, cioè qual prezzo si debba attendere, e se si debba dedurre l' ottaua; Mà circa la deduzione dell' ottaua, si è detto di sopra, che quando non sia in vso in quel luogo, non se ne deue tener conto, mentre non nasce dalla legge comune del cōsolato, mà da vna certa legge particolare di Barcellona; Oltre che oggidì è solito renunziarui; E quãto prezzo, parimente la questione si suol toglier col fatto, poiche per lo più si vfa prudentemente stabilirlo d' accordo da principio; Mà non stabilendolo la più probabile opinione pare che sia, che si debba
 atten-

attendere il luogo, al quale la mercanzia era destinata, fatte le douute defalcazioni delle spese, e dell' incertezza.

Molte volte nascono le questioni dall' alterar l' ²² espressione del nauilio, oueramente del luogo dell' imbarco, ò del modo del viaggiare, e per altre circostanze; Mà in ciò hà dell' impossibile il poterui dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, per qualche se ne accenna nel Teatro.

Le maggiori difficoltà sogliono cadere sopra la colpa del marinaio, oueramente del capitano della ²³ naue, per la quale si prenda, che le merci assicurate siano andate à male; Et in ciò, primieramente si deue ricorrere alle leggi del contratto, nel concorso delle quali cessano tutte le dispute de' Giuristi; Mà quando quelle cessino, ò che siano dubbie, in tal caso si deuono distinguere le specie della colpa; Attesoche altro è quella, la quale venga dal dolo, e dalla malizia, ò machinazione positua, la quale appresso li professori dell' arte marinaresca si dice *barrattaria*; Et altro è quella colpa, la quale nasca da negligenza, ò da ignoranza, ò da altro difetto senza dolo, e malizia, posituamente ordinata al caso.

²⁴ Della prima specie, nõ sono tenuti gli assicuratori, quando espressamente non si dica; Maggiormente che per stile comune, in tutte le assicurazioni, & anche

anche nelli cambij marittimi, la barattaria è solita eccettuarfi, che però le dispute cadono sopra l' applicazione, ouero sopra la verificazione di questa specie di colpa, quando vi sia, ò nò; E se bene sopra ciò, al solito si scorge qualche varietà d' opinioni con l'incorso de i soliti equiuoci, confondendo molti casi dell' altra specie di colpa dolosa; Nondimeno la verità pare che consista in qualche più distintamente, si accenna nel Teatro; Cioè, che la barattaria sia l'istesso, che la ribaldaria, oueramente la furfanteria, da verificarsi, quãdo l'atto sia preordinato al caso, per rubbare le merci; Come per esēpio, quando il Capitano della naue se ne andasse nè paesi d' infedeli, ò dè nemici, ò che mettesse studiosamente nella naue delle robbe proibite, acciò queila sia, (come si dice) intercetta, con tutte le robbe che vi sono dentro, con casi simili.

L' altra specie di colpa è quella, la quale non sia ordinata al caso, mà nasca da ignoranza, ò dà in²⁵uertenza, non gouernando, ò non custodendo bene la naue, ò le merci, ouero mutando il douuto cammino, ò pure per auidità di guadagno, mettendo nella naue delle robbe proibite senza pagare li douuti dritti, ò gabelle, con casi simili; Et in tal caso si distingue, se l' assicurazione sia fatta à fauore dell' istesso marinaro colposo, e debba andare à danno suo, e non degli assicuratori, mà se fusse

Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni. R trat-

fatta à fauor d' altri, in tal caso, si distingue, parimente, se gli assecurati ne abbiano dato la cura, e l' amministrazione all' istesso marinaio, e parimente si debba dire l'istesso, mà non già quando il marinaio abbia da fare le sole parti della vettura, e di portare le robbe da luogo à luogo; Et in sōma, che nō sia preposto à quell' opera; Mà se vi fusse preposto vn' altro, il quale si suol dire il sopracarico, e questo fusse colposo in far l' officio suo, perilche fortisse il danno, in tal caso parimente questo sarà dell' assecurato il quale l' hà preposto.

Altre questioni cadono sopra questa materia, mà è impossibile, senza noiosa digressione, e confusione, l' esaminare tutte le minuzie, che però nell' occorrenze conuerrà ricorrere alli professori, & à quel che se ne discorre nel Teatro.

E perche alle volte si fa questo contratto sopra il denaro contante, e questo propriamente è quel contratto, il qual' è conosciuto dalle leggi ciuili de' Romani, che si dice della pecunia traiettizia, però dalli professori della marinaresca si dice ancora cambio maritimo, nell' istesso modo che si dicono altri contratti di compagnia, ò in altro modo da Giuristi esplicati col termine di nautico fenore; Quindi con la solita confusione de' casi e determinazioni si pigliano nella materia degli equiuoci grandi, che
non

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI. C.XV. 131

non è facile il disgiugnarli per i non professori;

Che però nell' occorrenze si dovrà ricor-

rere al Teatro, & à qualche se ne di-

scorre nel libro quinto nel titolo

dè cambij, trattando del

cambio marit-

timo.

A

A

*Di tutto ciò si
parla nel lib. 5.
del Vsure nel
disc. 3. e nel lib.
8. del Credito, e
del debito nell.
discorsi 106. con
più seguenti.*



CAPITOLO DECIMOSESTO:

Della transazione, ò concordia.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella significazione della parola transazione, e concordia, e delle diuerse specie.
- 2 Di qual transazione quì si tratti.
- 3 Non si dà in cosa non dubbia, e come vi si ricerchi la lite.
- 4 Quando si dia transazione senza lite.
- 5 Del requisito del reciproco comodo, ò rilasso.
- 6 Della lesione, che si dà nella transazione.
- 7 Quando la transazione obblighi il successore.
- 8 Hà la via esecutiva.
- 9 Non si può impugnare se non si restituisce il ricevuto.
- 10 Non abbraccia se non le cose, che erano in lite, è quando abbracci l'altre cose.
- 11 Di una specie di concordia senza lite.

C A P. XVI.



Questi due termini, ò vocaboli di transazione, e di concordia appresso li Giuristi, in stretto modo di parlar legale, significano l'istesso, e si stimano come sinonimi; Atteso che se bene il primo termine di transazione usato dalla legge ciuile, è quello il quale più propriamente conuiene al contratto, del quale quiui si tratta, mentre il termine di concordia usato dalla legge canonica, e più vago, e generale, stante che appresso li professori dell'vna, e dell'altra lingua, latina, & Italiana, abbraccia ogni specie d'accordo, e di conuenzione amoreuole, anche vna pace, ò reconciliazione, ò tregua; Nondimeno appresso li professori dell'vna, e dell'altra legge Ciuile, e Canonica, e nelli Tribunali, si sono confusi, e si adoprano promiscuamente, come sinonimi, e significano l'istesso.

In alcune parti d'Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli, questo termine di transazione viene usato ancora da Criminalisti, quando vn'inquisito di qualche delitto si transige, col pagare qualche somma di denaro, oueramente con l'an-

dare à seruire alla guerra, ò in altro modo simile; Mà veramente questo è vn modo di parlare improprio, mentre in questo caso legalmente entra il termine di composizione.

La transazione dunque, ò la concordia, della
2 quale si tratta in questo capitolo, è quel contratto il quale si faccia trà li litiganti, sopra la cosa, che sia in lite, cioè, che stando ambedue incerti dell'evento buono, ò cattiuo della lite, e per conseguenza, essendo ciascuno di loro nella speranza di vincere, e nel timore di perdere il tutto, con la sentenza del Giudice; Quindi per liberarsi da questo timore, e di mettere in sicuro, qualche parte, si accordano trà loro, giudicando in tal modo da se stessi la lite con la reciproca partecipazione della cosa, ch'era in lite, maggiore, ò minore, à proporzione delle maggiori, ò minori ragioni di ciascuno; E per tal' effetto la transazione si dice vna specie di sentenza, e di regiudicata.

Gli essenziali requisiti però della transazione sono due; Il primo cioè, la lite, ouero il timore di
3 essa, sopra vna cosa dubbia, poiche in cose certe, e chiare, non cade transazione, fiche la forza non stà nella formalità della lite attuale, mà nella sostanza, che si tratti di cosa dubbia, e litigiosa, mentre possono bene stare assieme, che sopra vna cosa chiara si affetti l'introduzione della lite attuale per
coone-

coonestare in tal modo il titolo della transazione ;
 Et all'incôtro, che veramête la cosa sia dubbia, e li-
 tigiosa, mà che le Parti per sfuggire l'impegno della
 lite, dalla quale nascono le picche, non facili à so-
 4 pirsi, prudentemente cercano accordarsi, conuer-
 tendo à proprio comodo quel che aurebbono à
 buttare agli Auuocati, & à Procuratori, e Notari, &
 anco à regali dè Giudici, con altre spese, mentre trà
 li litiganti si scorge quella differenza, che quello il
 quale vince, resta in camicia, e quello il quale per-
 de resta ignudo, fiche si deue badare alla sostanza
 della verità, e non alle formalità.

E secôdariamente, che vi sia il comodo reciproco,
 5 dando, e rispettiuamente rimettendo vna parte vi-
 cendeuolmente, cò la conueniente proporzione co-
 me sopra ; Poiche quando ad vno dè litiganti si dia
 tutto quello, che dall'euento della lite potea spera-
 re, & all'altra parte non si dia cosa alcuna, in tal ca-
 so si dirà vna transazione leonina ;oueramête non
 farà transazione, mà vna piena vittoria ; Che però
 quello che vno ottiene, non si dice d'auerlo dall'al-
 tro per nuoua ragione, ò per nuouo titolo, mà per
 la sua ragione propria, & antica, in tal modo con-
 fermata per via di vna remozione d'ostacolo.

Bensì che douendosi questo reciproco rilasso
 regolare dalla proporzione delle ragioni di ciascu-
 no, si può bene dare il caso, che tutta la robba la
 qua-

quale sia in lite resti ad vno, e che all'altro collitigante, per sufficiente ricompensa basti la remissione delli frutti decorfi, e delle spese della lite; Et insomma il tutto dipende dalla proporzione delle ragioni.

6 Per questo rispetto la Curia Romana tiene per ferma l'opinione, (da molti però contraddetta) che anche in questo contratto di transazione si dia la lesione, secondo quei medesimi termini, che si dà nel contratto della compra, e della vendita, cò regolare la lesione, non già dal prezzo, ò dal valore naturale, & intrinseco della robba, la qual è in controuersia, mà valutando il dubbioso successo della lite, il che si stima molto difficile à praticare, (ancorche in tempi moderni li Giudici se lo rendano facile secondo i casi accennati nel Teatro.)

7 Le maggiori, e le più frequenti questioni, che in questa materia cadano, riguardano il caso, che la transazione venga impugnata da vn successore indipendente dal transigente; Come per esemplo per la più frequente pratica, che il successore di vn fidecommisso, ò maggiorasco impugni la trasazione fatta sopra le robbe, ò le ragioni fidecommissarie dall'erede grauato, ò dal predecessore fidecommissario; Il che parimente camina nelle robbe feudali, & enfiteotiche.

Et in ciò, ancorche non manchino dè contraddittori,

tori, li quali indifferentemente credono, che tal
 successore non sia tenuto stare alla transazione fat-
 ta dal predecessore; Nondimeno la più comune-
 mente riceuuta opinione, camina cō la distinzione,
 della buona, ò della mala fede accennata di sopra,
 trattando dell'alienazioni di beni di Chiese, & an-
 che nel libro primo de feudi, e nel libro decimo
 de fideicommissi, & altrove; E nell'istessi luoghi
 si tratta, se la transazione sia vna specie di alienazio-
 ne proibita per la necessitā dell'assenso.

Venēdo dunque la trasazione stimata vna regiu-
 8 dicata, ne siegue che meriti la via esecutiuā, per la sua
 offeruanza, e che cassi, & estingua tutte le primie-
 re azioni, e ragioni da non potersi sperimentare,
 se prima non viene tolta di mezzo con la rescissio-
 ne, ò con l'annullazione; Et hà per priuilegio,
 che non si possa impugnare senza restituire quel
 9 che per essa si sia ottenuto; Ancorche li Giuristi so-
 pra ciò abbiano ritrouato tanti rapini, e cauillazio-
 ni, che rendono quasi questa regola ideale.

Come ancora, non dandosi se non in cose dub-
 bie, che siano in lite attuale, ouero abituale, ne sie-
 gue che nō abbracci se nō quelle cose le quali erano
 in lite, ancorche vi cōcorra l'ampiezza delle parole,
 10 mentre queste à ciò si restringono; E quando à tal'
 ampiezza conuenga dare quell'operazione, che li
 Giuristi le sogliono dare, senza che dalle Parti si
 sia

sia sognata, mentre per il più tal' arpiezza nasce dalla sciocchezza de' Notari, copiando i loro formularij; Tuttauia il di più sarà rimesso per via di donazione, e per altri motiui, mà non già si dirà transazione in questa parte.

Che però per vedere, se la transazione abbraccia; ò nò, altre cose fuori di quelle, le quali erano in lite, non si deue badare alla sola formalità delle parole, mà alla sostanza della verità, cioè se vi sia causa che ciò verisimilmente persuada.

Si suole dare ancora vna specie di transazione, ò di cōcordia pacifica senza lite attuale, nè abituale, cioè quella che si faccia sopra il futuro incerto euento, come vna specie di lotto, ò di tiro di rete; Come per esemplo, Tizio è chiamato per fidecommisso ad vna eredità dopo morte di Sempronio viuente, fiche vi sia l'incertezza chi di loro debba soprauiuere, in tal caso si suol fare trà loro vn'accordo, il quale si suole esplicare col termine di tran-

fazione, ò concordia, mà questo è vn

parlare improprio, conforme si

accenna nella materia

dè fideicommissi-

fi. A

A
Di tutte le cose
sudette si discor-
re nel lib. 1. de
feudi nelli di-
scorsi 47. e 49.
in questo titolo,
nel disc. 1. e nel
disc. 50. nel lib.
10. de fidecom-
missi nelli disc.
173. e seguenti,
e altroue.



THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
VOL. I.
BOSTON: PUBLISHED BY
J. B. BENTLEY, 1822.

NOTES

VOL. I

SECTION I

THE HISTORY OF THE

ROYALTY OF GREAT BRITAIN

FROM THE FIRST SETTLEMENT

TO THE PRESENT TIME

BY JOHN HALLAM

ESQ.

LONDON

PRINTED BY J. JOHNSON

ST. PAUL'S CHURCH-YARD

1807

IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SETTIMO.

PARTE QUARTA.

DELLI
TUTORI E CURATORI;

DELLI PROGVRATORI A' NEGOZII,

E degli altri Amministratori.



IL DOTTOR

VOLGAR E

LIBRO SETTIMO

PARTE QUARTA

DELLI

TUTORI E CURATORI

DELLI PROCVRATORI A RINGOSSI

EDIZIONE ANTONIO MONTANARI



INDICE³

DELLI CAPITOLI

DI QUESTA QVARTA PARTE.

DELLI TVTORI, &c.



CAPITOLO PRIMO.

DEL Tutore, e del Curatore.

C A P. II.

Delle solennità, che si deuono adempire dalli Tutori, e Curatori, e degli altri obli-ghi; Et anche delle differenze trà il Tu-tore, & il Curatore; E della pertinen-za, ò remozione, ò scusa, & altre cose nella materia.

Degli altri Amministratori, così legali, come
volontarij; E delli Procuratori à negozij,
e simili.



CAPITOLO PRIMO.

Del Tutore, e del Curatore.

S O M M A R I O.

- 1 **P** Erche causa la legge hà dato il Tutore.
- 2 Si da principalmente alla persona.
- 3 Delle trè sorti di Tutori.
- 4 Qual sia il testamentario, e della sua podestà.
- 5 Qual sia il legitimo, e quale il dativo.
- 6 Quali persone siano incapaci della tutela.
- 7 Dell'ordine della tutela legitima.
- 8 Del Curatore, che si dà al minore.
- 9 A' quali altre persone si dà il Tutore o Curatore.



Non

C A P. I.



1

ON hauendo i putti l'vso sufficiente della ragione, ne potendo per se stessi amministrare il suo, quando che restino orfani di padre in tal'età; Quindi con molta ragione la legge vi hà prouisto, con dargli il tutore, il quale possa fare tutto quello, che potrebbe far il putto, se fusse maggiore, col presupporlo vn diligente, e prouido padre di famiglia.

2 Si dà il tutore principalmente alla persona, e per conseguenza al gouerno, & all'amministrazione della robba, in maniera, che faccia parte di padre durante quell'età, la quale dalla legge si dice pupillare, & è stabilità nell'anno decimoquarto compito, prima del quale, dalla medesima legge si presume che non vi sia giudizio sufficiente al gouerno, & all'amministrazione della sua persona, e delle sue robbe; Che all'incontro il curatore si dà principalmente alla robba, e consecutiualemente alla persona.

Sono di tré specie li tutori; Vno cioè, che
si dice

LIB. VII. DEL TUTTORE CAP. I. 7

si dice testamentario ; L'altro che si dice legi-
3 timo ; E l'altro che si dice datiuo.

Il testamentario è quello, il quale si deputa dal
4 padre del pupillo, ilqual fusse in sua podestà, sicche alla madre, & agli altri maggiori, nelli quali non si verifica questa podestà, non si concede tal facoltà; Bensì che quando la madre, oueramente vn'altro maggiore nomina il tutore, farà sempre bene il giudice à deputare quel medesimo, seguendo il senso di quella persona laquale lascia erede il pupillo.

Il legitimo é quello, al quale la tutela si douuta per causa della maggiore prossimità di
4 sangue, quando il padre del pupillo non abbia prouisto.

Et il datiuo è quello il quale si dia dal giudice, quando non vi siano parenti idonei, oueramente, che mancasse il testamentario, ò che
5 per l'impedimento di questo, conuenga deputare vn'altro tutore prouisionalmente.

Della tutela sono capaci solamente le persone libere, e le maggiori d'età, che però ne
6 sono incapaci li minori, e li serui, e gneralmente ne sono incapaci le donne mà dalla legge più moderna, sono state abilitate la madre, e l'auia; Come ancora se ne stimano incapaci li debitori del pupillo, ò coloro, i quali auessero con lui delle liti, e delle pretesioni;

Quan-

8 IL DOTTOR VOLGARE

Quando 'però il padre, ciò non ostante, non lo deputasse, con altre dichiarazioni, che si accennano nel Teatro.

E quando si tratta della tutela legittima, douuta à parenti più prossimi, regolarmente
 7 si camina con l'ordine della successione ab intestato; Quando però la speranza della successione del pupillo non lo rendesse sospetto; Mà in ciò non si può dar' vna regola certa, e generale, essendo dalla legge tutto ciò rimesso al prudente, & al ben regolato arbitrio del giudice, secondo le circostanze particolari di ciascun caso. A

A
In questo titolo nelli discorsi primo cō più seguenti, così de tutori, come de curatori.

Compita che sia l'età pupillare, fliche il pupillo diuenti adulto, presupponendo si dalla legge addottrinata dalla speranza, e dalla più frequente pratica, nell'adolescenza, qualche giudizio immaturo, & vna propensione de' giovanotti à scialacquare il tuo, con la facilità di essere sedotti, ò in altra maniera ingannati; Quindi hà prouisto, che fino all'età de' gli anni venticinque compiti, non abbiano la libera amministrazione del suo, mà che debbano farla con l'autorità, e con la sopr'intendenza d'un'altro, ilquale dalla medesima legge vien chiamato Curatore, e però questo si dà principalmente alla robba; Et anche in questo entrano l'istesse tre specie di
 sopra

sopra accennate nel tutore, cioè, di testamento, di legitimo, e di datiuo; Quando la legge particolare non abbia abbreviata questa età, nella maniera, che si è accennato nel titolo precedente dell'alienazioni nel capitolo decimo.

Come anche há prouisto del curatore, al ventre pregnant, & à quelli, li quali ancorche maggiori di età, siano tuttaua d'imperfetto giudizio; Come sono li pazzi, li fatui, ò stolidi, & anche li prodigi, & alcune volte, coloro, li quali siano estremamente auari, ancorche questa vltima specie di curatore, pare che in pratica abbia dell'ideale, nè mai se ne dia il caso; Dandosi ancora, il curatore all'eredità giacente, & al patrimonio decotto, ilqual sia posto sotto il concorso de' creditori.



CAPITOLO SECONDO.

Delle solennità, che si deuono adempire dalli tutori, e curatori, e degli altri loro oblihi; Et anche delle differenze trà il tutore, & il curatore, e della pertinenza, ò remozione, ò scusa, & altre cose nella materia.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Egli oblihi del tutore, e del curatore.
- 2 Il tutore fa gli atti senza pupillo, mà non li fa il curatore senza l'adulto.
- 3 Per qual causa in Roma è rara questa materia.
- 4 Che sia efficio forzoso.
- 5 Per qual causa di questa materia poco si tratti.
- 6 Della diuersità de stili ne tutori.
- 7 Delli tutori de' Baroni nel Regno di Napoli.
- 8 Che non s'ammettono chierici.
- 9 A chi spetta dar' il tutore, ò riceuer' il rendimento de' conti.
- 10 Del salario del tutore.

- 11 *Se li chierici possano esser tutori.*
- 12 *Dell' obbligo di conseruare, e vender le robbe à tempo opportuno, e del modo di far le spese per il pupillo.*
- 13 *Se più tutori debbano amministrar tutti, e se si dia il ius accrescendi.*
- 14 *Se cessi il legato lasciato al tutore quando non sia più tale.*
- 15 *Dell'obbligo del tutore d'impiegare il denaro del pupillo, e di pagar li debiti particolarmente il proprio.*
- 16 *Come si debba regular questa materia della negligenza del tutore.*
- 17 *Del rendimento de' conti, e della restituzione delle robbe al pupillo.*
- 18 *Del giuramento in lite.*
- 19 *Se il tutore accusato come sospetto debba astenersi.*
- 20 *Quali sono le cose, che il tutore, ò curatore deue adempire, e quando vagliono gli atti fatti dal tutore, e dal curatore senza le solennità.*
- 21 *Del curatore à gli atti giudiziali.*
- 22 *Se ad un maggiore si possa dare il curatore, e proibire l'amministrazione.*

C A P. II.



I

Osì dè tutori, come dè curatori eguale si stima l'obbligo in più cose; Primieramente cioè nel dare la sicurtà di bene amministrare; Secondariamente di fare fedelmente l'inventario de beni; Terzo di tenere il libro dell'amministrazione ben regolato; Quarto d'amministrare da diligente padre di famiglia, & in quel modo, che vn' uomo prouido gouernerebbe la robba sua; E quinto finita la tutela, ò cura rispettiuamente, di rendere fedel conto dell'amministrazione con restituire tutto quello che gli resta in mano.

La differenza frà il tutore, & il curatore più considerabile, pare che consista nel modo di contrarre, attesoche nelli contratti, che fa il tutore (ciò che alcuni con equiuoco vadan dubitando) non è necessario l'interuento del pupillo, ne il suo consenso vi si ricerca, non auendo sussistenza alcuna la distinzione, se sia prosimo, ò nò alla pubertà; Et all'incontro il curatore non può fare contratto alcuno, senza il consenso, e senza la presenza dell'-

dell'adulto, & altrimenti il contratto farà in-
ualido.

La ragione della differenza è quella, che il tutore hà la libera facoltà dalla legge di fare tutto quello, che farebbe il pupillo se fusse maggiore, & egli è quello, ilquale direttamente contrae, mentre nel pupillo la legge dice che non si dà il volere, ò il non volere; Mà nell' altro caso il minore è quello, ilquale principalmente, e direttamente fa il contratto, sì che solamente il curatore gli dà vna certa autorità, ouero assistenza, come per vna specie di asseffore, ò di consigliere; Che però è errore di coloro, li quali applicano questi termini del curatore al caso del tutore, quando il pupillo sia capace di dolo, e di qualche consenso, poiche la forza stà nella sudetta differenza.

Nella Corte Romana, sono molto rare in pratica le questioni sopra la pertinenza della tutela, ò cura, oueramente sopra la remozione del tutore, ò curatore già ammesso, come
3 all'incontro sono molto frequenti in alcun' altre parti d' Italia per la diuersità de stili, ò de costumi, cioè che in alcune parti questa carica si sfugge al possibile, sì che bisogna pregare, ò forzare le persone ad accettarla, mentre à quelli, li quali vogliono essere da bene, e fare
l'of-

l'ufficio loro con la douuta integrità, cagiona peso, e danno grande; Che però dal desiderarsi nasce vn cattiuo segno, che si faccia con qualche mal fine di vantaggiare li suoi interessi con supplantazione del pupillo, nella maniera, che nel libro decimoquinto de giudizij si discorre dell'istessa diuersità de stili sopra de curatori delli patrimonij decotti posti sotto il concorso, e dell'eredità giacenti.

Il tenore delle leggi ciuili proua molto probabilmente, che in Roma antica vi fusse ancora l'istesso stile, che nella moderna, cioè
4 di sfuggire al possibile questo peso, mentre le sudette leggi lo stimano peso necessario, al quale si possono costringere le persone per forza; Che però le medesime leggi si diffondono tanto nel trattare delle scuse de tutori, e se, e quando entrino, ò nò, ilche oggidì quasi mai si sente in pratica.

Da questa diuersità di costumi, ò de stili di tanti principati, inquanto oggidì l'Italia è diuisa, risultano due cose; Vna cioè, che
5 nella Curia di Roma queste materie sono poco trattate, che però non è merauiglia se nel Teatro non se ne discorre à bastanza; E l'altra che non vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile à tutti i casi, & à tutti
6 i luoghi, mentre realmente la determinazio-
ne

ne dipende dalla diuersità de stili, e dalle circostanze de casi, che però nell'occorrenze conuerrà caminare con la direzione de professori pratici in quel paese, nel quale sia la questione.

Come appunto la pratica nella nostra età in occasione di casi seguiti hà più volte insegnato, e particolarmente nel caso di vn pupillo figlio di vn gran personaggio in Toscana, che auendo trà gli altri effetti alcuni feudi nel Regno di Napoli, & auendo accettato la tutela il suo Zio personaggio parimente qualificato, con licenza anche Apostolica per esser costituito in dignità ecclesiastica; Tuttauia fù detto che ciò non gli potea giouare per il gouerno de sudetti feudi, per le leggi, e stili di quel Regno, di non ammettere chierici al gouerno de feudi, & all'esercizio della giurisdizione laicale con i vassalli senza consenso del Rè; A E così rispettiuamente in altri casi à proporzione del paese, e delle robbe.

A
Nel lib. I.
de feudi nel
disc. 18.

Come anche circa le questioni giurisdizionali se, & à chi spetti il deputare il tutore al pupillo chierico, quando il padre fosse, secolare, oueramente se siano più pupilli, parte, laici, e parte ecclesiastici; O pure se si debba rendere il conto al giudice laico dal tutore, ò dal curatore, ilqua-

ilquale essendo già in stato clericale, ò pure auendolo assunto dopoi, auesse preso la tutela dalle mani dell' istesso giudice laico, scorgendosi sopra ciò varietà d'opinioni trà i Dottori secolari, & ecclesiastici; Che però, parte per li rispetti accennati nel libro terzo della giurisdizione, e parte perche in effetto in queste materie il tutto fà lo stile de paesi, e de principati, almeno de fatto, se ne lascia il suo luogo alla verità, e nell' occorrenze si dourà ricorrere à Professori. B

B
*Nel lib. 3.
 della giurisdizione nel
 disc. 94. & in
 altri, e nel
 disc. 3. di que-
 sto titolo.*

Parimente non si può dare vna regola sopra il salario, douuto, ò non douuto à tutori, & à curatori, attesoche per le regole legali non è douuto; Mà quando dà principio si domanda, il giudice gli lo deue assegnare; Tuttauia il tutto dipende parimente dà costumi de paesi, mentre che in alcune parti vi si fà assegnamento, & in altre non è vso, anzi da persone qualificate si abborrisce, e si stima per mancamento.

Quindi, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, circa la questione, nella quale tanto s'intricano li Leggisti, e li Canonisti, se i chierici possano esser tutori, e curatori, ò nò, e nella quale vanno distinguendo le diuerse specie di tutela; Pare che la decisione dipenda dalle circostanze del fat-

to; Attesoche col presupposto generale che il chericato gionni á non poter essere à ciò sforzato, e di non essere soggetto à quella necessitá, che si dispone dalle leggi ciuili, quando la tutela si pigli ad industria, & á mercanzia, e sia tale che necessiti di agitare per i tribunali laicali con diuertimento dagli officij diuini, e con scandolo del popolo, in tal caso non si debba permettere à chierici; Mà non già quando si faccia per buon fine, e per motiuo di carità, poiche in tal caso, non solamente nelle persone ecclesiastiche si deue stimare vn'atto lecito, mà ancora lodeuole, fiche li superiori li deuono inuitare, e pregare, anzi quando il caso lo porti, anche forzarli, fiche il tutto dipende dalle circostanze de casi, e dall' vso de paesi. C

Nel rimanente, così nel modo di amministrare, se per esempio il tutore debba conseruare i frutti à tempo di più caro prezzo, come ancora nelle spese, e nel mantenimento del pupillo, e se possa fare de' donatiui, & altre spese che riguardino la conuenienza, con cose simili, parimente non si dà vna regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla qualità delle persone, e dall' vso del paese; Essendo sciocchezza il dire che il tutore del

Tom. 7. p. 4. del Tutore C figliuo-

C
Nel disc. 3.
di questo rito-
lo.

figliuolo d'un Principe, ò d'un Signore, debba tenere quelle regole, le quali si deuno tenere dal tutore del figliuolo di un gentiluomo priuato, e così comparatiuamente, trà il gentiluomo, & il plebeo, ò pure trà il ricco, e il pouero, mentre ogni cosa uà intesa à proporzione, e secondo lo stato della persona, e l'uso de paesi.

Di fatto parimente, più che di legge è l'altra questione, se essendo lasciati più tutori, 13 debbano amministrar tutti unitamente, oueramente che possa vno fare le sue parti senza l'altro; Come ancora, se mancandone alcuni, debba necessariamente sorrogarsi l'altro in luogo del mancante, ò pure che l'amministrazione si consolidi in quello, ilquale resta, essendo materia rimessa all'arbitrio del giudice da determinarsi secondo le circostanze, e le opportunità del fatto. D

D
Nel disc. I.
e seguenti di
questo titolo.

E perche à quelli, li quali sono deputati tutori, ò curator da testatori si sogliono lasciare 14 de legati; Quindi entrano frequentemente le questioni, se non accettando la tutela, oueramente non potendola continuare per qualche impedimento, debba perdere il legato; Et ancorche in ciò si scorga qualche varietà dell'opinion, conforme nel Teatro si accenna; Tuttavia è parimente questione più di fatto, e di volontà

volontà, che di legge, cioè se il testatore abbia fatto quel legato in riguardo del peso, e per allettare il tutore, ò il curatore, ad accettare, et à continuare il peso, ò pure se sia fatto per altro rispetto, in maniera che anche senza tal motiuo farebbe stato per lasciarglielo, che però non vi si può dare vna regola certa, dipendendo dalle circostanze di ciascun caso particolare. E

E
*Nel lib. II.
 de legati nel
 disc. 22. e nel
 libr. 4. delle
 seruitù nelli
 dis. 50. e 52.*

Nel modo di amministrare, parimente cadono le questioni, cioè di qual colpa, ò rispettivamente di qual negligenza sia tenuto il tutore, ò il curatore, e se basta portarsi dá diligente padre di famiglia, oueramente abbia l'obbligo di essere diligentissimo, e particolarmente sopra l'impiego del denaro in effetti fruttiferi senza tenerlo ozioso, & altrimenti di esser tenuto del proprio à i danni, & all'interessi, come se l'inuestimento fusse seguito, ò pure nell'obbligo di sodisfare à se stesso, quando sia creditore, e particolarmente per credito fruttifero, in maniera che non facendolo, il debito si abbia per pagato, all'effetto che non corrano più i frutti, ò l'vsure, conforme particolarmente porta la pratica nelle madri, le quali siano creditrici de loro figliuoli per la restituzione delle doti.

Et ancorche li Dottori sopra ciò con le

solite stitichezze ò formalità legali , vadano dicendo molte cose ; Tuttauia la verità è, che ciò non riceue vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto , dalle quali il discreto , e prudente giudice dourà regolare il suo arbitrio , principalmente badando alla buona , ò alla mala fede ; Attesoche, se bene ragioneuolmente la legge hà riguardo particolare all'indennità de' pupilli, acciò non siano fraudati , ò supplantati da tutori ; Nondimeno dall'altro canto non è di douere, che vn tutore , il quale sia caminato con buona fede per fare vn'atto di carità , debba per gl'indiscreti rigori , e per le sottigliezze legali , restare danneggiato nel suo, stimandosi che faccia bene le sue parti , quando maneggia la robba del pupillo , nella maniera che abbia maneggiato la propria ; Che però se sarà persona idiota , ò di poca sagacità è diligenza nel suo , non é di douere di forzarlo à quelle parti , che la natura non gli abbia dato per l'amministrazione di quel d'altri ; Auendosi particolar riguardo , se la tutela si sia amministrata per motiuo di carità , e di amoreuolezza senza che si sia affettata ; Ouero all'incontro , che si sia affettata , e col' salario per mercanzia . F

F
In questo titolo
che è comodo il vederlo
per esser pochi discorsi.

Quindi siegue che si crede sciocchezza
troppo

troppo manifesta quella delli puri legulei nel
 16 caminare in ciò con le regole, e con le dottrine
 generali, oueramente con le decisioni, ò con-
 segli de casi particolari, senza badare alla com-
 binazione delle circostanze, le quali diuersi-
 ficano l'vn caso dall'altro; Che però, confor-
 me più volte si è accennato, il giudice deue
 esser ben letterato, e versato nella legge, mà
 sopra tutto deue ancora essere giudizioso,
 prudente, e ben pratico delle cose del Mon-
 do, stimando pregiudizialissima nel giudicare
 particolarmente la condizione di quelli uo-
 mini, li quali siano puri leggist, ne abbiano
 altra cognizione, che di alcune poche re-
 gole, e conclusioni ammassate con fatica di
 schiena nelli repertorij; Attesoche queste sono
 lodeuoli anzi necessarie à saperli, mà sole non
 bastano, senza saperle maneggiare, appunto
 come sono la spada, e le altr'arme.

Le maggiori questioni, le quali occorran-
 in pratica, riguardano il rendimento de' con-
 ti, con la restituzione delle robbe, ouero,
 17 conforme li Giuristi dicono, del reliquato, e
 ciò hà più parti; Primieramente sopra la com-
 petenza del giudice, ò del luogo del rendi-
 mento de conti; Secondariamente sopra l'in-
 uentario bene, ò mal fatto; Terzo sopra il
 libro

libro tutelare, bene, ò mal tenuto; Quarto sopra la giustificazione delle spese, se quelle si debbano giustificare, & in quali si stia al solo libro; Quinto, sopra la qualità delle medesime spese, se è quali meritano esser menate buone, ò nò; E sesto sopra l'obbligo di restituire le robbe del pupillo, ò del minore, cioè se pendente il rendimento de conti, sia tenuto ò nò il tutore alla restituzione, ò pure possa dire di volerle ritenere, perche restasse creditore.

Et ancorche sopra tutte le cose suddette, vi si scorga la solita varietà dell'opinioni, con diuerse distinzioni, che da alcuni si danno per conciliare le opinioni contrarie; Tuttavia in effetto sono più questioni di fatto, e di arbitrio, non capaci di regole generali, applicabili ad ogni caso; Che però come in materie rare, e dipendenti più dalle circostanze del fatto, che da altro, si dourà nell'occorenze ricorrere à professori, & à quel poco, che se ne discorre nel Teatro. attesoche il discorrere di tutte queste minuzie, cagionarebbe troppo noiosa digressione.

L'istesso và detto nella materia del giuramento in lite, ilquale si suol dare al pupillo, ò minore contro il tutore ò il curatore, quando
con

con l'inventario mal fatto , e con il libro mal tenuto , ò per altro rispetto si scopra colpo-
so, in maniera che per sua colpa impedisca al
pupillo le proue ; Cadendo sopra ciò diuerse
questioni se , e quando entri questo giuramento,
e se si dia all'erede , ò contro l'erede rispet-
tiuamente ; Come anche circa la tassa , ò la
moderazione del giudice , da farsi con quella
verisimilitudine , che portano le circostanze del
fatto , e se debba precedere , ò nò , con altre
cose simili, le quali (come si è detto) à i non
professori cagionarebbono più tosto noia , non
essendo queste materie correnti , & vsuali per
il comune , e cotidiano commercio ; Maggior-
mente , che il tutto dipende dalle circostanze
particolari di ciascun caso , e non vi cade vna
regola generale .

Come ancora , quando il tutore viene ac-
cusato per sospetto , se pendente la lite della re-
19mozione , se gli debba , ò nò proibire l'ammini-
strazione , poiche ciò è rimesso all'arbitrio del
giudice , da regularsi dalle circostanze del fat-
to , le quali persuadano , se l'opposizione sia
ben fondata , ò nò , ò pure che sia opposizione
per livore , ò per interesse , dipendendo come
si è detto , dalli varij costumi de' paesi , ne i
quali quest' officio di tutore si desidera , ò res-
petti-

pettitiuamente si sfugga, che però non vi cade vna certa regola, la quale facilmente non si dà sopra il punto, se e quando il pupillo, ò minore resti obligato, ò nò, dal fatto del tutore, ò del 20 curatore, del quale non apparisca l' adempimento necessario delle solennità, che sono, la securtà, l'inventario, il giuramento, la renunzia della madre, e dell'auia alle seconde nozze, & altre secondo li diuersi stili de' tribunali, alliquali sopra ciò si deue deferire; Attesoche se bene la regola generale dispone, che non valgiano, ne siano obligatorij gli atti fatti dal tutore, ò curatore, ilquale non abbia bene adempito le solennità; Tuttavia ciò non camina, quando vna certa equità non scritta, disponga diuersamente per la buona fede, nella quale sian stati coloro, li quali abbiano fatto contratti, ò distratti con li tutori, i quali pubblicamente fussero stimati tali, e che amministrassero, onde il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare; Et il di più si potrà vedere nel Teatro, oueramente in quello, che iui non si tratta, si dourà ricorrere à professori, bastando per non professori questa tal quale notizia. G

G
In diuersi discorsi di questo titolo doue è facile il vedere per esser pochi.

E degli atti giudiziali fatti da tutori, e da curatori, ouero da gli attori à liti se ne discorre

LIB. VII. DELLI TVTORI &c. C. II. 25
discorre al libro decimoquinto de' Giudizij,
doue stà la fede delle cose giudiziarie.

22 Si disputa ancora, se ad vn maggiore, il qual
sia di mente sana, si possa dare da vn testatore il
curatore, ò in altro modo impedirsegli
l'amministrazione; E la regola è ne-
gatiua, quando le circostanze
del caso non ne persua-
dano la limitazio-
ne. H



H
Nel disc. 14.
di questo ti-
tolo.



CAPITOLO TERZO.

Degli altri Amministratori, così legali, come volontarij, e delli procuratori à negozij, e simili.

S O M M A R I O.

- 1 **O**gni amministratore è tenuto à render conto.
- 2 Quando il Procuratore obblighi il principale.
- 3 Se contro il Procuratore, ò altro amministratore si dia l'ipoteca legale.
- 4 Della distinzione dell'amministratore legale, e volontario, & il necessario.
- 5 Del salario degli amministratori.
- 6 Se un' economo, ò procuratore, ò altro amministratore si possa riuocare.
- 7 A qual colpa sia tenuto il mandatario, ò altro ministro.



C A P. III.



I **P**ER quel che si appartiene agli altri amministratori, così legali, come voluntarij, e particolarmente alli procuratori à negozij, oueramente à gli esattori, non vi cade altra regola generale, che quella, cioè, che ogni amministratore sia obligato à render conto della sua amministrazione, anche quando dal testatore, ò dal mandante se gli sia rimesso quest' obligo, attesoche s' intende dal rendimento scrupoloso, e non dal totale; Per la ragione, che farebbe vn dare occasione del delitto, ed incitare alla fraude, oueramente farebbe vn rimettere il dolo de futuro.

2 E l'altra regola è che il mandatario, ò il procuratore non obliga il principale, oltre li confini del mandato, e la facoltà datagli, e può ben'efigere, e liberare li debitori con il pagamento vero, mà non può rimettere, ò nouare, conforme più distintamente di ciò si discorre in qualche parte nel libro seguente del credito e debito; Et iui ancora si tratta dell'ipoteca tacita, ò legale, la quale dalla legge si dà

3 contro il tutore, ò il curatore, ò altro amministratore legale, e se, e quando si dia contro il procuratore, ò altro amministratore volontario.

Si deue però à questo effetto riflettere alla distinzione dell'amministratore legale, e necessario, ch'è quello ilquale amministra la robba di colui, che anche volendo non la può amministrare per se stesso; Et il volontario deputato da colui, il quale volendo, potrebbe amministrare il suo per se stesso, per molte considerabili differenze, e particolarmente per l'ipoteca legale, e per altri priuilegiij, che si concedono nel primo caso, e si negano nel secondo, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. A

A
Nel lib. 8. del
credito nel
disc. 36., e 39.
e nel disc. 10.
di queste ri-
sole.

5 Del salario de' tutori, e de' curatori, si è accennato di sopra; E quanto à quello delli procuratori, e dell'esattori, e dell'altri amministratori, ouero operarij, non si può dare vna regola generale, dipendendo ciò in gran parte da costumi de' paesi, e dall'altre circostanze del fatto; Attesoche se bene le regole generali sono, che il salario vada regolato dal solito, e che acciò sia douuto, quando non vi sia la conuenzione, si ricerca lo stile dell'vna, e l'altra parte, e si diano le distinzioni trà li seruizij mecanici, e personali, e trà quelli, che dipendono dall'operazione dell'intelletto; Tuttauia in pratica

ca per lo più questa materia é molto rara à discorrerla con li soli termini della ragion comune per la diuersità dell'vsanze de' paesi, à quali si deue deferire, che però in occorenza si dourà ricorrere à professori, & à quel che in occasione de' casi seguiti, se ne và accennando nel Teatro sotto diuerse materie. B

B
*Del salario
nel disc. 18. di
questo titolo.*

E particolarmente sotto questo titolo si tratta, se vn' economo, ouero vn' procuratore, ò
6 amministratore, ilquale si sia deputato ad vn certo tempo, ouero ad vn certo effetto, con patto di non poterli riuocare, si possa ciò non ostante rimouere; Et in ciò la decisione dipende da alcune distinzioni, e circostanze di fatto, iui accennate. C

C
Nel disc. 20.

Come ancora se, e di qual colpa sia tenuto
7 vn' amministratore, ò altro ministro, particolarmente de' banchi, & altri simili negozij. D

D
*Nel disc. 15.
e seguenti di
questo istesso
titolo.*

Et all'incontro al procuratore, ò ad altro mandatario, & amministratore si concede l'azione contro il mandante per tutto quello, che auesse speso per lui, oueramente per ogni indennità, e per tutti i danni, spese, & interessi patiti per tal causa conforme si accenna nel libro decimoquinto de' giudizij, in occasione di trattare della condanna delle spese.

Et

Et iui ancora si tratta del procuratore giudiziale, e del curatore alle liti, essendo vna specie diuerfa.



AVL 1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000



UNIVERSITÀ di PADOVA
ISTITUTO DI STORIA DEL
DIRITTO, DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

1779

509


...fuerit ...

...fuerit ...

...fuerit ...

...fuerit ...

...fuerit ...



De Battad
De Vsur: et
De Camb: de Cen
Delle Comp: d'Out:

Lib: V.

Della Dote e Lucro
Dotali Lib: VI.

Della Donat: Com
vendita dell' Alienat
e Altri Contrati Pro
De Titulo Com
Precurat: et Amm

Lib: VII.


CAPITOLO DECIMO

Della tassa della dote congrua, e di
paragio, come si debba fare,

e quan

S O

- 1 **I**N questa m
- 2 Come si deb
- 3 Se debba attend
- 4 Che non si dia m
- 5 Non vi è necessit
- 6 A che fine si d
- 7 Se la tassa fatte
- 8 Si dichiara la
- 9 Della tassa dell
- 10 La tassa fatta



Si

11 Si dichiara come e quando ciò camini.

C A P. X.

Ncorche sopra ciò i Giuristi si fiano

o diuerse re

n la solita va

Nondimeno

a fatica vana,

yn' error ma

lieri, nell' at

o alle decisio

stabilire vna

che realmen

to più che di

ola certa, m

udice, il qua

ndividuali di

ero le tradi

la dote con

della donna,

del patrimo

col riguardo

è quella, la

nō deu'essere

di



1 om. 6. della dote.